

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 237

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/53/UE relativa alle unità da diporto ed alle moto d'acqua che abroga la direttiva 94/25/CE

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 14 novembre 2015)



*Il Ministro
per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVII/D143/15

Roma, 14 novembre 2015

Sen.
Pietro Grasso
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Caro Presidente

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013, relativa alle unità da diporto ed alle moto d'acqua che abroga la direttiva 94/25/CE", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 13 novembre 2015.

Cari saluti

Maria Elena Boschi

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con lo schema di decreto legislativo in oggetto si attua il recepimento nella legislazione nazionale della direttiva 2013/53/UE, pubblicata nella G.U dell'Unione europea del 28 dicembre 2013.

La delega per il recepimento della direttiva 2013/53/UE è prevista nella legge n. 114 del 2015 c.d. Legge di delegazione europea 2014.

Il testo dello schema di decreto è integrato dalle nuove disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione agli organismi incaricati della valutazione della conformità CE, attualmente regolata dal decreto ministeriale 30 aprile 2003, n. 175, da tempo divenuto obsoleto in quanto attuativo delle sole disposizioni contenute nella originaria direttiva 94/25/CE sulla nautica da diporto (superata dalla direttiva 2003/44/CE).

In tal senso la schema di decreto legislativo elaborato prevede l'abrogazione sia del decreto ministeriale n. 175/2003 nonché l'abrogazione o la sostituzione delle precedenti disposizioni di recepimento della direttiva 94/25/CE e successivi emendamenti, che erano state inserite nella legislazione nazionale con il decreto legislativo 8 luglio 2005, n. 171 (codice della nautica da diporto).

In relazione alla prevista abrogazione del decreto ministeriale n. 175/2003, l'art. 31, comma 3, dello schema, prevede l'adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dello sviluppo economico, di un decreto interministeriale in cui siano stabilite le modalità ed i criteri per il rilascio dell'autorizzazione ad operare nei confronti degli organismi notificati. Tale decreto comprenderà la definizione dei criteri per la presentazione, da parte degli Organismi notificati, della prove documentali atte a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dalla direttiva (art. 30) e che sono stati recepiti all'art. 28 dello schema di decreto legislativo.

Lo schema di decreto prevede inoltre i seguenti provvedimenti di attuazione:

- All'art. 31, comma 6, è prevista l'adozione di un decreto interministeriale in cui saranno fissate le tariffe a carico degli Organismi incaricati della valutazione della conformità per le attività che le Autorità di vigilanza dovranno svolgere nei confronti degli stessi;
- all'art. 39, comma 2, è prevista l'adozione di un decreto interministeriale in cui siano stabilite le modalità ed i criteri di svolgimento della vigilanza sul mercato ed il controllo sui prodotti.

Lo schema di decreto è stata elaborato di concerto tra le competenti direzioni generali del MIT e del MISE.

Si rappresenta, che ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera bb) della legge n. 167 del 07 ottobre 2015 recate delega al Governo per la revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (codice della nautica da diporto) potrà essere in quella sede meglio operato il coordinamento del Codice con l'attuazione della direttiva 2013/53 di cui al presente decreto.

Il decreto è composto da un articolato di 48 articoli e da diciassette allegati tecnici.

Lo schema di decreto legislativo è così articolato:

Art. 1 (oggetto): individua l'oggetto della direttiva 2013/53/UE e del relativo provvedimento di attuazione, riportando fedelmente il contenuto dell'art. 1 della direttiva stessa.

Art. 2 (ambito di applicazione): traspone il contenuto dell'art. 2 della direttiva 2013/53, adattandolo alle esigenze della legislazione nazionale ed al codice della nautica da diporto in vigore.

La direttiva europea, infatti, definisce con il termine generico di "imbarcazione" (art. 3, punto 2)) "un'unità da diporto di qualsiasi tipo, escluse le moto d'acqua, destinata ad attività sportive o ricreative con lunghezza dello scafo compresa tra 2,5 e 24 metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione".

Nel codice della nautica da diporto in vigore, il termine "imbarcazione da diporto" è invece riservato (art. 3, punto c) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 alle unità da diporto "con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri.....", mentre le unità da diporto di lunghezza compresa tra i 2,5 ed i 10 metri sono classificate (art. 3, punto d) dal predetto decreto legislativo con il termine di "natanti". Tale distinzione è quindi applicata anche nel regolamento 146/2008 di attuazione del codice della nautica da diporto, ove sono previste differenti discipline in materia di sicurezza riferite alle due distinte categorie di unità da diporto prima citate.

In relazione a quanto sopra, al fine di allineare la direttiva ai contenuti delle norme nazionali e di non generare dubbi interpretativi, il contenuto dell'art. 2, paragrafo 1), punto a) della direttiva è stato recepito mediante i commi a) e b) dell'art. 2, comma 1, dello schema di decreto legislativo. Tali commi introducono nello schema di recepimento, sia il termine "imbarcazioni" che il termine "natanti" secondo gli stessi criteri adottati nelle vigenti norme nazionali. È stato così possibile fare salvo quanto già previsto dalla legislazione nazionale senza alterare le finalità della direttiva 2013/53.

Art. 3 (definizioni): traspone l'art. 3 della direttiva adattandolo alle esigenze della legislazione nazionale. In tal senso, per i motivi già illustrati per l'art. 2, il termine "imbarcazione da diporto" di cui al punto 2) della direttiva, è stato suddiviso nei nuovi punti 2 e 3 dello schema, ove vengono definiti, rispettivamente, le imbarcazioni ed i natanti da diporto secondo quanto già previsto dalle leggi nazionali attualmente in vigore.

Art. 4 (requisiti essenziali): traspone per intero il contenuto dell'art. 4 della direttiva 2013/53 con i necessari adattamenti dei riferimenti all'articolato dello schema.

Art. 5 (libera circolazione): trattasi del recepimento nella legislazione nazionale del contenuto dell'art. 6 della direttiva.

Per quanto riguarda l'art. 5 della direttiva, trattandosi di una clausola di salvaguardia che fa salva la facoltà degli Stati membri di adottare norme di sicurezza e di tutela ambientale per le vie navigabili, non è stato ritenuto necessario il recepimento nello schema di decreto legislativo.

Art. 6 (obblighi dei fabbricanti): traspone il contenuto dell'art. 7 della direttiva 2013/53, con i necessari adattamenti dei riferimenti all'articolato dello schema.

Art. 7 (rappresentanti autorizzati): trattasi della trasposizione di quanto contenuto all'art. 8 della direttiva 2013/53 con i necessari adattamenti dei riferimenti all'articolato dello schema.

Art. 8 (obblighi degli importatori): traspone il contenuto dell'art. 9 della direttiva 2013/53 con i necessari adattamenti dei riferimenti all'articolato dello schema.

Art. 9 (obblighi dei distributori): traspone il contenuto dell'art. 10 della direttiva 2013/53, con i necessari adattamenti dei riferimenti all'articolato dello schema.

Art. 10 (casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori ed ai distributori): traspone il contenuto dell'art. 11 della direttiva 2013/53 con i necessari adattamenti dei riferimenti all'articolato dello schema.

Art. 11 (obblighi degli importatori privati): traspone il contenuto dell'art. 12 della direttiva 2013/53, con i necessari adattamenti dei riferimenti all'articolato dello schema.

Art. 12 (Identificazione degli operatori economici): traspone il contenuto dell'art. 13 della direttiva 2013/53.

Art. 13 (presunzione di conformità): traspone il contenuto dell'art. 14 della direttiva 2013/53.

Art. 14 (dichiarazione di conformità UE e dichiarazione conforme all'Allegato XV): traspone il contenuto dell'art. 15 della direttiva 2013/53 con i necessari adattamenti dei riferimenti all'articolato dello schema.

Art. 15 (principi generali della marcatura CE): si è ritenuto opportuno, per ragioni di chiarezza e di comprensibilità del testo legislativo, citare per intero il contenuto dell'art. 30 del regolamento 765/2008, anziché effettuare il semplice rinvio allo stesso, come invece riportato dall'art. 16 della direttiva 2013/53.

Art. 16 (prodotti soggetti alla marcatura CE): traspone il contenuto dell'art. 17 della direttiva 2013/53.

Art. 17 (norme e condizioni per l'apposizione della marcatura CE): traspone il contenuto dell'art. 18 della direttiva 2013/53, con i necessari adattamenti dei riferimenti all'articolato dello schema.

Art. 18 (procedure della valutazione della conformità applicabili): traspone il contenuto dell'art. 19 della direttiva 2013/53, con i necessari adattamenti dei riferimenti all'articolato dello schema.

Art. 19 (Progettazione e costruzione): traspone il contenuto dell'art. 20 della direttiva 2013/53, con i necessari adattamenti dei riferimenti all'articolato dello schema. E' stato eliminato il riferimento alle procedure previste dalla decisione 768/2008 in considerazione del fatto che i moduli allegati allo schema di decreto legislativo differiscono da quelli pubblicati nella decisione citata in conseguenza di quanto disposto dai commi da 1 a 5 dell'art. 24 della direttiva.

Art. 20 (emissioni di gas di scarico): traspone il contenuto dell'art. 21 della direttiva 2013/53, con i necessari adattamenti dei riferimenti all'articolato dello schema. E' stato eliminato il riferimento alle procedure previste dalla decisione 768/2008 in considerazione del fatto che i moduli allegati allo schema di decreto legislativo differiscono da quelli pubblicati nella decisione citata in conseguenza di quanto disposto dai commi da 1 a 5 dell'art. 24 della direttiva. Al 1° comma,

lettera b) punto 2, è richiamato l'Allegato XVII.

Art. 21 (emissioni acustiche): traspone il contenuto dell'art. 22 della direttiva 2013/53, con i necessari adattamenti dei riferimenti all'articolato dello schema. E' stato eliminato il riferimento alle procedure previste dalla decisione 768/2008/CE in considerazione del fatto che i moduli allegati allo schema di decreto legislativo differiscono da quelli pubblicati nella decisione citata in conseguenza di quanto disposto dai commi da 1 a 5 dell'art. 24 della direttiva.

Art. 22 (valutazione post costruzione): traspone il contenuto dell'art. 23 della direttiva 2013/53, con i necessari adattamenti dei riferimenti all'articolato dello schema.

Art. 23 (requisiti supplementari): traspone il contenuto dell'art. 24 della direttiva 2013/53, limitatamente alla seguente prescrizione:

- 5° comma dell'art. 24 della direttiva.

Per quanto riguarda le altre disposizioni contenute nell'articolo 24 della direttiva, esse sono state trasposte con le seguenti modalità:

- 1° comma, 1° capoverso, articolo 24 della direttiva: E' stato recepito modificando secondo tali disposizioni il Modulo B della decisione 768/2008 ed inserendo lo stesso modulo modificato quale Allegato V dello schema di decreto Legislativo;
- 1° comma, 2° capoverso, articolo 24 della direttiva: E' stato recepito modificando secondo tali disposizioni il Modulo B della decisione 768/2008, inserendo a tale scopo il punto 11) dell'Allegato V dello schema di decreto legislativo;
- 2° comma, articolo 24 della direttiva: E' stato recepito modificando secondo tali disposizioni il Modulo A1 della decisione 768/2008 ed inserendo lo stesso modulo modificato quale Allegato IV dello schema di decreto legislativo;
- 3° comma, articolo 24 della direttiva: E' stato recepito modificando secondo tali disposizioni il Modulo A1 della decisione 768/2008 ed inserendo lo stesso modulo modificato quale Allegato IV dello schema di decreto legislativo;
- 4° comma, articolo 24 della direttiva: E' stato recepito modificando secondo tali disposizioni il Modulo F della decisione 768/2008 ed inserendo lo stesso modulo modificato quale Allegato IX dello schema di decreto legislativo.

Art. 24 (documentazione tecnica): traspone il contenuto dell'art. 25 della direttiva 2013/53, con i necessari adattamenti dei riferimenti all'articolato dello schema.

Art. 25 (attività di notifica alla Commissione europea): traspone il contenuto dell'art. 26 della direttiva 2013/53, individuando nel Ministero dello sviluppo economico il soggetto preposto alla notifica, alla Commissione europea ed agli Stati membri, degli organismi autorizzati a svolgere i compiti di valutazione della conformità.

Art. 26 (autorità di notifica degli Organismi di valutazione della conformità): traspone il contenuto del 1° e del 2° comma dell'art. 27 della direttiva 2013/53. In particolare nel primo comma dell'articolo 26 viene individuato nel Ministero dello sviluppo economico, che opera di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'autorità responsabile dell'istituzione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi per la valutazione della conformità, mentre nel secondo comma si individua nel Ministero dello sviluppo

economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'autorità che nella legislazione nazionale potrà, eventualmente, delegare all'organismo nazionale di accreditamento le funzioni previste al primo comma.

Per quanto attiene il 3° e 4° comma dell'art. 27 e l'art. 28 della direttiva 2013/53, si è ritenuto che tali disposizioni, rientrando tra i principi generali della direttiva, ed essendo riferiti agli organismi notificanti, ossia nel caso nazionale all'amministrazione pubblica, non necessitano di specifica attuazione.

Art. 27 (obbligo di informazione a carico delle autorità notificanti): traspone il contenuto dell'art. 29 della direttiva 2013/53, individuando nel Ministero dello sviluppo economico l'autorità preposta ad informare la Commissione europea delle procedure per la valutazione e la notifica degli organismi per la valutazione della conformità.

Art. 28 (prescrizioni relative agli organismi notificati): traspone il contenuto dell'art. 30 della direttiva 2013/53, con i necessari adattamenti dei riferimenti all'articolato dello schema.

Art. 29 (presunzione di conformità): traspone il contenuto dell'art. 31 della Direttiva 2013/53, con i necessari adattamenti dei riferimenti all'articolato della schema.

Art. 30 (affiliate e subappaltatori degli organismi notificati): traspone il contenuto dell'art. 25 della direttiva 2013/53, con i necessari adattamenti dei riferimenti all'articolato dello schema. Al 4° comma vengono individuati nel Ministero dello sviluppo economico e nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le autorità nei confronti delle quali gli organismi notificati debbono mantenere a disposizione i documenti richiamati nel comma predetto.

Art. 31 (domanda di autorizzazione e notifica): con i commi 1, 2 e 4 dell'art. 31 vengono trasposti i contenuti dell'art. 33 della direttiva 2013/53, con i necessari adattamenti dei riferimenti all'articolato dello schema. In particolare, al primo comma viene individuata, nel Ministero dello Sviluppo economico, l'autorità alla quale deve essere presentata domanda di notifica da parte di un organismo di valutazione della conformità.

Con i commi 3, 5, 6 e 7 vengono invece emanate ulteriori disposizioni in merito a:

- Comma 3 - modalità di presentazione delle prove documentali riguardanti il possesso dei requisiti prescritti dalla direttiva da parte degli organismi richiedenti l'autorizzazione, e modalità relative all'adempimento da parte di questi ultimi degli obblighi di comunicazione previsti dalla direttiva. A tal fine viene prevista l'emanazione di un apposito e separato decreto interministeriale, il quale conterrà specifiche disposizioni in sostituzione di quelle contenute nell'abrogando decreto 30 aprile 2003, n. 175;
- Commi 5, 6 e 7 – Disposizioni relative agli oneri di natura finanziaria connessi alle attività di autorizzazione, rinnovo e vigilanza nei confronti degli organismi di valutazione della conformità da parte delle Amministrazioni competenti, attività in precedenza regolate dal citato decreto n. 175/2003. E' previsto che tali oneri saranno a carico degli organismi richiedenti secondo tariffe che saranno in seguito stabilite con apposito decreto interministeriale. Nelle more dell'emanazione di tale decreto, il comma 7 prevede che tali tariffe continueranno ad essere regolate dal decreto ministeriale 27 marzo 2006.

Art. 32 (autorizzazione alla valutazione della conformità dei prodotti) L'art. 32 contiene alcune disposizioni precedentemente contenute nel decreto 30 aprile 2003, n. 175, riguardanti le Autorità preposte al rilascio dell'autorizzazione alla valutazione della conformità dei prodotti

(comma 1), le modalità di svolgimento delle attività istruttorie (commi 2 e 3), la durata dell'autorizzazione (comma 4) e le sanzioni a carico degli organismi di valutazione della conformità, modulate in relazione alla gravità dell'eventuale violazione commessa (comma 5).

Art. 33 (procedura di notifica) traspone il contenuto dell'art. 34 della direttiva 2013/53, con i necessari adattamenti dei riferimenti all'articolato dello schema. Nei commi 1 e 2 è altresì individuata nel Ministero dello sviluppo economico l'autorità notificante.

Art. 34 (numeri di identificazione ed elenchi degli Organismi notificati) traspone il contenuto dell'art. 35 della direttiva 2013/53, con i necessari adattamenti dei riferimenti all'articolato dello schema. Al comma 2 è identificato nel Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti l'autorità preposta all'assegnazione del codice di identificazione citato al 2° capoverso della direttiva. Il comma 2 non è stato trasposto nello schema di decreto legislativo in quanto trattasi di norma relativa a compiti specifici della Commissione europea.

Art. 35 (contestazione della competenza degli Organismi notificati) traspone il contenuto dell'art. 37 della direttiva 2013/53, limitatamente ai commi 2 e 4. In particolare, il comma 1 traspone il comma 2 dell'art. 37 della direttiva ed individua, nei Ministeri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, le autorità preposte a fornire alla Commissione europea le informazioni relative alla notifica ed al mantenimento della notifica stessa degli organismi di valutazione della conformità.

Il comma 2 della schema di decreto legislativo traspone il comma 4 dell'art. 37 della direttiva ed individua, nei Ministeri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, le autorità preposte ad adottare, su richiesta della Commissione europea, le opportune misure correttive nei confronti dell'organismo notificato.

I commi 1 e 3 dell'art. 37 della direttiva non sono stati trasposti in quanto si riferiscono a prerogative specifiche ed esclusive della Commissione europea.

Art. 36 (obblighi operativi degli organismi notificati) traspone il contenuto dell'art. 38 della direttiva 2013/53, con i necessari adattamenti dei riferimenti all'articolato dello schema. Nell'articolo viene previsto come il rimedio avverso i provvedimenti degli organismi notificati e su cui risultano competenti le Autorità di Vigilanza di cui all'art. 32 si configuri come un reclamo.

Art. 37 (obbligo di informazione a carico degli Organismi notificati) traspone il contenuto dell'art. 40 della direttiva 2013/53. L'autorità notificante citata nella direttiva al comma 1 è identificata nei Ministeri dello sviluppo economico e in quello delle infrastrutture e dei trasporti. Pur essendo l'autorità notificante il solo Ministero dello sviluppo economico, si è ritenuto opportuno che gli organismi notificati forniscano le informazioni previste dall'art. 40 della direttiva ad entrambe le autorità vigilanti, trattandosi di circostanze inerenti il funzionamento degli organismi di valutazione della conformità, e come tali da sottoporre all'attenzione di entrambi i soggetti pubblici preposti all'attività di vigilanza.

Art. 38 (coordinamento degli organismi notificati): traspone il contenuto dell'art. 42 della direttiva 2013/53, con i necessari adattamenti dei riferimenti all'articolato dello schema.

Art. 39 (vigilanza del mercato, controllo e valutazione dei prodotti): Il primo comma dell'articolo

39 contiene la trasposizione dell'articolo 43 della direttiva. Il secondo comma individua nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in quello dello sviluppo economico le autorità preposte alla vigilanza sul mercato ed al controllo sui prodotti.

Il terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma dettano le modalità operative dell'esercizio dell'attività di vigilanza e verifica della conformità da parte delle amministrazioni vigilanti nel rispetto dei vincoli imposti dalla Direttiva.

L'ottavo comma contiene la trasposizione del 1° comma dell'articolo 44 della direttiva, riguardante le procedure che le autorità di vigilanza devono intraprendere per i prodotti ritenuti pericolosi per la sicurezza della salute, delle persone e dell'ambiente, distinguendo tra prodotti immessi sul mercato da operatori economici e quelli immessi sul mercato da importatori privati.

Il nono comma contiene la trasposizione del 2° comma dell'art. 44 della direttiva, che è relativo alla procedura da adottare nel caso che la diffusione del prodotto non conforme non sia limitata al territorio nazionale.

Il decimo comma contiene la trasposizione del 3° comma dell'art. 44 della direttiva che è relativo agli obblighi per gli operatori economici e gli importatori privati di adottare le misure correttive volte alla cessazione della non conformità.

L'undicesimo comma è relativo alla trasposizione del 4° comma dell'art. 44 della direttiva. Esso descrive le procedure da adottare da parte delle autorità di vigilanza nel caso in cui un operatore economico o un importatore privato non adottino le misure correttive nei termini stabiliti.

Il dodicesimo, il tredicesimo, il quattordicesimo ed il quindicesimo comma, contengono la trasposizione, rispettivamente, del quinto, sesto, settimo ed ottavo comma dell'art. 44 della direttiva e riguardano le procedure relative allo scambio di informazioni tra i Paesi Membri delle misure da essi adottati per i prodotti non conformi.

Art. 40 (procedura di salvaguardia dell'unione europea): contiene la trasposizione dell'art. 45 della direttiva, con gli opportuni adattamenti ai riferimenti dell'articolato dello schema. L'articolo riguarda la procedura con cui la Commissione europea può intervenire, attraverso un atto di esecuzione, sulle decisioni di uno Stato Membro riguardo la non conformità di un prodotto, e determinare se la misura adottata sia giustificata o meno. L'articolo in questione riguarda un potere specifico della Commissione europea; si è tuttavia ritenuto necessario il suo inserimento nella schema di trasposizione nella legislazione nazionale in quanto la norma prevede, come conseguenza dell'atto di esecuzione da parte della Commissione, il ritiro della misura adottata dall'autorità di vigilanza nazionale.

Art. 41 (non conformità formale): contiene la trasposizione dell'art. 46 della Direttiva, con gli opportuni adattamenti ai riferimenti dell'articolato della schema.

Gli artt. 47, 48, 49 e 50 della Direttiva non sono stati trasposti in quanto si riferiscono a prerogative specifiche ed esclusive della Commissione europea.

Art. 42 (informazione): contiene la trasposizione del 1° comma dell'articolo 51 della direttiva. Il secondo comma dell'art. 51 non è stato trasposto in quanto relativo ad un compito specifico attribuito alla Commissione europea.

L'art. 52 della direttiva non è stato trasposto in quanto relativo a compiti specifici della Commissione europea.

Art. 43 (inosservanza di norme in materia di costruzione e progettazione di unità da diporto):

L'art. 43 dà attuazione a quanto disposto dall'articolato 53 della direttiva, il quale prevede che gli Stati membri istituiscano un sistema di sanzioni applicabili in caso di violazioni delle disposizioni

contenute nella direttiva. In conformità al disposto di cui al 2° comma dell'art. 53 della direttiva, l'articolo 43 prevede un sistema sanzionatorio proporzionato e dissuasivo. In particolare, al comma 1 sono sanzionati l'operatore economico o l'importatore privato che immettono prodotti non conformi. Al comma 2 sono sanzionati gli operatori economici o gli importatori privati che non ottemperino agli ordini delle autorità di vigilanza. Con il comma 3 sono sanzionati i soggetti che appongono la marcatura CE in violazione delle disposizioni di cui all'art. 16 dello schema. Il comma 4 prevede l'applicazione di sanzioni a chiunque venda prodotti non conformi. Il comma 5 è relativo alle sanzioni da applicarsi ad installatori di motori o componenti non conformi. Il comma 6 punisce chiunque contravvenga agli obblighi di conservazione ed esibizione della documentazione tecnica, mentre il 7° comma riguarda i soggetti che non ottemperino alle disposizioni dell'autorità di vigilanza indirizzate a porre fine allo stato di non conformità formale di cui all'art. 41 dello schema.

Art. 44 (Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 in materia di rapporto delle violazioni): L'art. 44 prevede che per gli illeciti amministrativi in materia di costruzione e progettazione di unità da diporto, le autorità competenti a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 sono le Capitanerie di Porto ed emettono l'ordinanza di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sentito il parere delle competenti Direzioni generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dello sviluppo economico. Quest'ultime in qualità di Autorità di vigilanza, possono disporre attività ispettive supplementari. Ed a tale scopo il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, anche in caso di pagamento in misura ridotta, trasmette copia dei verbali redatti alle predette Direzioni generali per consentire la valutazione in merito all'opportunità di avviare attività ispettive di carattere amministrativo.

Art. 45 (clausola neutralità finanziaria): Si prevede che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri sono infatti a carico degli operatori e degli organismi notificati.

Art. 46 (disposizioni abrogative): Prevede l'abrogazione della parti decreto legislativo 8 luglio 2005, n. 171 (Codice della Nautica da Diporto) relative al recepimento della direttiva 94/25/CE come emendata dalla direttiva 2003/44, per le quali è prevista l'abrogazione all'entrata in vigore della direttiva 2013/53 oggetto di recepimento da parte del presente decreto. Si prevede l'abrogazione gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 56 del Codice della nautica da diporto. E' prevista l'abrogazione degli allegati I, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e XV del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e la novella degli allegati II e VIII del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 con gli allegati I e XIV del presente decreto. E' infine prevista, all'ultimo comma, l'abrogazione del decreto ministeriale n. 175/2003 relativo alle disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione agli organismi di certificazione in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto e loro componenti. L'abrogazione decorrerà dall'entrata in vigore del decreto interministeriale previsto all'art. 31, comma 3, dello schema di decreto.

Art. 47 (disposizioni transitorie): Si traspone quanto previsto dall'articolo della direttiva. In particolare si prevede che fino al 18 gennaio 2017 possono essere messi a disposizione sul

mercato o messi in servizio i prodotti conformi alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del decreto.

Art. 48 (entrata in vigore): Si prevede, conformemente a quanto prescritto dall'art. 56 della direttiva, che prevede l'abrogazione della precedente direttiva a decorrere dal 18 gennaio 2016, che il decreto oggetto della presente relazione entrerà in vigore a decorrere da detta data.

ALLEGATI

Nello schema di decreto legislativo sono stati inseriti gli allegati specifici previsti dalla direttiva 2013/53, nonché quelli dalla stessa citati, all'articolo 20, richiamando la decisione 768/2008 del 9 luglio 2008, relativa ad un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti, la quale prevede principi comuni e disposizioni di riferimento che costituiscono il cosiddetto "nuovo approccio". Per facilità di consultazione e chiarezza del testo del decreto legislativo, si è ritenuto di inserire nello schema tutti gli allegati tecnici previsti, modificandoli quando necessario in relazione alle specifiche disposizioni della direttiva 2013/53.

Allegato I (requisiti essenziali): contiene la trasposizione integrale dell'allegato I della direttiva 2013/53, relativo ai requisiti essenziali per i prodotti di cui all'art. 2, comma 1 dello schema di decreto legislativo.

Allegato II (componenti delle unità da diporto): nell'allegato II è trasposto l'elenco dei componenti soggetti a marcatura CE di cui all'allegato II della direttiva.

Allegato III (modulo A – controllo interno della produzione): Il modulo A in questione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante, dopo la redazione della documentazione tecnica e l'adozione di adeguate procedure affinché i processi di fabbricazione e controllo garantiscano la conformità dei prodotti alla relativa documentazione tecnica, garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i prodotti interessati soddisfano le prescrizioni del presente schema di decreto legislativo.

L'Allegato III dello schema di decreto legislativo contiene la trasposizione del Modulo A di cui all'Allegato II della Decisione 768/288.

Allegato IV (modulo A1 – controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto): Il modulo A1 è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante, adottando le procedure previste al modulo A unite a prove sul prodotto sotto controllo ufficiale, garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i prodotti interessati soddisfano le prescrizioni del presente schema di decreto legislativo.

Si è provveduto ad inserire nello schema il Modulo A1 di cui all'Allegato II della decisione 768/2008, modificato secondo le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 24 della direttiva. È stata pertanto eliminata la possibilità, prevista dall'allegato A1 della decisione 768/2008, di poter ricorrere ad organismi interni accreditati, mentre sono state aggiunte, ai sensi del 2° comma dell'art. 24 della direttiva, le disposizioni di cui all'Allegato VI della direttiva concernenti le prove da eseguirsi su una o più unità da diporto e sulle emissioni acustiche.

Allegato V (modulo B – esame UE per tipo): Il modulo B è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui un organismo notificato esamina, verifica e certifica che il progetto tecnico del prodotto rispetta le prescrizioni del presente schema di decreto legislativo.

Si è proceduto ad inserire nella schema il modulo B di cui all'Allegato II della Decisione 768/2008, modificato secondo le disposizioni di cui al 1° comma dell'art. 24 della direttiva, in base al quale è stata eliminata la possibilità prevista dalla decisione 768/2008 di poter scegliere tra tre differenti procedure, mantenendo solo la procedura descritta al secondo trattino della Decisione. Sono stati pertanto eliminate dal testo inserito nella schema, le disposizioni attinenti il 1° e 3° trattino del Modulo B della Decisione 768/2008, mantenendo solo quanto previsto al 2° trattino.

Le disposizioni di cui al 2° capoverso del 1° comma dell'art. 24 della direttiva, relativo alle condizioni per cui un tipo di produzione può applicarsi a più varianti di prodotto, sono state inoltre recepite con il punto n. 11 del Modulo B allegato alla schema di decreto legislativo.

Allegato VI (modulo C – conformità al tipo basata sul controllo interno di produzione): Il modulo in questione è la parte della procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante garantisce e dichiara che i prodotti interessati sono conformi al prodotto descritto nel certificato "CE per tipo" descritto al modulo precedente.

E' stato inserito nella schema il modulo C di cui all'Allegato II della decisione 768/2008, modificato secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell'art 24 della direttiva, recepite con l'art. 23, 1° comma, della schema di decreto legislativo. Al fine di adeguare il Modulo C della Decisione 768/2008 alle prescrizioni della direttiva 2013/53, è stato introdotto, nell'Allegato VI della schema di decreto legislativo, il punto 5 "Procedura supplementare". La procedura supplementare ivi descritta è comprensiva delle disposizioni riportate all'Allegato VIII della Direttiva, in conformità a quanto prescritto dall'art. 24, comma 5, della direttiva, trasposto nell'art. 23, 1° comma, dello schema di decreto legislativo.

Allegato VII (modulo D – conformità basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione): Il modulo in questione è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante, adottando un sistema riconosciuto di qualità per la produzione, garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i prodotti interessati sono conformi a quello descritto nel certificato "CE per tipo" descritto nell'Allegato V.

L'Allegato VII della schema di decreto legislativo è stato redatto inserendo nella schema il modulo D di cui all'Allegato II della decisione 768/2008.

Allegato VIII (modulo E – conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità sul prodotto): Il modulo E in questione è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante, adottando un sistema di qualità riconosciuto per l'ispezione del prodotto finale e la prova dei prodotti interessati, garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i prodotti interessati sono conformi a quello di cui al certificato "CE per tipo" descritto nell'Allegato V.

L'Allegato VIII della schema di decreto legislativo è stato redatto inserendo nella schema il modulo E di cui all'Allegato II della decisione 768/2008.

Allegato IX (modulo F - conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto): Il modulo F è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante, facendo svolgere prove e verifiche sui prodotti per mezzo di un organismo notificato di sua scelta, garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i prodotti interessati sono conformi al tipo

descritto nel certificato "CE per tipo" di cui all'Allegato V.

L'Allegato IX è stato redatto inserendo nella schema di decreto legislativo il modulo F di cui all'Allegato II della decisione 768/2008, modificato secondo le disposizioni indicate all'art. 24, 4° comma, della direttiva 2013/53. In tal senso, il punto 9 dell'Allegato in questione richiede che, in caso di applicazione del modulo ai fini della valutazione della conformità dei gas di scarico, si applichi la procedura descritta all'Allegato VII della Direttiva, recepita con l'Allegato XIII della schema di decreto legislativo.

Allegato X (modulo G - conformità basata sulla verifica dell'unità): Il Modulo G in questione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante, dopo aver redatto la documentazione tecnica del prodotto e dopo aver fatto sottoporre lo stesso a verifiche e prove da parte di un organismo notificato, accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che il prodotto interessato è conforme alle prescrizioni del presente schema di decreto legislativo.

L'Allegato X della schema di decreto legislativo è stato redatto inserendo nella schema il modulo G di cui all'Allegato II della decisione 768/2008.

Allegato XI (modulo H - conformità basata sulla garanzia della qualità totale): Il Modulo H in questione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante, adottando un sistema di qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, l'ispezione finale ed il collaudo del prodotto interessato, si assicura e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i prodotti interessati sono conformi alle disposizioni della presente schema di decreto legislativo.

L'Allegato XI è stato redatto inserendo nella schema il modulo H di cui all'Allegato II della decisione 768/2008.

Allegato XII (modulo APC – conformità equivalente sulla base di una valutazione post costruzione): Il modulo APC, specifico della Direttiva sulla nautica da diporto, è la procedura atta a valutare la conformità equivalente di un prodotto nel caso in cui il fabbricante non si sia assunto gli obblighi inerenti la certificazione CE del prodotto. Con il predetto modulo uno dei soggetti previsti dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 18 del presente schema di decreto legislativo, che immettono il prodotto sul mercato o in servizio, si assume la responsabilità della conformità equivalente del prodotto.

L'Allegato XII dello schema di decreto legislativo è stato redatto trasponendo quanto riportato nell'Allegato V della Direttiva 2013/53.

Allegato XIII (valutazione della qualità della costruzione per quanto riguarda le emissioni di gas di scarico ed acustiche): contiene la trasposizione del contenuto di cui all'Allegato VII della direttiva. Trattasi del metodo statistico adottato su un campione di motori per ogni famiglia di motori in base al quale la produzione di serie è considerata conforme.

Allegato XIV (dichiarazione di conformità CE): contiene la trasposizione del contenuto di cui all'Allegato IV della direttiva. La dichiarazione di conformità è il documento con cui il fabbricante garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che il prodotto descritto è conforme alle disposizioni contenute nella presente schema di decreto legislativo.

Allegato XV (dichiarazione del fabbricante o dell'importatore di unità da diporto parzialmente completate): contiene la trasposizione del contenuto di cui all'Allegato III della direttiva. Essa stabilisce gli elementi da inserire nella dichiarazione in oggetto al fine di dichiarare la conformità dell'unità da diporto in una determinata fase della sua costruzione.

Allegato XVI (documentazione tecnica): contiene la trasposizione del contenuto dell'Allegato IX della direttiva. L'allegato in questione stabilisce la composizione della documentazione tecnica richiamata all'articolo 6, 2° comma e all'art. 24 del presente schema di decreto legislativo.

Allegato XVII (Conformità al tipo basata sul controllo interno sulla produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale): contiene la trasposizione di quanto contenuto al Modulo C1 della Decisione 768/2008/CE. L'Allegato in questione è stato adeguato alla Direttiva 2013/53/UE secondo quanto disposto nell'art. 24, 3° comma della Direttiva stessa, eliminando dal testo il riferimento alla possibilità di ricorrere ad Organismi interni accreditati. L'Allegato XVII è richiamato nell'art. 20, 1° comma, lettera b), punto 2 dell'articolato.

Amministrazione proponente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Titolo: Schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva 2013/53/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la Direttiva 94/25/CE.

Referente: Ufficio legislativo - dott. Agostino Petrillo 06 44122325

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il decreto legislativo in esame costituisce attuazione dell'obbligo di recepimento, entro il 18 gennaio 2016, della direttiva 2013/53/UE, obbligo derivante per l'Amministrazione dalla delega di cui alla Legge di delegazione europea 2014. In violazione di tale obbligo è previsto da parte della Commissione europea l'avvio di procedura di infrazione.

Il Decreto in questione provvedendo al recepimento della Direttiva 2013/53/UE, tenderà tra l'altro ad armonizzare, in un unico provvedimento, le varie modifiche introdotte da precedenti Direttive via via susseguitesi nel settore diportistico, stabilendo i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei prodotti e le norme sulla loro libera circolazione nell'Unione europea.

2. Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro della normativa ordinamentale è costituito dalle seguenti disposizioni:

- regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante il codice della navigazione;
- decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (parte navigazione marittima);
- legge 8 luglio 2003, n. 172, e successive modificazioni, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico;
- decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ed in particolare l'articolo 65, secondo cui il Ministero dei trasporti, di concerto con le amministrazioni interessate, adotta il regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto;
- decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 recante Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti.

Le disposizioni previste dal Decreto modificano e aggiornano, in aderenza alla direttiva oggetto di recepimento il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto.

4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali, né con altre disposizioni vigenti.

5. Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento è stato predisposto nel rispetto della ripartizione delle competenze legislative, delineate dall'articolo 117 della Costituzione, fra Stato e Regioni e nel rispetto delle attribuzioni degli enti locali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento normativo riguarda aspetti attinenti l'esclusiva competenza statale e non invade le funzioni attribuite alle regioni e agli enti locali.

6. Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7. Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate.

8. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

La legge 7 ottobre 2015, n. 167 recante delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto, prevede all'articolo 1, comma 2, lettera bb) l'adeguamento del codice della nautica da diporto (Decreto legislativo n. 171 del 2015) alla direttiva 2013/53/UE oggetto del presente decreto di recepimento.

9. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

PARTE II. Contesto normativo comunitario ed internazionale.

10. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Lo schema che si propone è compatibile con l'ordinamento comunitario in quanto deriva dal recepimento della direttiva n. 2013/53/UE.

11. Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti l'intervento.

12. Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

La normativa recata dal disegno di legge in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia delle Comunità Europee relativamente ad analogo oggetto.

14. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta che vi siano pendenti dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo giudizi nelle medesime o analoghe materie.

15. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Allo stato, la normativa italiana risulta in linea con quella adottata dagli altri Stati membri.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non si introducono nuove definizioni normative. Nell'ambito della categoria unica delle imbarcazioni da diporto, prevista dalla Direttiva e costituente l'ambito di applicazione della stessa, si individuano ulteriori sottocategorie ma sempre nel rispetto delle definizioni tecniche già presenti nell'ordinamento italiano.

2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

La verifica dei riferimenti normativi contenuti nello schema di provvedimento normativo è stata effettuata con esito positivo.

3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Il provvedimento in esame fa ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

E' prevista l'abrogazione di alcuni articoli del decreto legislativo 8 luglio 2005, n. 171 (codice della nautica da diporto) e dei relativi allegati allo stesso decreto legislativo n. 171 del 2005.

5. Individuazioni di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

La legge 7 ottobre 2015, n. 167 reca delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto, prevede, vedasi precedente parte I, punto 8, all'articolo 2, lettera bb) l'adeguamento del codice della nautica da diporto (Decreto legislativo n. 171 del 2015) alla direttiva 2013/53/UE oggetto del presente decreto di recepimento.

7. Indicazione di eventuali atti successivi attuativi, verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'intervento normativo in esame prevede, all'art. 31, comma 3, che Il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Decreto interministeriale da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Decreto legislativo, stabiliscano le modalità ed i criteri per il rilascio dell'autorizzazione nei confronti degli Organismi che vogliano essere autorizzati ad espletare le procedure di valutazione di conformità delle imbarcazioni da Diporto. All'articolo 39, comma 2, si prevede che le amministrazioni vigilanti, con Decreto da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento oggetto del presente relazione, stabiliscano le modalità ed i criteri di svolgimento della vigilanza sul mercato ed il controllo sui prodotti.

8. Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati informativi già in possesso dell'Amministrazione proponente e non è stato necessario commissionare l'acquisizione di ulteriori dati statistici o informativi.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)
(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013)

Amministrazione coproponente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Titolo: Schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva 2013/53/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la Direttiva 94/25/CE.

Referente: Ufficio legislativo - dott. Agostino Petrillo - 06 44122325

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

Il decreto legislativo, composto da quarantotto articoli e sedici allegati, attua nell'ordinamento giuridico nazionale la direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 Novembre 2013 relativa alle unità da diporto e che abroga la direttiva 94/25/CE.

A) la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate:

Il decreto attua il recepimento all'interno dell'ordinamento nazionale della Direttiva citata, stabilendo i requisiti per la progettazione e la fabbricazione delle unità da diporto, le norme sulla loro libera circolazione nel mercato, un sistema di responsabilità a carico dei fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori. In questo modo classificando in maniera chiara tutti i soggetti che intervengono nel ciclo di immissione in commercio delle unità da diporto si distingue chiaramente tra il fabbricante e gli operatori successivi nella catena di distribuzione, individuandone chiaramente i ruoli e le responsabilità. Il provvedimento è finalizzato, altresì, all'ampliamento dell'ambito di applicazione della normativa di settore, estendendola, anche per quanto concerne la valutazione di conformità post-costruzione, alle moto d'acqua destinate ad attività sportive e ricreative e confermandone l'esclusione con riferimento ai mezzi anfibi e ad alcuni tipi di canoe e kaiak. Con il provvedimento vengono previsti, altresì, requisiti stringenti di protezione ambientale, adottando limiti di emissione di gas di scarico dei motori delle unità da diporto (CO², HC, NO_x e particolato) e limiti di rumorosità per i motori di propulsione, sia ad accensione spontanea che ad accensione comandata. Inoltre, viene ribadita l'efficacia del principio di presunzione di conformità dei prodotti immessi in commercio all'interno della U.E. disciplinando i criteri per l'apposizione della marcatura CE e disciplinando il potere di vigilanza sul mercato attribuito alle Autorità nazionali prevedendo norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazioni del Decreto. Le disposizioni introdotte dal decreto in esame e relative ad un maggior rigore in termini di emissioni gassose ed acustiche rispondono anche alla ratio di consentire una crescita sul mercato statunitense della costruzione di unità da diporto "made in Italy". Infatti l'obiettivo della direttiva è proprio quello di garantire un elevato livello di protezione della salute, della sicurezza umana e di protezione dell'ambiente, tale da avere riflessi anche per la competitività del sistema Paese Italia. Un aumento degli standards qualitativi ambientali, infatti, da parte delle imprese costruttrici italiane contribuirà ad accrescere le esportazioni nel mercato statunitense. L'Italia può vantare il 21,7% delle esportazioni totali della nautica mondiale, ovvero più di una barca ogni cinque è "made in Italy". Tengono il passo della produzione nazionale, ma seguendo ad una certa distanza, gli Stati Uniti e la Germania, mentre sotto di un altro gradino si trovano il Regno Unito e la Francia. Quello della nautica da diporto è un settore economico che, anche in congiuntura con la crisi internazionale, ha fatto registrare sensibili flessioni delle economie legate agli specifici indotti, a favore di aree europee in cui vigono standard regolamentari caratterizzati da sistemi di burocrazia più snella. L'ambito entro il quale troverà applicazione il provvedimento normativo in esame, interessa, secondo i dati relativi all'anno 2014 pubblicati dalla UCINA (Unione Nazionale Cantieri Industrie Nautiche Affini) un fatturato pari a 1.315.360.000 €. Si rileva come il settore nautico sia stato interessato negli ultimi

anni da politiche fiscali che hanno spinto circa 40mila diportisti a lasciare i porti italiani nel periodo 2011-2013 (tassa di stazionamento). Recentemente un aiuto al settore è arrivato grazie alla misura relativa alla riduzione dell'Iva al 10% per i posti barca dedicati al transito. In sintesi: per ogni 3,8 barche si crea un posto di lavoro; per ogni addetto alla costruzione si creano 6,5 posti di lavoro nell'indotto. Dobbiamo considerare, inoltre, che i diportisti sono tra i "turisti" più interessanti per spesa giornaliera distribuita sul territorio, che arriva a superare i cento euro pro capite al giorno. Il contributo al Pil del turismo nautico è di 1,5 miliardi.

Tutti i dati che seguono sono disponibili in rete presso il seguente indirizzo di posta elettronica a cura della UCINA:

<http://www.lanauticaincifre.it/pubblicazioni/?authkey=cfd208495d565ef66e7dff9f98764da0365f386df33ac090e78baca9788b076&id=16>


Il fatturato della cantieristica italiana per l'anno 2014 è pari a € 1.333.770.000, di cui €1.315.360.000 derivanti da produzione nazionale (99%) e € 18.410.000 ascrivibili alle vendite di prodotti importati (1%). La produzione nazionale è stata venduta per il 93% (€ 1.229.270) sui mercati esteri, con una prevalenza verso i paesi extraeuropei (79%), mentre per il restante 7% (€ 86.090.000) è stata collocata sul mercato italiano. Per quanto riguarda le importazioni, il fatturato deriva in prevalenza da imbarcazioni provenienti da paesi europei (73%), mentre il valore delle importazioni da paesi extra UE rappresenta il 27% del totale (rispettivamente € 13.450.000 e € 4.960.000). La maggior parte di unità da diporto importate è stata successivamente collocata sul mercato italiano (€ 11.520.000, pari al 63%), mentre il 37% (€ 6.890.000) di fatturato deriva da unità riesportate. Considerando produzione nazionale ed importazione di unità da diporto congiuntamente, si può notare come la maggior parte del fatturato (93%) sia destinata all'estero, per un valore di € 1.236.160.000. La quota di fatturato derivante da imbarcazioni vendute in Italia ammonta invece a € 97.610.000, pari al 7% del totale. Si evidenzia, inoltre, come la produzione nazionale sia particolarmente rilevante per le unità da diporto, mentre sia marginale nel campo dei motori. La tabella seguente espone i valori di fatturato della cantieristica in termini assoluti, in euro, e in valori percentuali. I dati sono frutto di elaborazione di questionari UCINA, arrotondati alle decine di migliaia di euro. Nello specifico si riporta di seguito la tabella dove viene esattamente specificato il valore in € della produzione nazionale in materia di costruzione di unità da diporto suddiviso a seconda se la produzione venga destinata al mercato nazionale oppure all'esportazione. Dall'esame della tabella emerge come all'interno del mercato italiano una rilevante quota parte è occupata dalle importazioni di unità da diporto da paesi UE ed extra UE, si evince, pertanto, che vi sono ancora margini per far crescere la produzione nazionale sia verso mercati interni che esteri.

	Valori in €	Valori %
sul mercato nazionale (a)	86.090.000	7%
per esportazione (b)	1.229.270.000	93%
di cui verso Paesi UE	256.370.000	21%
di cui verso Paesi extra UE	972.900.000	79%
provenienti dai Paesi UE	13.450.000	73%
provenienti da Paesi extra UE	4.960.000	27%
vendute in Italia (c)	11.520.000	63%
vendute all'estero (d)	6.890.000	37%
destinazione finale all'estero (b+d)	1.236.160.000	93%
destinazione finale Italia (a+c)	97.610.000	7%

La sempre maggiore importanza dell'export rispetto alle vendite sul mercato nazionale che caratterizza la ripartizione della produzione italiana è ben rappresentata dal grafico seguente, che mostra come la forbice tra queste due grandezze abbia conosciuto un forte aumento negli ultimi anni, per appiattirsi nel 2014 sulla ripartizione del 2013: i prodotti dell'industria italiana sono

infatti collocati per il 93% sui mercati internazionali e per il 7% nel mercato interno. Il settore della cantieristica rappresenta la parte costitutiva e fondamentale della produzione nazionale dell'industria della nautica da diporto. Indubbiamente la Direttiva, imponendo dei limiti di emissione ma anche dei sistemi di controllo e certificazione più rigorosi, presenta alcune criticità per le imprese di dimensioni minori, che costituiscono, peraltro, il tessuto principale della Nautica da Diporto nazionale e che dovranno affrontare nuovi costi per adeguarsi alle più stringenti disposizioni. Si sottolinea, a tale proposito, che i lavori di elaborazione della nuova Direttiva, avvenuti dal 2007 in poi, hanno visto la costante partecipazione delle PMI, in particolare italiane. A seguito di tale ampia concertazione la Commissione europea ha accolto le esigenze rappresentate dalle PMI, inserendo al 2° comma dell'art. 55 della Direttiva, recepito nel 2° comma dell'art. 46 della Bozza di Decreto legislativo, un disposto normativo sulla base del quale è riconosciuto alle PMI un periodo più ampio, fino al 17 gennaio 2020, per adattare i propri prodotti alle nuove soglie.


Fig 1.1e Cantieristica italiana: ripartizione della produzione nazionale tra vendite in Italia e all'estero 2008/2014, valori %



Nella tabella seguente sono riportati i valori scomposti dei fatturati relativi al periodo 2008-2014 e un confronto sulla variazione percentuale dei valori relativi agli ultimi due anni, al fine di rendere evidente la performance dell'industria analizzata nel 2014. Il fatturato totale della cantieristica nel 2014, pari a € 1.333.770.000, fa registrare un aumento dell'1,9% rispetto all'anno precedente. Analizzando i dati parziali, si può osservare come la produzione nazionale per il mercato nazionale subisca una perdita del 4,6%, attestandosi poco sopra gli 86 milioni di euro. Tale diminuzione è più che compensata dalla produzione esportata, che cresce del 2,7%, facendo sì che il valore complessivo della produzione nazionale presenti un aumento del 2,2%. Il fatturato derivante dalla vendita di prodotti importati registra una perdita in termini percentuali (- 13,2%), anche se il dato è meno rilevante in termini assoluti. Il saldo export-import è positivo e in crescita, a conferma della vocazione esportatrice della cantieristica italiana.

Anno	Produzione nazionale per il mercato nazionale (a)	Produzione nazionale per export (b)	Produzione nazionale (a+b)	Importazioni (c)	Saldo Export-Import	Fatturato globale (a+b+c)
2008	1.508.250.000	1.855.740.000	3.363.990.000	457.980.000	1.397.760.000	3.821.970.000
2009	1.055.070.000	1.476.020.000	2.531.090.000	222.710.000	1.253.310.000	2.753.800.000
2010	616.730.000	1.263.420.000	1.880.150.000	125.890.000	1.137.530.000	2.006.040.000
2011	413.780.000	1.546.900.000	1.960.680.000	86.250.000	1.460.650.000	2.046.930.000
2012	176.490.000	1.088.170.000	1.264.660.000	32.160.000	1.056.010.000	1.296.820.000
2013	90.200.000	1.196.970.000	1.287.170.000	21.200.000	1.175.770.000	1.308.370.000
2014	86.090.000	1.229.270.000	1.315.360.000	18.410.000	1.210.860.000	1.333.770.000



Osservando la tabella seguente è possibile evincere il dato relativo ai cosiddetti addetti del settore nautico diviso nelle sue componenti.



Il numero di addetti effettivi sale così a 17.590 (contro 17.414 dell'anno passato), di cui la metà impiegati nel comparto della produzione di unità da diporto. Il numero di dipendenti risulta complessivamente stabile con dinamiche simili per i quattro sottosettori. Per quanto concerne l'aspetto produttivo del comparto delle unità da diporto, secondo i dati prodotti dall'UCINA, come riportato nella seguente tabella, la Lombardia è la regione con il maggior numero di aziende (oltre un quinto) ed è quinta per numero di addetti. La seconda posizione in termini di aziende presenti sul territorio è occupata dalla Sicilia, regione tuttavia soltanto ottava in termini di addetti. Segue la Liguria che ospita nel suo territorio una percentuale di aziende doppia rispetto alla percentuale del numero di addetti, a testimonianza della maggiore diffusione di piccole imprese. Situazione inversa si riscontra invece in Emilia Romagna (prima tra le regioni per numero di addetti con circa un terzo del totale) e in Piemonte ove le aziende a carattere industriale sono maggiormente diffuse. Infatti per tali regioni le percentuali relative al numero di addetti sono di molto superiori a quelle relative al numero di aziende.

Comparto delle unità da diporto: distribuzione percentuale del numero di aziende e di addetti per regione, anno 2014

Regione	Aziende	Addetti
Lombardia	22,12%	6,12%
Sicilia	16,35%	3,46%
Liguria	10,58%	4,83%
Toscana	10,58%	23,80%
Campania	8,65%	6,54%
Emilia Romagna	4,81%	31,86%
Lazio	4,81%	0,37%
Veneto	4,81%	1,00%
Piemonte	3,85%	14,66%
Calabria	2,88%	0,98%
Friuli Venezia Giulia	2,88%	5,43%
Marche	2,88%	0,62%
Sardegna	2,88%	0,10%
Puglia	1,92%	0,23%




Nel grafico seguente è riportata la suddivisione delle imprese esaminate in base all'appartenenza alle categorie delle micro-imprese, piccole imprese o medie imprese. I parametri per attribuire l'appartenenza di una impresa alle categorie suddette, stabiliti dalla raccomandazione 2003/361 della commissione Europea, del 6 maggio 2003, sono i seguenti:

- per la microimpresa: < di 10 occupati e fatturato annuo non superiore a 2 milioni di €;
- piccola impresa: < di 50 occupati e fatturato annuo non superiore a 10 milioni di €;
- media impresa: < di 250 occupati e fatturato annuo non superiore a 50 milioni di €.

Come si evince dal grafico seguente soltanto il 2% delle aziende prese in esame non appartengono alla categoria delle Piccole e Medie Imprese (PMI). All'interno delle aziende classificabili come

PMI, oltre il 40% sono microimprese e piccole imprese.

Questa analisi consente di valutare che le aziende del settore nautico sono quasi totalmente PMI e che la quota delle microimprese è piuttosto rilevante. Indubbiamente il Decreto imponendo dei limiti di controllo e certificazione più rigorosi presenta criticità per le imprese minori che costituiscono in nerbo della costruzione e progettazione di unità da diporto, ma queste criticità vengono superate dalla concreta certezza di aumentare l'export verso quei mercati che adottano severe politiche in materia di tutela ambientale, come sopra si è avuto modo di evidenziare, atteso che la produzione nazionale è in una quota rilevantissima destinata ai mercati esteri. Si evidenzia, inoltre, come il mancato adeguamento alle più stringenti norme in materia di protezione ambientale in un lungo periodo economico comporterà per le PMI la perdita di quote rilevanti di mercato a vantaggio di produzioni più evolute. Pertanto la mancata ottemperanza a tali norme di protezione ambientale comporterà l'esposizione della produzione nazionale alla concorrenza di paesi terzi con ricadute svantaggiose su tutto l'indotto del diporto nautico.




La tabella seguente rappresenta gli occupati nell'anno 2014 nel settore nautico.

comparti	dipendenti	addetti esterni	di cui: addetti esterni in esclusiva	% add. est. in esclusiva su tot addetti est.	dipendenti + add. esterni	n° medio mesi di utilizzo addetti ester.	% utilizzo per + di 11 mesi all'anno	% utilizzo per + di 6 mesi all'anno
Manutenzione Rimessaggio e Riparazione	2.250	430	150	35%	2.680	6	10%	80%
Cantieristica	8.030	1.160	420	36%	9.190	8	55%	75%
Accessori e Componenti	5.550	180	80	44%	5.730	9	70%	80%
Motori	570	60	60	100%	630	12	100%	100%

I lavoratori dipendenti per il settore nautico complessivamente ammontano a 16.400 unità (contro le 16.293 unità dell'anno precedente), suddivise in 8.030 nel settore della cantieristica, 5.550 nel settore degli accessori e componenti nautici, 570 nel comparto dei motori e 2.250 nel campo del refitting, riparazione e rimessaggio. Gli addetti esterni nel settore della nautica ammontano complessivamente a 1.830 unità (contro le 1.786 unità dell'anno precedente), di cui 1.160 nella cantieristica, 180 nel campo degli accessori e componenti nautici, 60 nel comparto dei motori e 430 nel settore del refitting, riparazione e rimessaggio. Gli addetti esterni in media lavorano presso le imprese per un periodo di tempo pari a circa 8 mesi. Degli addetti esterni, il

49% lavora presso le imprese per un periodo di 11 o 12 mesi, mentre il 77% vi lavora per un periodo comunque maggiore di 6 mesi. Il numero degli addetti esterni in esclusiva, che prestano il proprio lavoro presso un'unica impresa, è cresciuto rispetto all'anno precedente, passando da 687 a 710 unità. La ripartizione di dipendenti e addetti esterni nel settore nautico è presentata graficamente nei seguenti grafici.



Dall'esame dei due grafici emerge come il primo comparto per numero di addetti, sia dipendenti sia esterni, sia quello della cantieristica, e il settore caratterizzato dal minore impiego di risorse umane sia quello dei motori; questo è comprensibile, sia alla luce del fatturato dei due comparti, sia considerando come la maggior parte dei motori venduti dalle imprese italiane sia di importazione, con conseguente minore necessità di manodopera. Diversa invece la ripartizione di dipendenti e addetti esterni nei comparti degli accessori nautici e dei servizi di refitting, rimessaggio e riparazione: mentre il primo settore è caratterizzato da una certa stabilità dei rapporti di lavoro (il 34% del totale dei dipendenti, solo il 10% degli addetti indiretti), il secondo impiega il 14% dei dipendenti e il 24% degli addetti esterni; si tratta di percentuali cospicue, che confermano che si tratta di un settore con alta densità di manodopera, e caratterizzato da picchi di lavoro che giustificano assunzioni discontinue e per periodi di tempo limitati.

L'adozione di provvedimenti persegue, altresì, l'obiettivo di introdurre semplificazioni, correttivi e strumenti agili di controllo che incentivino positivamente le dinamiche concorrenziali di mercato e, al contempo, rafforzino sia la tutela degli interessi di ordine pubblico sia la tutela degli interessi economici di tutti gli operatori del settore. E ciò attraverso:

- l'adeguamento a più stringenti norme di protezione ambientale in materia di immissioni nocive in ambienti atmosferici, acquatici ed in campo di inquinamento acustico. Tale adeguamento è, anche, finalizzato alla necessità per la produzione nazionale di rimanere competitiva sui mercati internazionali atteso che la produzione nazionale è destinata per la maggior parte ai mercati esteri. Le forme di inquinamento sopra descritte sono particolarmente avvertite nel

nostro Paese e gravano in ultima analisi sul sistema sanitario nazionale. Per tale motivazione vi saranno benefici effetti innanzitutto sulla salute dei cittadini;

- l'istituzione di uno specifico procedimento per l'apposizione della marchiatura CE, con attribuzione di specifici compiti in capo agli organismi deputati alla valutazione di conformità. La marchiatura CE è la dichiarazione obbligatoria, rilasciata dal fabbricante di un prodotto regolamentato nell'unione europea, che il prodotto è conforme ai requisiti di sicurezza previsti. Tale marchiatura ha inteso rimuovere le barriere alla libera circolazione dei prodotti all'interno del Mercato Unico Europeo determinate dai diversi sistemi di qualificazione dei prodotti contenuti nelle Legislazioni nazionali riferibili ai singoli stati membri. La procedura in questione assicura che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali in materia di salute e sicurezza del consumatore e costituisce un valido impedimento a che siano collocati sul mercato europeo prodotti provenienti da paesi terzi non conformi ai citati requisiti. Questa procedura consentirà di realizzare un sistema di sicurezza globale della navigazione, nel campo del diporto nautico, in quanto le nuove unità che saranno immesse sul mercato avranno standards qualitativi elevati nel campo della sicurezza. Si segnala, infatti, a titolo esemplificativo, come le nuove unità saranno più resistenti in caso di condizioni meteorologiche avverse, oppure in caso di sinistro in mare consentiranno una maggiore protezione per gli utilizzatori;
- uno snellimento delle procedure di carattere burocratico relative al settore. In particolare, l'intervento regolatorio consentirà alle Amministrazioni competenti di implementare le procedure con maggiore celerità, essendo individuate precisamente le singole attribuzioni e compiti specifici. Con lo schema di provvedimento, si ottiene l'esatta individuazione e precisazione di quelli che sono gli obblighi giuridici facenti capo a tutti i soggetti che intervengono nell'immissione in commercio delle unità da diporto quali fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori. In questo modo, così, effetti benefici si ripercuoteranno sull'attività di vigilanza esercitata dalle Autorità competenti, non sussistendo dubbi sugli obblighi e le responsabilità gravanti su tutti i soggetti che intervengono nel ciclo produttivo. Con l'intervento viene chiarita, altresì, la competenza delle Capitanerie di Porto a ricevere i rapporti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 in caso di illeciti amministrativi compiuti in materia di costruzione e progettazione di unità da diporto;
- l'esatta specificazione dei soggetti cui istituzionalmente è demandata la vigilanza sul mercato ed il controllo dei prodotti (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero dello sviluppo economico). Questa individuazione precisa delle Autorità competenti contribuirà anche ad avere una regolamentazione del mercato più corretta, non minata da fenomeni di dumping costruttivo. Infatti, la produzione di qualità delle unità da diporto consentirà di rendere più competitivo il sistema Paese, in quanto consentirà la creazione di esternalità economiche positive sia riguardo alla quantità dell'output prodotto, nonché riguardo alla qualità dello stesso. I consumatori dei Paesi terzi, infatti, saranno attratti dall'acquistare e/o importare i prodotti italiani, in quanto gli stessi avranno un maggiore coefficiente di qualità. Ciò comporterà una preferenza nella scelta degli utilizzatori dei prodotti italiani rispetto ai prodotti degli altri Paesi, che avranno tecnologie più inquinanti e più obsolete.
- lo sviluppo di un sistema di interscambio di informazioni tra le Autorità di vigilanza del mercato dei Paesi Membri, finalizzato a rendere omogenei i criteri di intervento;
- l'affievolimento delle criticità relative alla produzione e commercializzazione per le piccole e medie imprese attraverso una possibile logica di decentramento produttivo nell'ambito dei distretti industriali di riferimento. Le elevate competenze che si dovranno sviluppare per la costruzione di unità da diporto qualitativamente migliori consentiranno il verificarsi di un volano produttivo positivo per tutte le piccole e medie imprese territorializzate nell'ambito di un unico distretto produttivo, sistema che costituisce il tessuto connettivo della politica industriale del Paese dalla fine degli anni 70'. Si avrà, infatti, un moltiplicatore delle energie economiche presenti nei distretti industriali caratterizzati dalla cantieristica che entrerà in funzione anche grazie allo scambio informativo tra imprese, una maggiore interazione tra la formazione ed il lavoro, nonché una maggiore e sana concorrenza verso la qualità più alta tra le piccole e medie imprese.

B) l'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo;

- **(di lungo periodo)** Scopo fondamentale e generale della normativa in questione è la tutela della salute dei cittadini dell'Unione e, più direttamente, dei diportisti, che potranno fruire di imbarcazioni più sicure, sotto il profilo del rispetto degli standard qualitativi in materia di progettazione e costruzione, nonché meno inquinanti, sia in termini di emissioni acustiche che di gas di scarico, il tutto con possibili vantaggi anche per l'ecosistema ambientale e quello marino in particolare.
- **(di medio periodo)** nel medio periodo, la normativa mira a consentire un deciso miglioramento dei dati concernenti la produzione e, più specificamente, delle esportazioni verso i mercati ove già vigono disposizioni normative più rigorose in materia costruttiva e di inquinamento acustico-ambientale. Ulteriore obiettivo specifico, come corollario del più ampio principio di tutela ecologica/ambientale, è la diminuzione dell'inquinamento in aree ad elevata densità di unità da diporto (aree portuali, area ad elevata presenza turistica ed aree protette).
- **(di breve periodo)** nel breve periodo la normativa adottanda dovrebbe garantire una produzione nautica più sicura e performante nonché una semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di vigilanza del mercato e degli organismi notificati.

L'obiettivo è quello di garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza nel settore di riferimento, al fine di tutelare la sicurezza e l'incolumità umana nonché l'integrità dell'ambiente marino.

L'analisi delle variazioni dei dati indicati nella precedente lettera A), osservate successivamente all'entrata in vigore del presente intervento normativo, potrà costituire un valido indicatore di interesse.

In generale anche la diminuzione dei posti barca liberi o la creazione di nuovi posti barca, potrà rappresentare un ulteriore indicatore degli auspicati positivi effetti dell'intervento, in termini di aumento di unità con conseguente occupazione di posti barca altrimenti lasciati liberi.

Il decreto, che rispetta i principi di sussidiarietà e proporzionalità, origina inoltre dalla necessità di assicurare anche al settore della nautica nuove procedure, tenendo conto delle esigenze riconducibili agli interessi degli operatori del settore e dei diportisti in termini di miglioramento di protezione e tutela del consumatore.

C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR;

Gli indicatori del grado di raggiungimento degli obiettivi saranno costituiti principalmente da:

- aumento degli occupati nell'indotto nautico globalmente considerato nel suo insieme;
- incremento del numero delle PMI di settore ad elevato standard tecnologico;
- diminuzione del numero delle PMI di settore a basso standard tecnologico;
- numero immatricolazioni delle unità da diporto derivanti da nuove costruzioni;
- numero delle irregolarità e delle frodi accertate in materia di progettazione e costruzione di unità da diporto;
- numero di ordinanze di ingiunzione emesse dalle Capitanerie di Porto, ai sensi della Legge 24 Novembre 1981, n. 689, in materia di progettazione e costruzione di unità da diporto;
- importo complessivo delle somme introitate dalle casse dello Stato nei casi di accertate condotte contra legem;
- grado di soddisfazione del consumatore finale rilevabile a mezzo di questionari sulla progettazione e costruzione delle unità da diporto;
- analisi dati e statistiche inerenti l'andamento generale del settore del diporto nautico in materia di nuove immatricolazioni di unità di nuova costruzione;

- aumento della produzione nazionale destinata sia ai mercati esteri che a quello interno;
- aumento degli occupati nell'indotto nautico globalmente considerato nel suo insieme;
- numero dei ricorsi afferenti alle pratiche amministrative;
- diminuzione del numero di pratiche amministrative svolte da agenzie marittime rispetto a quelle curate direttamente dai soggetti utilizzatori;
- diminuzione delle immissioni di gas nocivi e di polveri sottili;
- diminuzione delle segnalazioni di inquinamento dettate da sversamento in mare;
- diminuzioni degli interventi delle Autorità marittime in campo ambientale marino.

I dati esistenti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo costituiranno un valido indicatore per valutare l'incremento ed il soddisfacimento dell'utenza quale consumatore finale del prodotto immesso in commercio.

D) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatari diretti delle emanande disposizioni sono il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella sua articolazione centrali e periferiche ed il Ministero dello sviluppo economico nelle sue articolazioni centrali e periferiche. Inoltre, importanti destinatari dei principali effetti dell'intervento normativo sono l'utenza diportistica nella sua generalità, l'Unione Nazionale dei Cantieri e delle Industrie Nautiche ed Affini (UCINA), l'Associazione Italiana Leasing (ASSILEA). Altri destinatari diretti saranno anche gli organismi notificati che operano nel settore della nautica da diporto e specificatamente la S.r.l. ANCCP, la S.r.l. ANS, la S.r.l. ENAVE, la S.p.a. Istituto Giordano, la S.r.l. Quality & Security, la S.p.a. RINA SERVICES e la S.r.l. UDICER NAUTITEST. Ma i destinatari diretti saranno sicuramente i consumatori finali del bene "unità da diporto" prodotto, le imprese di settore destinate alla produzione di unità da diporto ed, in ultimo, i cittadini tutti che beneficeranno di beni in circolazione (unità da diporto) maggiormente rispettosi dell'ambiente circostante. I cittadini dell'Unione e, in particolare i diportisti, beneficeranno di imbarcazioni da diporto caratterizzate da maggiori standard qualitativi, volti anche a tutelare la salute mediante una riduzione delle emissioni acustiche e di quelle gassose. Il miglioramento delle emissioni di gas produrrà un minor impatto ambientale, a tutto beneficio dell'ecosistema marino e, quindi, sempre della salute dei cittadini, con benefici effetti, pertanto, anche sul bilancio del servizio Sanitario Nazionale.

Va anche detto che la puntuale individuazione dei soggetti cui imputare le responsabilità in materia di costruzione, progettazione e certificazione delle Unità da diporto, garantisce una maggior tutela del consumatore eventualmente danneggiato dal mancato rispetto nelle normative in esame.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Al fine dell'acquisizione degli elementi tecnici necessari alla predisposizione del decreto legislativo sono state interessate le strutture tecniche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Dipartimento per i trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici, Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto) e del Ministero dello sviluppo economico (Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica).

Presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato istituito un Gruppo di lavoro, costituito da Funzionari di detto Dicastero, il quale ha progressivamente elaborato una bozza di trasposizione della Direttiva 2013/53/UE. In tal senso sono state indette 15 riunioni nel corso del 2014 e del 2015, durante le quali sono state approvate e messe a punto le versioni di lavoro della bozza. Durante questa fase sono stati discussi ed analizzati gli articoli contenuti nel testo della Direttiva 2013/53/UE e si è provveduto ad inserire la loro trasposizione all'interno della bozza.

Durante i lavori sono stati informati i vari portatori di interessi, anche per mezzo di riunioni, i quali sono stati invitati ad apportare eventuali contributi. In tale contesto si è tenuto conto anche

dei contributi di UCINA, organizzazione di riferimento del sistema confindustriale per il comparto della nautica da diporto, cui aderiscono le associazioni imprenditoriali interessate per i settori di rispettiva competenza, la quale si è fatta portavoce anche degli interessi delle associazioni che aderiscono all'Unione stessa), nonché dell'Associazione Italiana Leasing (ASSILEA) e degli Organismi Notificati che operano nel settore nazionale della Nautica da diporto.

Sono stati infine tenuti costanti contatti con l'altra Amministrazione interessata, ovvero il Ministero dello Sviluppo Economico, con la quale sono state tenute svariate riunioni nella fase finale di stesura della Bozza. Le strutture del MISE coinvolte sono state le seguenti:

- Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica – Divisione XIII, per quanto attiene le parti del provvedimento normativo relativo alle procedure relative alla Marcatura CE dei prodotti ed alla vigilanza del mercato;
- Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica – Divisione XIV, per quanto attiene le parti del provvedimento normativo relativo alle procedure di autorizzazione, notifica e vigilanza sugli Organismi Notificati;

La scelta dell'intervento normativo, dunque, è scaturita a seguito di un costruttivo ed intenso confronto con le strutture tecniche del Ministero su citate, tenuto conto degli interessi delle categorie interessate.

In conclusione il testo dell'intervento normativo proposto è stato ampiamente condiviso dalle parti.

Pertanto, il testo dello schema di decreto legislativo in esame costituisce una sintesi condivisa delle analisi e del confronto svolto da tutte le parti interessate partecipanti al predetto tavolo tecnico.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione zero lascerebbe in vita delle regole per la commercializzazione delle unità da diporto obsolete in quanto riferite alla Direttiva 94/25/CE in fase di abrogazione. Tali regole, tra l'altro, non consentono una chiara attribuzione delle responsabilità nella fase della costruzione delle unità da diporto e spesso sono indicate tra le concause della flessione del settore della nautica deducibile dai dati degli ultimi anni su citati.

Dal punto di vista della sicurezza, inoltre, l'opzione zero renderebbe impossibile l'adeguamento a nuovi e più efficaci standard mantenendo in vita un impianto normativo non più in linea con la legislazione europea di settore e conseguentemente anacronistico.

In ogni caso la mancata attuazione della direttiva oggetto della presente relazione, esporrebbe l'Italia ad una procedura di infrazione da parte della Commissione europea.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

La legislazione europea di riferimento non ammette margini di discrezionalità.

Nel corso delle consultazioni nell'ambito delle Amministrazioni, è comunque emerso che la disciplina individuata è l'unica opzione effettivamente praticabile per conseguire adeguati livelli di certezza in materia di attribuzione di responsabilità nella fase della costruzione delle unità da diporto e al fine di incrementare la protezione dell'ambiente marino, non sussistendo alternative all'intervento normativo. Opzioni alternative, cioè diverse da quella adottata, non avrebbero ugualmente consentito il conseguimento degli obiettivi attesi in termini di miglioramento dei sistemi di progettazione ed immissione nel mercato delle unità da diporto anche ai fini della sicurezza in mare e della tutela ambientale. Anche all'esito dell'istruttoria tecnica avviata dai Ministeri proponenti in collaborazione con tutte le altre amministrazioni interessate e coordinata dalla Presidenza del Consiglio, nonché tenuto conto delle consultazioni avvenute in fase ascendente è stato valutato che l'intervento normativo era l'unico in grado di conseguire gli obiettivi sopraindicati, la protezione dell'ambiente, la prevenzione dell'inquinamento e la promozione dell'efficienza del mercato del settore diportistico. Pertanto, considerato il quadro della direttiva che caratterizza l'intervento, nella elaborazione del provvedimento sono state prese

in considerazione in modo convergente le fattispecie ivi previste che insieme, quindi, non più quali opzioni alternative ma integrate, consentono il conseguimento degli obiettivi di cui alla sezione 1b.

In definitiva, l'intervento regolatorio si limita a recepire le disposizioni della direttiva 2013/53/UE e non supera i livelli minimi della regolazione europea. La Direttiva che si recepisce con il presente decreto tiene conto dell'evoluzione del mercato e della tecnica costruttiva occorsa negli ultimi anni allineando conseguentemente gli standard italiani a quelli europei. Trattandosi di materia che va a toccare diversi aspetti, sarebbe stato complesso riuscire ad allinearsi agli standard europei fissati in ciascun aspetto ove non fosse stato adottato l'intervento regolatorio. In particolare, si rileva come, già in sede comunitaria, il legislatore abbia tenuto conto dell'impatto critico delle nuove disposizioni sulle finanze delle PMI, prevedendo, a tal fine, un termine di tolleranza per l'adeguamento dei relativi sistemi costruttivi ai nuovi standard costruttivi e qualitativi tale periodo di tolleranza consente all'industria italiana di apportare i correttivi necessari ai prodotti attualmente in produzione.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

Il nuovo intervento tende a modificare le vigenti disposizioni in materia di immissione in commercio di unità da diporto allo scopo di introdurre una disciplina più idonea rispetto a quella previgente, anche sotto il profilo della semplificazione e snellimento delle procedure amministrative, sull'accertamento delle responsabilità e sulla irrogazione delle connesse sanzioni amministrative. I vantaggi a favore dei destinatari diretti, sia nel breve che nel medio-lungo termine, derivanti dell'intervento normativo sono quelli a vantaggio del consumatore finale, della maggiore rapidità nella gestione dei rapporti tra autorità preposte ed utenti finali con auspicate positive ricadute anche in termini economici. L'Amministrazione ha valutato gli effetti dell'intervento normativo e, all'esito dell'analisi, è pervenuta alla positiva valutazione degli interventi da effettuare con il provvedimento. L'intervento normativo non comporta svantaggi e garantisce, al contempo, vantaggi collettivi derivanti dalla fruibilità di prodotti più sicuri per l'incolumità personale e l'ambiente marino. La mancata attuazione della Direttiva potrebbe causare maggiori costi sociali in termini di minor sicurezza delle Unità da diporto e di mancata diminuzione dell'inquinamento derivante dall'uso di imbarcazioni più inquinanti, con ripercussioni sulla salute dei cittadini e, inevitabilmente, con aggravii economici per il Sistema Sanitario Nazionale e quindi per la collettività, causati dalla necessità di far fronte alle cure del cittadino. Al contempo, l'applicazione delle nuove norme, comporterà un miglioramento di tali problematiche, sia pure accompagnate da maggiori costi economici per le imprese del settore, costi che, tuttavia, dovrebbero, nel tempo, essere compensati da maggiori utili connessi ad un prevedibile aumento delle vendite di imbarcazioni più sicure sia a livello nazionale che all'interno del mercato europeo, anche a fronte di una minor concorrenza da parte di mercati esteri meno propensi al rispetto di alti standard qualitativi. E' ipotizzabile che nella fase iniziale un certo numero di imprese cessi la produzione in quanto non in grado di sostenere il processo di innovazione, però nel lungo periodo tale diminuzione verrà compensata da incrementi di produttività da parte delle imprese ad elevato standard tecnologico che potranno competere nei mercati esteri ad elevato tasso di protezione ambientale. Ulteriore vantaggio, diretto per le Amministrazioni vigilanti ma indiretto per l'intera collettività, è costituito dalla possibilità di avere una maggiore facilità nell'interscambio, tra gli Stati membri, di informazioni relative all'attività di vigilanza sul mercato e sugli OO.NN. Questo produrrà una maggiore efficienza ed efficacia dell'attività stessa, a tutto vantaggio, appunto, del mercato stesso e dei suoi utenti. Inoltre, tale situazione creerà una semplificazione amministrativa ed un'abbreviazione

significativa dei procedimenti di competenza delle predette Autorità. Va evidenziato che la normativa in oggetto si inserisce in un contesto di politica economica non del tutto agevole per un perfetto conseguimento degli obiettivi che la stessa si prefigge di conseguire.

A seguire una serie di interventi di semplificazione di stimolo per il comparto:

Noleggio occasionale tassato al 20%

Il decreto semplificazioni del 2012 ha modificato il Codice della nautica prevedendo per le persone fisiche private titolari di imbarcazioni da diporto (da 10 a 24 metri) e navi (oltre i 24 metri), anche condotte in leasing, la possibilità di effettuare noleggi occasionali di tali unità, senza che ciò costituisca uso commerciale dell'unità, e senza quindi necessità di annotazione sulla licenza di navigazione. Si rammenta che per condurre imbarcazioni in noleggio occasionale occorre la patente nautica, mentre per le navi è richiesto il titolo professionale. La misura introdotta dovrebbe facilitare ai privati il reperimento di risorse per contribuire a mantenere la propria unità da diporto (ivi inclusa la tassa sulle imbarcazioni/navi); se i relativi proventi non superano l'importo di 30.000 euro all'anno, è possibile optare per un'imposta sostitutiva del 20% in luogo dell'IRPEF e relative addizionali. Secondo alcuni, tuttavia, la nuova opportunità di noleggio occasionale da parte dei privati rappresenta una sorta di concorrenza sleale nei confronti delle società di charter, che esercitano professionalmente tale attività. L'effettuazione del noleggio occasionale dev'essere preventivamente comunicata con modalità telematica all'Agenzia delle Entrate ed alla Capitaneria di porto territorialmente competente: operativamente andrà compilato e firmato un documento in formato pdf scaricabile dal sito della Guardia Costiera www.guardiacostiera.it che dovrà poi essere inviato mediante posta elettronica alla Capitaneria di porto del luogo dove l'imbarcazione staziona, ed allo specifico indirizzo di posta elettronica nazionale della direzione centrale accertamento dell'Agenzia delle Entrate dc.acc.noleggio@agenziaentrate.it. E' stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale 88 del 15/4/2013 il decreto 26/2/2013 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che fissa le modalità operative per effettuare tale comunicazione ed approva il relativo modello. Attenzione: se il noleggio occasionale dà luogo a prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, come skipper, mozzo, ecc, occorre compilare anche un apposito riquadro del modello, contenente i dati anagrafici del lavoratore, il tipo di mansione svolta a bordo dell'unità da diporto, le date di inizio e fine della prestazione. In tal caso va inviata anche la comunicazione all'INPS e all'INAIL, secondo le regole già previste dalla legge per le comunicazioni preventive all'inizio delle attività di prestazioni occasionali. Copia delle comunicazione unica, delle relative ricevute di trasmissione all'Agenzia delle Entrate e alla Capitaneria, e se necessario delle comunicazioni all'INPS e INAIL, e del contratto di noleggio, devono essere tenute a bordo dell'imbarcazione/nave, a disposizione delle autorità di controllo.

Vendite all'estero

Una circolare interpretativa emanata il 24 aprile 2013 dalla Direzione Generale del Trasporto Marittimo ha semplificato la procedura per la vendita di unità da diporto a un cittadino straniero che volesse iscriverla nel Registro del proprio Paese: non è più necessario, infatti, il nulla osta preventivo dell'Agenzia delle Entrate. La circolare infatti ha chiarito che la vendita all'estero di unità da diporto non va equiparata alla dismissione di bandiera di una nave mercantile, per la quale è richiesto il nulla osta dell'INAIL/IPSEMA, poi esteso anche all'Agenzia delle Entrate, per la cancellazione dai registri, al fine di tutelare i marittimi imbarcati. Tale procedura burocratica richiede tempi lunghi, e nel settore del diporto aveva rallentato il mercato dell'usato, senza apportare alcun valore aggiunto in termini di controlli fiscali.

Redditometro

La nuova versione del redditometro di cui al decreto del dicembre 2012 ha inquadrato il settore della nautica da diporto in modo meno punitivo e più vicino alla realtà dei fatti. La presunzione del reddito per l'acquisto di un'imbarcazione è ora valutata con gli stessi criteri applicabili all'acquisto di un immobile, ossia senza l'applicazione al costo dell'imbarcazione di coefficienti moltiplicatori, che in passato innalzavano spropositatamente la capacità reddituale del diportista.

Analogamente la rata del leasing nautico determina l'attribuzione di un reddito di pari ammontare; d'altro canto rilevano - alla voce di spesa "trasporti" - anche le spese di mantenimento dell'imbarcazione, come ormeggio, rimessaggio, carburante, ecc.

Bollino blu

Per semplificare i controlli in mare, un provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prevede un attestato di verifica rappresentato da un bollino adesivo colorato da applicare sull'imbarcazione/nave dopo ogni controllo delle autorità: questa nuova visibilità dovrebbe evitare la duplicazione dei controlli.

Sportello Telematico del diportista

La legge di stabilità 2013, ne ha previsto l'istituzione ed in attesa delle norme di attuazione, in corso di perfezionamento, la misura prevede una banca dati centralizzata contenente le informazioni giuridiche, amministrative e fiscali di ogni imbarcazione, allo scopo di semplificare gli adempimenti di iscrizione al Registro delle unità e i relativi controlli.

B) l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Effetti positivi della disciplina si riscontreranno nella possibilità offerta all'utenza diportistica di poter individuare i soggetti su cui gravano gli adempimenti previsti in materia di marcatura CE. Il processo relativo alla costruzione e marcatura CE delle unità da diporto sulla base del intervento normativo di cui trattasi, potrà consentire, altresì, la crescita di imprese di piccole e medie dimensioni. Infatti la nuova costruzione di unità da diporto rispondenti a standards elevati di sicurezza della navigazione e di una maggiore protezione ambientale potrà consentire di immettere nel mercato unità rispondenti ai requisiti previsti in ambito comunitario e quindi permettere una presumibile crescita del fatturato delle imprese coinvolte nel ciclo produttivo e nell'indotto collegato. Una stima concreta allo stato attuale non risulta preventivabile in quanto soggetta a variabili di mercato, gli effetti saranno oggetto di monitoraggio deducibili anche dall'analisi del mercato e dai dati relativi alla immatricolazione di nuove unità da diporto. Aspetto negativo della disciplina si risconterà nell'uscita nel breve periodo, coincidente con il regime transitorio, delle PMI a basso standard tecnologico, nel lungo periodo tale diminuzione verrà coperta da un aumento di produttività da parte delle PMI ad elevato standard tecnologico le quali competeranno su mercati esteri ad elevato tasso di protezione ambientale.

C) l'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

Non sono previsti obblighi informativi a carico dei destinatari diretti e indiretti in quanto l'emanando decreto non prescrive obblighi ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari per l'applicazione delle norme vigenti in materia di nautica da diporto, già individuati nel decreto legislativo n. 171 del 2005. Inoltre, non sono rilevabili, a seguito dell'intervento normativo, ulteriori oneri informativi a carico di cittadini o imprese connesse alla raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni, ed in ogni caso gli stessi, nella

materia, non superano il livello minimo previsto dalla normativa europea. Non sono previsti specifici regimi di esenzione dedicati alle PMI, in quanto comunque il provvedimento introduce misure di chiarimento rispetto all'attuale regime, andando pertanto a costituire un indubbio e generalizzato vantaggio in termini di certezza giuridica nel campo delle attribuzioni delle responsabilità in materia di costruzione di unità da diporto.

- D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).**

L'intervento normativo, pur avendo una valenza di novità, presuppone che le strutture esistenti sono già in grado di garantire, dal punto di vista delle risorse umane e strumentali in dotazione, di dare corso alle procedure previste con un aggravio minimo al bilancio dello Stato individuabile in sessantottomila euro annui cui si provvede mediante una quota delle risorse di cui all'articolo 18-bis della legge n. 84 del 1994 (legislazione portuale). Presumibilmente talune PMI, in ragione dell'incremento delle innovazioni tecnologiche richieste, potrebbero essere indotte ad uscire dal mercato, però, bisogna considerare come le perdite verranno riassorbite dall'aumento previsto per le imprese che espanderanno la propria produzione in quei mercati esteri caratterizzati da una rigida politica di protezione ambientale. Come sopra rappresentato i mercati esteri rappresentano una ottima "chance" per l'aumento della produzione nazionale nel campo delle unità da diporto, per il riassorbimento dei posti di lavoro perduti e per l'aumento degli occupati previsti.

SEZIONE 6 – *Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese*

L'intervento normativo non comporta effetti negativi sul corretto funzionamento concorrenziale del libero mercato e sulla competitività complessiva delle economie legate al settore della nautica da diporto. La chiarificazione delle responsabilità dei soggetti che operano nell'immissione in commercio di unità da diporto derivanti da nuove costruzioni potrà facilitare ed agevolare la competitività dei settori interessati favorendo gli operatori economici "virtuosi". Inoltre la normativa non limita il numero o la tipologia di fornitori del servizio relativo alla c.d. costruzione e progettazione di unità navali in ambito diportistico, la stessa Pubblica amministrazione, comunque, conserva compiti di indirizzo, vigilanza e controllo. Il livello di regolazione previsto, peraltro, è in linea con altri modelli esistenti nell'Unione europea.

Tale omogeneità al quadro europeo consente di ottenere due risultati principali consistenti:

- 1) nella possibilità di accedere al consumatore italiano a beni con stesse caratteristiche di costruzione e sicurezza pur provenienti da paesi esteri;
- 2) nell'opportunità per il costruttore italiano di interfacciarsi ad armi pari con il mercato europeo dando rilievo così al valore aggiunto del "made in Italy" universalmente riconosciuto.

L'intervento comporterà una sicura crescita della competitività del Paese atteso che vi sarà, come ampiamente sopra rappresentato, un aumento della produzione nazionale in materia di costruzione di unità da diporto con benefici effetti sull'indotto ad esso connesso. Il contributo al PIL del settore della nautica è determinato dal valore della produzione del settore a prezzi di mercato. Ad esso si giunge sommando: valore aggiunto dei sottosectori (pari al 30% del fatturato totale); costi intermedi dei sottosectori: cantieristica, rimessaggio, accessori-componenti e motori, al netto degli acquisti che ciascun sottosectore effettua presso gli altri settori (stimati sulla base di una opportuna indagine tramite questionari su campione stratificato per settore di appartenenza) ovvero i costi derivanti dalle transazioni interindustriali riguardanti beni e servizi

intermedi affluiti dalle branche di origine alle branche di impiego e da queste ultime utilizzate come input dei rispettivi processi produttivi; margini di intermediazione per collocazione della produzione sul mercato (pari all'11% dei fatturati di cantieristica e refitting/rimessaggio). Il contributo della nautica al PIL, come valore della produzione a prezzi di mercato, risulta pari a € 1.995.570.000, in aumento del 2% rispetto allo scorso anno. La tabella seguente rappresenta il contributo della nautica al Prodotto Interno Lordo.

	Valori in €	Peso
Valore aggiunto dei settori	584.100.000	30%
Costi intermedi della cantieristica e riparazioni	899.700.000	
Costi intermedi del settore degli accessori e componenti nautici	221.800.000	
Costi intermedi del settore dei motori marini	58.730.000	
Margini intermediazione per collocamento produzione sul mercato	221.240.000	11%
Contributo al PIL 2014	1.995.570.000	100%
Contributo al PIL 2013	1.955.780.000	
Variazione contributo al PIL 2014-2013		2,0%
Peso del contributo al PIL della Nautica rispetto al PIL Nazionale % 2014		1,46 %
Peso del contributo al PIL della Nautica rispetto al PIL Nazionale % 2013		1,43 %

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

L'attuazione dell'intervento normativo è affidata all'iniziativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dello sviluppo economico e riguarderà anche l'attività delle articolazioni periferiche del Corpo della capitanerie di porto.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento).

Le azioni specifiche per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento sono state in parte anticipate nell'attività istruttoria e di concertazione dei meccanismi di snellimento e semplificazione che i competenti servizi del Dicastero delle infrastrutture e dei trasporti hanno condotto congiuntamente ai rappresentanti delle categorie professionali e delle associazioni di utenti interessati. Infatti la regolamentazione oggetto della presente AIR, è un provvedimento che incide sui procedimenti legati al circuito della progettazione e costruzione delle unità da diporto e delle connesse attività di marcatura CE dei relativi prodotti. Pertanto è certamente prevedibile che gli stessi soggetti direttamente interessati dalle innovazioni introdotte con il decreto in oggetto, provvederanno essi stessi a dare massima diffusione delle novità attraverso siti internet, stampa di settore, pubblicità, comunicazioni agli associati, ecc.

In ogni caso, successivamente alla conclusione dell'iter approvativo del decreto, si darà corso all'inserimento nelle pertinenti pagine web del sito istituzionale dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico e degli altri portali tematici istituzionali.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dello sviluppo economico cureranno il controllo sistematico dell'intervento normativo attraverso un monitoraggio periodico. In particolare saranno posti in essere gli ordinari strumenti di controllo e di monitoraggio effettuati dai competenti organi di amministrazione attiva periferica dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dello sviluppo economico con specifico riferimento agli indicatori individuati

In particolare verrà verificato l'aumento della produzione nazionale in materia di costruzione di unità da diporto, come da ultima tabella, e il conseguente aumento degli occupati nell'indotto ad esso connesso nonché l'andamento delle esportazioni verso specifici mercati.

Saranno inoltre monitorate le condizioni ambientali delle aree ad elevata densità diportistica.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

Il provvedimento non prevede meccanismi per la revisione dell'intervento normativo in oggetto. La revisione dell'intervento regolatorio sarà trattato eventualmente in sede di VIR.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Come stabilito dal dPCM 19 novembre 2009, n. 212 recante: Disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246" il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dello sviluppo economico effettueranno la verifica dopo un biennio alla entrata in vigore dell'intervento normativo attraverso i periodici controlli sul grado di raggiungimento delle finalità, dei costi e degli effetti prodotti, del livello di osservanza delle prescrizioni e del numero delle sanzioni irrogate e dei connessi importi ed, in ultimo, delle somme introitate nelle casse dello Stato per le violazioni accertate.

A cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dello sviluppo economico saranno presi in esame i seguenti indicatori:

- aumento degli occupati nell'indotto nautico globalmente considerato nel suo insieme;
- incremento del numero delle PMI di settore ad elevato standard tecnologico;
- diminuzione del numero delle PMI di settore a basso standard tecnologico;
- andamento delle esportazioni;
- numero dei ricorsi afferenti alle pratiche amministrative;
- numero immatricolazioni delle unità da diporto derivanti da nuove costruzioni;
- numero delle irregolarità e delle frodi accertate in materia di progettazione e costruzione di unità da diporto;
- numero di ordinanze di ingiunzione emesse dalle Capitanerie di Porto, ai sensi della Legge 24 Novembre 1981, n. 689, in materia di progettazione e costruzione di unità da diporto;
- importo complessivo delle somme introitate dalle casse dello Stato nei casi di accertate condotte contra legem;
- grado di soddisfazione del consumatore finale rilevabile a mezzo di questionari sulla progettazione e costruzione delle unità da diporto;
- analisi dati e statistiche inerenti l'andamento generale del settore del diporto nautico in materia di nuove immatricolazioni di unità di nuova costruzione;
- aumento della produzione nazionale destinata sia ai mercati esteri che a quello interno;
- diminuzione del numero di pratiche amministrative svolte da agenzie marittime rispetto a quelle curate direttamente dai soggetti utilizzatori;
- diminuzione delle immissioni di gas nocivi e di polveri sottili;
- diminuzione delle segnalazioni di inquinamento dettate da sversamento in mare;
- diminuzioni degli interventi delle Autorità marittime in campo ambientale marino

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento normativo rispetta il criterio direttivo di divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive, come definiti

dall'articolo 14, comma 24-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Non si introducono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti.

RELAZIONE TECNICA- FINANZIARIA

Decreto legislativo recante attuazione della Direttiva 2013/53/UE, relativa alle unità da diporto, che abroga la Direttiva 94/25/CE, nonché disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione agli organismi di certificazione in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto.

Lo schema di decreto in oggetto è volto ad attuare il recepimento all'interno dell'ordinamento nazionale della Direttiva 2013/53, stabilendo i requisiti per la progettazione e la fabbricazione delle unità da diporto, le norme sulla loro libera circolazione nel mercato, un sistema di responsabilità a carico dei fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori.

Si premette che la direttiva 94/25/CE, modificata dalla direttiva 2003/44/CE, è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 171 del 2005, recante Codice della nautica da diporto che ha già istituito quindi un sistema per la progettazione, la costruzione e immissione in commercio di unità da diporto. Il presente decreto modificando il predetto decreto n. 171 del 2005. Conseguentemente si precisa che il sistema della marcatura CE è già previsto per le unità da diporto ed il relativo sistema di verifica e di controlli deve essere solo adeguato e non costituito ex novo.

Al riguardo, come noto, si evidenzia che l'obiettivo della marcatura CE è l'eliminazione delle difformità dei requisiti di sicurezza tra i diversi Stati membri, in modo da assicurare il libero scambio dei prodotti. In pratica si permette ai prodotti di circolare liberamente nel mercato comunitario.

A seguire una descrizione sintetica degli articoli del provvedimento, evidenziando i seguenti articoli rilevanti ai fini della relazione tecnica:

1. Art. 31
2. Art. 32
3. Art. 36
4. Art. 39
5. Art. 45

Art. 1 (oggetto): individua l'oggetto della direttiva 2013/53/UE e del relativo provvedimento di attuazione, trasponendo l'art. 1 della direttiva stessa. La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 2 (ambito di applicazione): traspone il contenuto dell'art. 2 della direttiva 2013/53. La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 3 (definizioni): traspone l'art. 3 della direttiva adattandolo alle esigenze della legislazione nazionale. La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 4 (requisiti essenziali): traspone per intero il contenuto dell'art. 4 della direttiva 2013/53. Un requisito essenziale è un requisito al quale il prodotto deve essere obbligatoriamente conforme. La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 5 (libera circolazione): trattasi del recepimento nella legislazione nazionale del contenuto dell'art. 6 della direttiva. La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 6 (obblighi dei fabbricanti): traspone il contenuto dell'art. 7 della direttiva 2013/53. La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 7 (rappresentanti autorizzati): trattasi della trasposizione di quanto contenuto all'art. 8 della direttiva 2013/53. La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.



Art. 8 (obblighi degli importatori): traspone il contenuto dell'art. 9 della direttiva 2013/53. La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 9 (obblighi dei distributori): traspone il contenuto dell'art. 10 della direttiva 2013/53. La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 10 (casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori ed ai distributori): traspone il contenuto dell'art. 11 della direttiva 2013/53. La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 11 (obblighi degli importatori privati): traspone il contenuto dell'art. 12 della direttiva 2013/53. La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 12 (Identificazione degli operatori economici): traspone il contenuto dell'art. 13 della direttiva 2013/53. La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 13 (presunzione di conformità): traspone il contenuto dell'art. 14 della direttiva 2013/53. La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 14 (dichiarazione di conformità UE e dichiarazione conforme all'Allegato XV): traspone il contenuto dell'art. 15 della direttiva 2013/53 con i necessari adattamenti dei riferimenti all'articolato dello schema. La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 15 (principi generali della marcatura CE): si è ritenuto opportuno, per ragioni di chiarezza e di comprensibilità del testo legislativo, citare per intero il contenuto dell'art. 30 del regolamento 765/2008, anziché effettuare il semplice rinvio allo stesso, come invece riportato dall'art. 16 della direttiva 2013/53. La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 16 (prodotti soggetti alla marcatura CE): traspone il contenuto dell'art. 17 della direttiva 2013/53. La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 17 (norme e condizioni per l'apposizione della marcatura CE): traspone il contenuto dell'art. 18 della direttiva 2013/53. La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 18 (procedure della valutazione della conformità applicabili): traspone il contenuto dell'art. 19 della direttiva 2013/53. La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 19 (Progettazione e costruzione): traspone il contenuto dell'art. 20 della direttiva 2013/53. La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 20 (emissioni di gas di scarico): traspone il contenuto dell'art. 21 della direttiva 2013/53. La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 21 (emissioni acustiche): traspone il contenuto dell'art. 22 della direttiva 2013/53. La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 22 (valutazione post costruzione): traspone il contenuto dell'art. 23 della direttiva 2013/53. La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 23 (requisiti supplementari): traspone il contenuto dell'art. 24, comma 5, della direttiva 2013/53. La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 24 (documentazione tecnica): traspone il contenuto dell'art. 25 della direttiva 2013/53. La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.



Art. 25 (attività di notifica alla Commissione europea): traspone il contenuto dell'art. 26 della direttiva 2013/53, individuando nel Ministero dello sviluppo economico il soggetto preposto alla notifica, alla Commissione europea ed agli Stati membri, degli organismi autorizzati a svolgere i compiti di valutazione della conformità. La previsione presenta elementi di sostanziale neutralità finanziaria ed elementi di carattere meramente procedimentale tali da non essere suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e a cui il Ministero può agevolmente far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 26 (autorità di notifica degli Organismi di valutazione della conformità): traspone il contenuto del 1° e del 2° comma dell'art. 27 della direttiva 2013/53. In particolare nel primo comma dell'articolo 26 viene individuato nel Ministero dello sviluppo economico, che opera di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'autorità responsabile dell'istituzione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi per la valutazione della conformità, mentre nel secondo comma si individua nel Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'autorità che nella legislazione nazionale potrà, eventualmente, delegare all'organismo nazionale di accreditamento le funzioni previste al primo comma. La previsione presenta elementi di sostanziale neutralità finanziaria ed elementi di carattere meramente procedimentale tali da non essere suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e a cui i Ministeri interessati possono agevolmente far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 27 (obbligo di informazione a carico delle autorità notificanti): traspone il contenuto dell'art. 29 della direttiva 2013/53, individuando nel Ministero dello sviluppo economico l'autorità preposta ad informare la Commissione europea delle procedure per la valutazione e la notifica degli organismi per la valutazione della conformità. La previsione presenta elementi di sostanziale neutralità finanziaria ed elementi di carattere meramente procedimentale tali da non essere suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e a cui il Ministero può agevolmente far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 28 (prescrizioni relative agli organismi notificati): traspone il contenuto dell'art. 30 della direttiva 2013/53. La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 29 (presunzione di conformità): traspone il contenuto dell'art. 31 della Direttiva 2013/53. La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 30 (affiliate e subappaltatori degli organismi notificati): traspone il contenuto dell'art. 25 della direttiva 2013/53, Al 4° comma vengono individuati nel Ministero dello sviluppo economico e nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le autorità nei confronti delle quali gli organismi notificati debbono mantenere a disposizione i documenti richiamati nel comma predetto. La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 31 (domanda di autorizzazione e notifica): con i commi 1, 2 e 4 dell'art. 31 vengono trasposti i contenuti dell'art. 33 della direttiva 2013/53, In particolare, al primo comma viene individuata, nel Ministero dello Sviluppo economico, l'autorità alla quale deve essere presentata domanda di notifica da parte di un organismo di valutazione della conformità.

Con i commi 3, 5, 6 e 7 vengono invece emanate ulteriori disposizioni in merito a: comma 3 - modalità di presentazione delle prove documentali riguardanti il possesso dei requisiti prescritti dalla direttiva da parte degli organismi richiedenti l'autorizzazione, e modalità relative all'adempimento da parte di questi ultimi degli obblighi di comunicazione previsti dalla direttiva. A tal fine viene prevista l'emanazione di un apposito e separato decreto interministeriale, il quale conterrà specifiche disposizioni in sostituzione di quelle contenute nell'abrogando decreto 30 aprile 2003, n. 175; commi



5, 6 e 7 – Disposizioni relative agli oneri di natura finanziaria connessi alle attività di autorizzazione, rinnovo e vigilanza nei confronti degli organismi di valutazione della conformità da parte delle Amministrazioni competenti, attività in precedenza regolate dal citato decreto n. 175/2003.

Gli oneri relativi alle attività di autorizzazione, rinnovo e vigilanza degli organismi di valutazione della conformità, eseguite dalle amministrazioni di vigilanza, sono a carico dei medesimi organismi. Gli oneri concernenti le attività di valutazione del prodotto eseguite dalle amministrazioni di vigilanza, ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 8, sono a carico degli operatori economici.

Le tariffe nonché le modalità di riscossione, saranno stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro dell'economia e delle finanze, parametrate al criterio di copertura del costo effettivo del servizio. Nelle more dell'adozione di tale decreto, il comma 7 prevede che tali tariffe continueranno ad essere regolate dal decreto ministeriale 27 marzo 2006.

La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 32 (autorizzazione alla valutazione della conformità dei prodotti) L'art. 32 contiene alcune disposizioni precedentemente contenute nel decreto 30 aprile 2003, n. 175, riguardanti le Autorità preposte al rilascio dell'autorizzazione alla valutazione della conformità dei prodotti (comma 1), le modalità di svolgimento delle attività istruttorie (commi 2 e 3), la durata dell'autorizzazione (comma 4) e le sanzioni a carico degli organismi di valutazione della conformità, modulate in relazione alla gravità dell'eventuale violazione commessa (comma 5).

Art. 33 (procedura di notifica) traspone il contenuto dell'art. 34 della direttiva 2013/53. Nei commi 1 e 2 è altresì individuata nel Ministero dello sviluppo economico l'autorità notificante. Sono previste procedure di comunicazione di documenti alla Commissione ed agli altri Stati membri da parte dei competenti Ministeri.

La previsione presenta elementi di sostanziale neutralità finanziaria ed elementi di carattere meramente procedimentale tali da non essere suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e a cui i Ministeri interessati possono agevolmente far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 34 (numeri di identificazione ed elenchi degli Organismi notificati) traspone il contenuto dell'art. 35 della direttiva 2013/53, con i necessari adattamenti dei riferimenti all'articolato dello schema. Al comma 2 è identificato nel Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti l'autorità preposta all'assegnazione del codice di identificazione citato al 2° capoverso della direttiva. La previsione presenta elementi di sostanziale neutralità finanziaria ed elementi di carattere meramente procedimentale tali da non essere suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e a cui il Ministero può agevolmente far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 35 (contestazione della competenza degli Organismi notificati) traspone il contenuto dell'art. 37 della direttiva 2013/53, limitatamente ai commi 2 e 4. In particolare, il comma 1 traspone il comma 2 dell'art. 37 della direttiva ed individua, nei Ministeri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, le autorità preposte a fornire alla Commissione europea le informazioni relative alla notifica ed al mantenimento della notifica stessa degli organismi di valutazione della conformità.

Il comma 2 della schema di decreto legislativo traspone il comma 4 dell'art. 37 della direttiva ed individua, nei Ministeri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, le autorità preposte ad adottare, su richiesta della Commissione europea, le opportune misure correttive nei confronti dell'organismo notificato. La previsione presenta elementi di sostanziale neutralità



finanziaria ed elementi di carattere meramente procedimentale tali da non essere suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e a cui i Ministeri interessati possono agevolmente far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 36 (obblighi operativi degli organismi notificati) traspone il contenuto dell'art. 38 della direttiva 2013/53.

Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformità secondo le procedure previste dal medesimo decreto (articoli da 18 a 23). Gli organismi notificati sono attualmente la S.r.l. ANCCP, la S.r.l. ANS, la S.r.l. ENAVE, la S.p.a. Istituto Giordano, la S.r.l. Quality & Security, la S.p.a. RINA SERVICES e la S.r.l. UDICER NAUTITEST. La marcatura CE deve includere il numero di identificazione dell'Organismo Notificato nei casi in cui l'Organismo abbia effettuato la valutazione della conformità del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza. Gli Stati membri sono invitati, nell'ambito di tutte le direttive emanate secondo il "nuovo approccio", a notificare alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi che sono stati valutati come competenti ad assumere le responsabilità di "organismi notificati". A questi ultimi è affidato l'incarico di verificare la conformità dei prodotti oggetto di direttive nuovo approccio rispetto ai requisiti fissati dalle stesse, nei casi e secondo le modalità previsti. Un ruolo, dunque di importanza strategica: il loro operato - indipendente e competente - è il perno su cui ruota in tutta Europa la fiducia nel sistema di armonizzazione tecnica, secondo i principi del Nuovo Approccio e dell'Approccio Globale. Il compito principale degli organismi notificati è quello di fornire gli strumenti per la valutazione della conformità alle condizioni fissate dalle direttive, servizio prestato agli operatori economici (fabbricanti, importatori, utenti), in modo competente, trasparente, neutrale, indipendente e non discriminatorio.

Gli organismi notificati sono responsabili del corretto svolgimento dei processi di valutazione della conformità; la loro attività professionale deve essere coperta da assicurazione. Gli organismi notificati rispondono soltanto alle autorità nazionali che li hanno notificati. Gli Stati membri si assumono la responsabilità finale per gli organismi che notificano di fronte agli altri Stati membri e alle istituzioni Comunitarie (compresa la Corte di giustizia).

Negli allegati a ciascuna direttiva sono specificati i requisiti che gli organismi notificati debbono possedere. La conformità alle norme corrispondenti della serie EN 45000 da parte degli organismi notificati costituisce una presunzione di conformità ai requisiti di detti allegati, ma non è di per sé sufficiente. Occorre anche dimostrare la competenza tecnica nel campo di applicazione delle direttive, ricorrendo ad idonei meccanismi di accreditamento.

Le autorità nazionali di ciascuno Stato membro (di solito, i Ministeri responsabili dell'attuazione delle varie direttive) hanno facoltà di esercitare il potere di notifica sugli organismi ritenuti competenti, tra quelli stabiliti nel proprio territorio nazionale. In sintesi le autorità italiane potranno notificare esclusivamente organismi stabiliti in Italia. La notifica è revocata nel momento in cui un organismo non soddisfa più le condizioni necessarie riscontrate all'atto della notifica. Nel qual caso, spetta esclusivamente alle autorità nazionali che hanno provveduto alla notifica procedere alla revoca, informando l'organismo in questione, la Commissione e gli altri Stati membri.

La Commissione gestisce ed aggiorna l'elenco degli organismi notificati dai vari paesi membri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Sempre nella Gazzetta Ufficiale viene riportata notizia di eventuali aggiunte e modifiche a tale elenco, ad esempio, nuove notifiche o cancellazioni a seguito di revoca. La Commissione attribuisce a ciascun organismo notificato un numero di identificazione, che potrà figurare a fianco della marcatura CE.

Si precisa infine che detta attività svolta dagli organismi notificati è diversa da quella prevista in capo alle autorità di vigilanza di cui al successivo articolo 39 del decreto.

Al riguardo, pare utile richiamare le sei fasi per apporre la marcatura CE, per comprendere meglio i compiti ed i ruoli degli organismi e delle autorità all'interno del processo.



Fase 1 – identificazione delle direttive e delle norme armonizzate applicabili al prodotto i requisiti essenziali che i prodotti devono soddisfare sono indicati in termini generali nelle direttive, sono obbligatori per i produttori, ma non contengono alcuna indicazione per quanto concerne le specifiche tecniche dei prodotti. queste ultime sono contenute nelle norme armonizzate.

Fase 2 – verifica dei requisiti essenziali del prodotto è necessario assicurare la conformità del proprio prodotto ai requisiti essenziali della normativa ue pertinente. un requisito essenziale è un requisito al quale il prodotto deve essere obbligatoriamente conforme. la piena conformità di un prodotto alle norme armonizzate dà ad un prodotto la “presunzione di conformità” ai requisiti pertinenti. l’uso delle norme armonizzate rimane volontario.

Fase 3 - identificare se è necessaria una valutazione di conformità indipendente effettuata da un organismo notificato, ogni direttiva relativa al proprio prodotto specifica se nella procedura di valutazione di conformità necessaria per la marcatura ce deve essere coinvolto un terzo autorizzato (organismo notificato). questi organismi, che sono autorizzati dalle autorità nazionali, sono ufficialmente “notificati” alla commissione ed elencati nella banca dati Nando.

Fase 4 – testare il prodotto e verificarne la conformità, il fabbricante ha la responsabilità di testare il prodotto e verificarne la conformità alla legislazione UE (procedura di valutazione della conformità). una parte della procedura consiste, come regola generale, nella valutazione dei rischi. per verificare se il prodotto è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza, il fabbricante deve ricorrere ad una specifica procedura di valutazione secondo le modalità previste dalla direttiva applicabile al suo prodotto.

Fase 5 – redigere e tenere a disposizione la documentazione tecnica richiesta, il produttore deve predisporre la documentazione tecnica richiesta dalle direttive per la valutazione della conformità del prodotto ai requisiti pertinenti e per la valutazione dei rischi. insieme alla dichiarazione di conformità ce, la documentazione tecnica deve essere presentata su richiesta alle autorità nazionali competenti.

Fase 6 – dichiarazione di conformità ce e apposizione della marcatura ce al proprio prodotto, la marcatura CE deve essere apposta dal produttore o da un suo rappresentante autorizzato all’interno del SEE. Deve essere apposta secondo la sua forma legale in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto o sulla sua targhetta identificativa. Se nella fase di controllo è stato coinvolto un organismo notificato, il suo numero di identificazione deve essere indicato. È responsabilità del produttore redigere e firmare una “dichiarazione di conformità CE” che dimostri che il prodotto soddisfa i requisiti e consenta, inoltre, la tracciabilità del prodotto. Il contenuto della dichiarazione è spesso descritto nelle direttive ed in linea generale contiene tutte le informazioni necessarie sulle direttive di riferimento e i dati che riguardano il fabbricante, il prodotto e, se del caso, il mandatario, l’organismo notificato e le norme armonizzate di riferimento.

La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 37 (obbligo di informazione a carico degli Organismi notificati) traspone il contenuto dell’art. 40 della direttiva 2013/53. L’autorità notificante citata nella direttiva al comma 1 è identificata nei Ministeri dello sviluppo economico e in quello delle infrastrutture e dei trasporti. Pur essendo l’autorità notificante il solo Ministero dello sviluppo economico, si è ritenuto opportuno che gli organismi notificati forniscano le informazioni previste dall’art. 40 della direttiva ad entrambe le autorità vigilanti, trattandosi di circostanze incentri il funzionamento degli organismi di valutazione della conformità, e come tali da sottoporre all’attenzione di entrambi i soggetti pubblici preposti all’attività di vigilanza. La previsione presenta elementi di sostanziale neutralità finanziaria ed elementi di carattere meramente procedimentale tali da non essere suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e a cui i Ministeri interessati possono agevolmente far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 38 (coordinamento degli organismi notificati): traspone il contenuto dell’art. 42 della direttiva 2013/53. La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.



Art. 39 (Vigilanza del mercato, controllo e valutazione dei prodotti): I Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico sono individuati quali autorità preposte alla vigilanza sul mercato ed al controllo sui prodotti.

Con decreto interministeriale si stabiliranno le modalità ed i criteri di vigilanza sul mercato ed il controllo sui prodotti.

Ai sensi del Decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 96 del 04 Agosto 2014 "Individuazione del numero e dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 297 del 23.12.2014, alla Divisione 7 della Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti compete la vigilanza sugli organismi di certificazione per il diporto, nonché sulla produzione e sul mercato sulla nautica da diporto e procede alla disciplina degli organismi di certificazione e delle relative attività di valutazione di conformità delle unità da diporto. Il personale incaricato delle predette attività è costituito da funzionari tecnici.

Gli oneri relativi alle attività di autorizzazione, rinnovo e vigilanza sugli organismi di valutazione, nonché quelli concernenti le attività di valutazione della conformità dei prodotti fatti se del caso eseguire dalle amministrazioni di vigilanza di cui all'articolo 39, sono previsti, secondo l'articolo 31 del decreto, a carico degli organismi di valutazione di conformità ai sensi dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. Le tariffe nonché le modalità di riscossione, saranno stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro dell'economia e delle finanze, paramtrate al criterio di copertura del costo effettivo del servizio, sempre secondo il predetto articolo 31, comma 6.

La previsione non comporta quindi nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 40 (procedura di salvaguardia dell'unione europea): contiene la trasposizione dell'art. 45 della direttiva. Si prevedono essenzialmente misure in capo alla Commissione UE. La previsione presenta elementi di sostanziale neutralità finanziaria ed elementi di carattere meramente procedimentale tali da non essere suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e a cui i Ministeri interessati possono agevolmente far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 41 (non conformità formale): contiene la trasposizione dell'art. 46 della Direttiva, con misure in capo alle autorità vigilanti. La previsione presenta elementi di sostanziale neutralità finanziaria ed elementi di carattere meramente procedimentale tali da non essere suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e a cui i Ministeri interessati possono agevolmente far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 42 (informazione): contiene la trasposizione del 1° comma dell'articolo 51 della direttiva 2013/53. Prevede la compilazione di un questionario ogni 5 anni a cura delle autorità vigilanti sull'applicazione del decreto. La previsione presenta elementi di sostanziale neutralità finanziaria ed elementi di carattere meramente procedimentale tali da non essere suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e a cui i Ministeri interessati possono agevolmente far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 43 (inosservanza di norme in materia di costruzione e progettazione di unità da diporto):

L'art. 43 dà attuazione a quanto disposto dall'articolo 53 della direttiva, il quale prevede che gli Stati membri istituiscano un sistema di sanzioni applicabili in caso di violazioni delle disposizioni contenute nel decreto. Si individuano per le singole fattispecie di violazione la relativa sanzione amministrativa pecuniaria; nuove entrate conseguiranno al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto, ma trattandosi di introiti eventuali legati alla commissione e all'accertamento di violazioni non è possibile quantificarne l'importo.



Art. 44 (Rapporto delle violazioni): Sostituisce l'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, prevedendo che per gli illeciti amministrativi in materia di costruzione e progettazione di unità da diporto, le autorità competenti a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 sono le Capitanerie di Porto ed emettono l'ordinanza di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La previsione presenta elementi di sostanziale neutralità finanziaria ed elementi di carattere meramente procedimentale tali da non essere suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e a cui il Corpo delle capitanerie di porto Guardia Costiera può agevolmente far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 45 (clausola di invarianza finanziaria): Dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'esecuzione dei compiti affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 46 (disposizioni abrogative): Prevede l'abrogazione della parti del decreto legislativo 8 luglio 2005, n. 171 (Codice della Nautica da Diporto) relative al recepimento della direttiva 94/25/CE come emendata dalla direttiva 2003/44, per le quali è prevista l'abrogazione all'entrata in vigore della direttiva 2013/53 oggetto di recepimento da parte del presente decreto. La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 47 (disposizioni transitorie): Si traspongono quanto previsto dall'articolo della direttiva. In particolare si prevede che fino al 18 gennaio 2017 possono essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio i prodotti conformi alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del decreto. La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 48 (entrata in vigore): Si prevede, conformemente a quanto prescritto dall'art. 56 della direttiva, che prevede l'abrogazione della precedente direttiva a decorrere dal 18 gennaio 2016, che il decreto oggetto della presente relazione entrerà in vigore a decorrere da detta data. La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il verificarsi della presente relazione tecnica, e il risultato di essa e per gli
effetti di cui è contenuta nel decreto legge 11 dicembre 2009, n. 199 ha
avuto esito:

POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

Rocco Arca

13 NOV. 2015



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2013/53/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 20 NOVEMBRE 2013 RELATIVA ALLE UNITA' DA DIPORTO ED ALLE MOTO D'ACQUA CHE ABROGA LA DIRETTIVA 94/25/CE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 -, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

Vista la direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013 relativa alle unità da diporto ed alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 29 luglio 2008, n. 146, Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la Decisione 93/465/CEE;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive 30 aprile 2003, n. 175, recante disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione agli organismi di certificazione in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto e loro componenti;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del-----;

Acquisiti i pareri espressi delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ----- ;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

1



ART. 1.
(Oggetto)

1. Il presente decreto stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, e le norme sulla loro libera circolazione nell'Unione europea (UE).

ART. 2.
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a:

- a) imbarcazioni da diporto e imbarcazioni da diporto parzialmente completate;
- b) natanti da diporto e natanti da diporto parzialmente completati;
- c) moto d'acqua e moto d'acqua parzialmente completate;
- d) componenti elencati all'allegato II se immessi sul mercato dell'Unione europea separatamente, in prosieguo denominati 'componenti';
- e) motori di propulsione installati o specificamente destinati ad essere installati su o in unità da diporto;
- f) motori di propulsione installati su o in unità da diporto oggetto di una modifica rilevante del motore;
- g) unità da diporto oggetto di una trasformazione rilevante.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano a:

a) per quanto riguarda i requisiti di progettazione e costruzione di cui all'allegato II, parte A, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto:

- 1) unità da diporto destinate unicamente alle regate, comprese le unità a remi e le unità per l'addestramento al canottaggio, e identificate in tal senso dal fabbricante;
- 2) canoe e kayak progettati unicamente per la propulsione umana, gondole e pedalò;
- 3) tavole da surf progettate unicamente per la propulsione eolica e per essere manovrate da una o più persone in piedi;
- 4) tavole da surf;
- 5) unità storiche originali e singole riproduzioni di unità da diporto storiche, progettate prima del 1950, ricostruite principalmente con i materiali originali e identificate in tal senso dal fabbricante;
- 6) unità da diporto sperimentali, a condizione che non siano immesse sul mercato dell'Unione europea;



- 7) unità da diporto costruite per uso personale, a condizione che non siano successivamente immesse sul mercato dell'Unione europea durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla messa in servizio dell'unità da diporto;
 - 8) unità da diporto specificamente destinate a essere dotate di equipaggio e a trasportare passeggeri a fini commerciali, fatto salvo quanto previsto al comma 3, indipendentemente dal numero di passeggeri;
 - 9) sommergibili;
 - 10) veicoli a cuscino d'aria;
 - 11) aliscafi;
 - 12) unità da diporto a vapore a combustione esterna, alimentate a carbone, coke, legna, petrolio o gas;
 - 13) mezzi anfibi, ossia veicoli a motore, su ruote o cingoli, in grado di operare sia sull'acqua sia sulla terraferma;
- b) per quanto riguarda i requisiti relativi alle emissioni di scarico di cui all'allegato II, parte B, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto:
- 1) motori di propulsione installati o specificamente destinati a essere installati sui seguenti prodotti:
 - 1.1) unità da diporto destinate unicamente alle regate e identificate in tal senso dal fabbricante;
 - 1.2) unità da diporto sperimentali, a condizione che non siano immesse sul mercato dell'Unione europea;
 - 1.3) unità da diporto specificamente destinate a essere dotate di equipaggio e a trasportare passeggeri a fini commerciali, fatto salvo quanto previsto al comma 3, indipendentemente dal numero dei passeggeri;
 - 1.4) sommergibili;
 - 1.5) veicoli a cuscino d'aria;
 - 1.6) aliscafi;



- 1.7) mezzi anfibi, ossia veicoli a motore, su ruote o cingoli, in grado di operare sia sull'acqua sia sulla terraferma;
 - 2) motori originali e singole riproduzioni di motori di propulsione storici, basati su un progetto anteriore al 1950, non prodotti in serie e montati sulle unità da diporto di cui alla lettera a) numeri 5) o 7);
 - 3) motori di propulsione costruiti per uso personale, a condizione che non siano successivamente immessi sul mercato dell'Unione europea durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla messa in servizio dell'unità da diporto;
- c) per quanto riguarda i requisiti per le emissioni acustiche di cui all'allegato II, parte C, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto:
- 1) tutte le unità da diporto di cui al comma 2, lettera b);
 - 2) unità da diporto costruite per uso personale, a condizione che non siano successivamente immesse sul mercato dell'Unione europea durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla messa in servizio dell'unità da diporto.
3. Il fatto che la stessa unità da diporto possa essere utilizzata anche per il noleggio o per l'addestramento o per attività sportive e ricreative non la esclude dall'ambito di applicazione del presente decreto quando è immessa sul mercato dell'Unione europea ai fini di diporto.

ART. 3.
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

- a) unità da diporto: ogni costruzione destinata ad attività sportive o ricreative, classificabile come imbarcazione da diporto o natante da diporto o moto d'acqua;
- b) imbarcazione da diporto: un'unità da diporto con lunghezza dello scafo superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione;
- c) natante da diporto: un'unità da diporto con lunghezza dello scafo compresa tra i due metri e cinquanta centimetri e i dieci metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione e con esclusione delle moto d'acqua;



- d) moto d'acqua: un'unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno;
- e) unità da diporto costruita per uso personale: un'unità da diporto costruita prevalentemente dal suo utente futuro per il proprio uso personale;
- f) motore di propulsione: qualsiasi motore a combustione interna, ad accensione comandata o spontanea, utilizzato direttamente o indirettamente a fini di propulsione;
- g) modifica rilevante del motore: la modifica di un motore di propulsione che potrebbe avere per effetto il superamento dei valori limite di emissione stabiliti all'allegato II, parte B, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto, o che determina un aumento superiore al quindici per cento della potenza nominale del motore;
- h) trasformazione rilevante dell'unità da diporto: una trasformazione di un'unità da diporto che ne modifica il mezzo di propulsione, che comporta una modifica rilevante del motore o che altera l'unità da diporto in misura tale che potrebbe non soddisfare i requisiti essenziali applicabili in materia di sicurezza e ambiente previsti del presente decreto;
- i) mezzo di propulsione: il metodo con cui è assicurata la propulsione dell'unità da diporto;
- l) famiglia di motori: il raggruppamento, effettuato dal fabbricante, di motori che, per la loro progettazione, presentano caratteristiche di emissione di gas di scarico o acustiche simili;
- m) lunghezza dello scafo: la lunghezza dello scafo misurata conformemente alla norma armonizzata;
- n) messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel quadro di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
- o) immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione europea;



- p) messa in servizio: il primo impiego nell'Unione europea di un prodotto oggetto del presente decreto da parte del suo utilizzatore finale;
- q) fabbricante: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza sotto il proprio nome o marchio;
- r) rappresentante autorizzato: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;
- s) importatore: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che immette sul mercato dell'Unione europea un prodotto originario di un paese terzo;
- t) importatore privato: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che importa nell'Unione europea , nel quadro di un'attività non commerciale, un prodotto originario di un paese terzo al fine della sua messa in servizio per uso proprio;
- u) distributore: qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto;
- v) operatori economici: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore;
- z) norma armonizzata: una norma armonizzata quale definita all'articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
- aa) accreditamento: attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità;
- bb) organismo nazionale di accreditamento: l'unico organismo autorizzato a svolgere attività di accreditamento;
- cc) valutazione della conformità: la procedura atta a dimostrare se le prescrizioni del presente decreto relative ad un prodotto siano state rispettate;



- dd) organismo di valutazione della conformità: un organismo notificato che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
- ee) richiamo: qualsiasi provvedimento volto a ottenere la restituzione di un prodotto che è già stato messo a disposizione dell'utilizzatore finale;
- ff) ritiro: qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena di fornitura;
- gg) vigilanza del mercato: le attività svolte e i provvedimenti adottati dalla competente autorità per garantire che i prodotti siano conformi ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione europea e non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto legato alla tutela dell'interesse pubblico;
- hh) marcatura CE: una marcatura mediante cui il fabbricante indica che il prodotto è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione europea che ne prevede l'apposizione;
- ii) normativa di armonizzazione dell'Unione europea: la normativa dell'Unione europea che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti.

ART. 4.
(Requisiti essenziali)

1. I prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, possono essere messi a disposizione o messi in servizio solo se non mettono in pericolo la salute e la sicurezza delle persone, le cose o l'ambiente, quando siano sottoposti a manutenzione in modo corretto e utilizzati conformemente alla loro destinazione e solo a condizione che soddisfino i requisiti essenziali di cui all'allegato II del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 come sostituito dall'allegato I del presente decreto.

2. I prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, non possono essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio, salvo che essi soddisfino i requisiti di cui al comma 1.

ART. 5.
(Libera circolazione)



1. Possono essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio sul territorio nazionale per uso conforme alla loro destinazione, i prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, che soddisfano i requisiti essenziali indicati all'articolo 4, comma 1, e all'allegato II del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 come sostituito dall'allegato I del presente decreto, e che recano la marcatura CE di cui all'articolo 15.
2. Possono essere messe a disposizione sul mercato le unità da diporto parzialmente completate nel caso in cui il fabbricante o l'importatore dichiarino, conformemente all'Allegato XV, che sono destinate ad essere completate da altri.
3. Possono essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio i componenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), che soddisfino i requisiti di sicurezza indicati all'articolo 4 e che recano la marcatura CE di cui all'articolo 15, destinati ad essere incorporati in unità da diporto conformemente alla dichiarazione del fabbricante o dell'importatore di cui all'articolo 14.
4. Possono essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio i motori di propulsione:
 - a) motori, anche se non installati in unità da diporto, che soddisfino i requisiti di sicurezza indicati all'articolo 4 e che recano la marcatura CE di cui all'articolo 15;
 - b) motori installati in unità da diporto e omologati conformemente alla direttiva 97/68/CE che sono conformi ai limiti di emissione della fase III A, della fase III B o della fase IV per i motori ad accensione spontanea (AS) utilizzati in applicazioni diverse dalla propulsione di navi della navigazione interna, di locomotive e di automotrici ferroviarie, come previsto all'allegato I, punto 4.1.2, di tale direttiva, conformi al presente decreto, ad esclusione dei requisiti relativi alle emissioni di scarico di cui all'allegato II, parte B, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto.
 - c) motori installati in unità da diporto e omologati conformemente al regolamento (CE) n. 595/2009, conformi al presente decreto, ad esclusione dei requisiti relativi alle emissioni di cui all'allegato II, parte B, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto.
5. Le lettere b) e c) del comma 4, si applicano a condizione che, in caso di adattamento di un motore ai fini dell'installazione in un'unità da diporto, la persona che procede all'adattamento assicuri che quest'ultimo tenga pienamente conto dei dati e delle altre informazioni resi disponibili dal fabbricante del motore per garantire che, se installato secondo le istruzioni d'installazione fornite dalla persona che adatta il motore, quest'ultimo continuerà a soddisfare i requisiti relativi alle emissioni di scarico di cui alla direttiva 97/68/CE



o al regolamento (CE) n. 595/2009, come dichiarato dal fabbricante del motore. La persona che adatta il motore dichiara, ai sensi dell'articolo 14, che il motore continuerà a soddisfare i requisiti relativi alle emissioni di scarico di cui alla direttiva 97/68/CE o al regolamento (CE) n. 595/2009, come dichiarato dal fabbricante del motore, se installato secondo le istruzioni di installazione da essa fornite.

6. In occasione di fiere, mostre, dimostrazioni ed altri eventi analoghi, possono essere presentati i prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, anche se non conformi alle disposizioni del presente decreto, purché un'indicazione visibile indichi chiaramente che detti prodotti non sono conformi e che non possono essere messi a disposizione o messi in servizio finché non siano stati resi conformi.

ART. 6.
(Obblighi dei fabbricanti)

1. All'atto dell'immissione dei loro prodotti sul mercato, i fabbricanti garantiscono che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, e all'allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto.

2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica conformemente all'articolo 24 ed eseguono, o fanno eseguire, la procedura di valutazione della conformità applicabile conformemente agli articoli da 18 a 21 e all'articolo 23. Qualora la conformità di un prodotto ai requisiti applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione ai sensi dell'articolo 14 e attribuiscono e appongono la marcatura CE secondo quanto previsto agli articoli 16 e 17.

3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e una copia della dichiarazione di cui all'articolo 14 per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato.

4. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto nonché delle modifiche delle norme armonizzate in riferimento a cui è dichiarata la conformità di un prodotto. Ove ritenuto opportuno alla luce dei rischi presentati da un prodotto, i fabbricanti, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono prove a campione dei prodotti messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami e, se necessario, tengono un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti e informano i distributori di tale monitoraggio.



5. I fabbricanti garantiscono che i loro prodotti rechino un numero di tipo, di lotto o di serie o qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura dei componenti non lo consentano, a che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto.

6. I fabbricanti indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo al quale possono essere contattati sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto. L'indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato.

7. I fabbricanti provvedono a che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza nel manuale del proprietario in una o più lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali.

8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente decreto, adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.

9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul mercato.

ART. 7.

(Rappresentanti autorizzati)

1. Un fabbricante può, mediante mandato scritto, nominare un rappresentante autorizzato.

2. Gli obblighi di cui all'articolo 6, comma 1, e l'elaborazione della documentazione tecnica non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.

3. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato almeno:



- a) di tenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza una copia della dichiarazione di cui all'articolo 14 e la documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato;
- b) a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, di fornire a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto;
- c) di cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che rientrano nel suo mandato.

ART. 8.

(Obblighi degli importatori)

1. Gli importatori immettono sul mercato dell'Unione europea solo prodotti conformi.
2. Prima di immettere un prodotto sul mercato, gli importatori si accertano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità. Essi si assicurano che il fabbricante abbia elaborato la documentazione tecnica, che il prodotto rechi la marcatura CE di cui all'articolo 15 e sia corredato dei documenti necessari conformemente all'articolo 14 e all'allegato II, parte A, punto 2.5, parte B, punto 4, parte C, punto 2, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 6, commi 5 e 6. Qualora l'importatore ritiene o ha motivo di credere che un prodotto non sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, e all'allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto, non immette il prodotto sul mercato finché non sia stato reso conforme. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.
3. Gli importatori indicano sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile nel caso di componenti, sull'imballaggio o in un documento che accompagna il prodotto il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo al quale possono essere contattati.
4. Gli importatori assicurano che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza nel manuale del proprietario in una o più lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali.
5. Gli importatori garantiscono che, mentre un prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne mettano a rischio la conformità ai requisiti di cui all'articolo 4,



comma 1, e all'allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto.

6. Ove ritenuto opportuno alla luce dei rischi presentati da un prodotto, gli importatori, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono prove a campione dei prodotti messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami e, se necessario, tengono un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti e informano i distributori di tale monitoraggio.

7. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente decreto adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.

8. Per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato, gli importatori tengono una copia della dichiarazione di cui all'articolo 14 a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato e assicurano che la documentazione tecnica possa essere resa disponibile, su richiesta, a dette autorità.

9. Gli importatori a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul mercato.

ART. 9.

(Obblighi dei distributori)

1. Quando mettono un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori agiscono con la dovuta diligenza in relazione alle prescrizioni del presente decreto.

2. Prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori verificano che il prodotto rechi la marcatura CE di cui all'articolo 15 che sia accompagnato dai documenti di cui all'articolo 6, comma 7, all'articolo 14, all'allegato II, parte A, punto 2.5, parte B, punto 4, parte C, punto 2, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto nonché da istruzioni e informazioni sulla



sicurezza in una o più lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali nello Stato membro in cui il prodotto deve essere messo a disposizione sul mercato e che il fabbricante e l'importatore abbiano rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 6, commi 5 e 6, e all'articolo 8, comma 3. Se il distributore ritiene o ha motivo di credere che un prodotto non sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 1 e all'allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto, non mette il prodotto a disposizione sul mercato finché non sia stato reso conforme. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato.

3. I distributori garantiscono che, mentre un prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, e all'allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto

4. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno messo a disposizione sul mercato non sia conforme al presente decreto, si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente le competenti autorità di vigilanza di cui all'articolo 39 del presente decreto, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.

5. I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno messo a disposizione sul mercato.

ART. 10.

(Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori ed ai distributori)

1. Un importatore o un distributore che immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale, oppure modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale da poterne influenzare la conformità ai requisiti di cui al presente decreto, è considerato un fabbricante ai fini del presente decreto ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 6.

ART. 11.

(Obblighi degli importatori privati)



1. Se il fabbricante non ottempera alle responsabilità ai fini della conformità del prodotto al presente decreto , un importatore privato, prima di mettere il prodotto in servizio, si accerta che esso sia stato progettato e fabbricato conformemente ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, e all'allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto e assolve o fa assolvere gli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 6, commi 2, 3, 7 e 9.
2. Se la documentazione tecnica necessaria non è resa disponibile da parte del fabbricante, l'importatore privato la fa elaborare ricorrendo a competenze adeguate.
3. L'importatore privato provvede affinché il nome e l'indirizzo dell'organismo notificato che ha effettuato la valutazione della conformità del prodotto siano indicati sul prodotto.

ART. 12.

(Identificazione degli operatori economici)

1. Su richiesta, gli operatori economici identificano per le autorità di vigilanza del mercato:
 - a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un prodotto;
 - b) qualsiasi operatore economico cui essi abbiano fornito un prodotto.
2. Gli operatori economici sono in grado di presentare le informazioni di cui al comma 1 per un periodo di dieci anni dal momento in cui sia stato loro fornito il prodotto e per un periodo di dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito il prodotto.
3. Gli importatori privati, su richiesta, indicano alle autorità di vigilanza del mercato l'operatore economico che ha fornito loro il prodotto.
4. Gli importatori privati sono in grado di presentare le informazioni di cui al comma 3, per un periodo di dieci anni dal momento che sia stato loro fornito il prodotto.

ART. 13.

(Presunzione di conformità)

1. I prodotti conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si presumono conformi ai requisiti oggetto di dette norme o parti di



esse di cui all'articolo 4, comma 1, e all'allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto.

ART. 14.

(Dichiarazione di conformità UE e dichiarazione conforme all'Allegato XV)

1. La dichiarazione di conformità UE attesta che è stato dimostrato il rispetto dei requisiti specificati all'articolo 4, comma 1, e all'allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto o di quelli di cui all'articolo 5, comma 4, lettere b) o c);

2. La dichiarazione di conformità UE ha la struttura del modello di cui all'allegato VIII del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato XIV del presente decreto, contiene gli elementi specificati nei pertinenti moduli stabiliti agli allegati III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XVII del presente decreto, e successive modificazioni disposte in sede comunitaria ed è continuamente aggiornata. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il prodotto è messo a disposizione o messo in servizio.

3. Redigendo la dichiarazione di conformità UE, il fabbricante, l'importatore privato o la persona che adatta il motore di cui all'articolo 5, comma 4, lettere b) e c), si assume la responsabilità della conformità del prodotto.

4. La dichiarazione di conformità UE di cui al comma 3 accompagna i seguenti prodotti quando sono messi a disposizione sul mercato o messi in servizio:

a) unità da diporto;

b) componenti immessi sul mercato separatamente;

c) motori di propulsione.

5. La dichiarazione del fabbricante o dell'importatore di cui all'allegato XV per le unità da diporto parzialmente completate contiene gli elementi specificati in tale allegato e accompagna le unità da diporto parzialmente completate. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il prodotto è messo a disposizione.

ART. 15.

(Principi generali della marcatura CE)



1. La marcatura CE, ai sensi dell'articolo 30 del regolamento CE n. 765/2008, è soggetta ai seguenti principi generali:

- a) la marcatura CE può essere apposta solo dal fabbricante, dal suo mandatario nonché dai soggetti identificati agli articoli 10, 11, comma 1, e 18, commi 3 e 4, del presente decreto;
- b) la marcatura CE è apposta solo su prodotti per i quali la sua apposizione è prevista dalla specifica normativa comunitaria di armonizzazione e non è apposta su altri prodotti;
- c) apponendo o avendo apposto la marcatura CE, i soggetti di cui alla lettera a) accettano di assumersi la responsabilità della conformità del prodotto a tutte le prescrizioni applicabili stabilite nella normativa comunitaria di armonizzazione pertinente che ne dispone l'apposizione;
- d) la marcatura CE è l'unica marcatura che attesta la conformità del prodotto alle prescrizioni applicabili della normativa comunitaria di armonizzazione pertinente che ne dispone l'apposizione;
- e) è vietata l'apposizione su un prodotto di marcature, segni o iscrizioni che possano indurre in errore terzi circa il significato della marcatura CE o il simbolo grafico della stessa.

ART. 16.

(Prodotti soggetti alla marcatura CE)

1. I seguenti prodotti sono soggetti alla marcatura CE quando sono messi a disposizione sul mercato o messi in servizio:

- a) unità da diporto;
- b) componenti;
- c) motori di propulsione.

2. I prodotti di cui al comma 1 che recano la marcatura CE si presumono che siano conformi al presente decreto.

ART. 17.

(Norme e condizioni per l'apposizione della marcatura CE)

1. La marcatura CE è apposta, nelle forme e misure previste dall'Allegato II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, in modo visibile, leggibile e indelebile sui prodotti di cui all'articolo 16, comma 1. Nel caso di componenti, laddove ciò non sia possibile o



giustificato a causa delle dimensioni o della natura del prodotto, la marcatura CE è apposta sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento. Nel caso di unità da diporto, la marcatura CE è apposta sulla targhetta del costruttore dell'unità da diporto, separata dal numero d'identificazione dell'unità da diporto. Nel caso di un motore di propulsione, la marcatura CE è apposta sul motore.

2. La marcatura CE è apposta prima che il prodotto sia immesso sul mercato o messo in servizio. La marcatura CE e il numero di identificazione di cui al comma 3 possono essere seguiti da un pittogramma o da qualsiasi altro marchio indicante un rischio o un impiego particolare.

3. La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato, qualora tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione o nella valutazione post-costruzione. Il numero di identificazione dell'organismo notificato è apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato, oppure dalla persona di cui all'articolo 18, commi 2, 3 o 4.

ART. 18.

(Procedure della valutazione della conformità applicabili)

1. Il fabbricante applica le procedure indicate nei moduli di cui agli articoli 19, 20 e 21 prima dell'immissione sul mercato dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1.

2. L'importatore privato applica la procedura di cui all'articolo 22 prima della messa in servizio di un prodotto di cui all'articolo 2, comma 1, se il fabbricante non ha effettuato la valutazione della conformità per il prodotto in questione.

3. Chiunque immetta sul mercato o metta in servizio un motore di propulsione o un'unità da diporto dopo una modifica o conversione rilevante dello stesso o della stessa, o chiunque modifichi la destinazione d'uso di un'unità da diporto non contemplata dal presente decreto in modo tale da farla rientrare nel suo ambito di applicazione applica la procedura di cui all'articolo 22 prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio del prodotto.



4. Chiunque immetta sul mercato un'unità da diporto costruita per uso personale prima della scadenza del periodo di cinque anni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), numero 7), applica la procedura di cui all'articolo 22 prima dell'immissione sul mercato del prodotto.

ART. 19.

(Progettazione e costruzione)

1. Per la progettazione e la costruzione delle imbarcazioni e dei natanti da diporto si applicano le procedure relative ai seguenti pertinenti moduli di cui agli allegati del presente decreto:

a) per le categorie di progettazione A e B di cui all'allegato II, parte A, punto 1, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto:

1) per le imbarcazioni e i natanti da diporto con lunghezza dello scafo pari o superiore a 2,5 metri e inferiore a 12 metri, uno dei seguenti moduli:

- 1.1) modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto);
- 1.2) modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F;
- 1.3) modulo G (conformità basata sulla verifica dell'unità);
- 1.4) modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale);

2) per le imbarcazioni da diporto con lunghezza dello scafo compresa tra 12 e 24 metri, uno dei seguenti moduli:

- 2.1) modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F,
- 2.2) modulo G (conformità basata sulla verifica dell'unità);
- 2.3) modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale);



b) per la categoria di progettazione C di cui all'allegato II, parte A, punto 1, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto:

1) per le imbarcazioni e i natanti da diporto con lunghezza dello scafo pari o superiore a 2,5 metri e inferiore a 12 metri, uno dei seguenti moduli:

1.1) se le norme armonizzate relative all'allegato II, parte A, punti 3.2 e 3.3, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto sono rispettate: modulo A (controllo interno della produzione), modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto), modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F, modulo G (conformità basata sulla verifica dell'unità) o modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale);

1.2) se le norme armonizzate relative all'allegato II, parte A, punti 3.2 e 3.3, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto non sono rispettate: modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto), modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F, modulo G (conformità basata sulla verifica dell'unità) o modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale);

2) per le imbarcazioni da diporto con lunghezza dello scafo compresa tra 12 e 24 metri, uno dei seguenti moduli:

2.1) modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F;

2.2) modulo G (conformità basata sulla verifica dell'unità);

2.3) modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale);

c) per la categoria di progettazione D di cui all'allegato II, parte A, punto 1, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto:

1) per le imbarcazioni e i natanti da diporto con lunghezza dello scafo compresa tra 2,5 metri e 24 metri, uno dei seguenti moduli:

1.1) modulo A (controllo interno della produzione);



- 1.2) modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto);
- 1.3) modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F;
- 1.4) modulo G (conformità basata sulla verifica dell'unità);
- 1.5) modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale).

2. Per quanto riguarda la progettazione e la costruzione di moto d'acqua si applica una delle procedure relative ai pertinenti moduli di cui agli allegati del presente decreto:

- a) modulo A (controllo interno della produzione);
- b) modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto);
- c) modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F;
- d) modulo G (conformità basata sulla verifica dell'unità);
- e) modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale).

3. Per quanto riguarda la progettazione e la costruzione di componenti si applica una delle procedure relative ai pertinenti moduli di cui agli allegati del presente decreto:

- a) modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F;
- b) modulo G (conformità basata sulla verifica dell'unità);
- c) modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale).

ART. 20.
(Emissioni di gas di scarico)

1. Riguardo all'emissione di gas di scarico, per i prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), il fabbricante del motore applica le procedure relative ai pertinenti moduli di cui agli allegati del presente decreto:

- a) se le prove sono effettuate applicando la norma armonizzata, uno dei seguenti moduli:
 - 1) modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F;



2) modulo G (conformità basata sulla verifica dell'unità);

3) modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale).

b) se le prove sono effettuate senza applicare la norma armonizzata, uno dei seguenti moduli:

1) modulo B (esame UE per tipo) unitamente al modulo C1 di cui all'allegato XVII del presente decreto;

2) modulo G (conformità basata sulla verifica dell'unità).

2. Nella valutazione di conformità il fabbricante si attiene, altresì, a quanto previsto nell'allegato XIII del presente decreto.

ART. 21. (Emissioni acustiche)

1. Per quanto riguarda le emissioni acustiche delle imbarcazioni e natanti da diporto dotati di motore di propulsione entro bordo o entro bordo con comando a poppa senza scarico integrato e delle imbarcazioni e natanti da diporto dotati di motore di propulsione entro bordo o entro bordo con comando a poppa senza scarico integrato oggetto di una trasformazione rilevante e successivamente immessi sul mercato entro cinque anni dalla trasformazione, il fabbricante applica le procedure relative ai pertinenti moduli di cui agli allegati del presente decreto:

a) se le prove sono effettuate applicando la norma armonizzata per la misurazione del rumore, uno dei seguenti moduli:

1) modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto);

2) modulo G (conformità basata sulla verifica dell'unità);

3) modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale);

b) se le prove sono effettuate senza applicare la norma armonizzata per la misurazione del rumore, il modulo G (conformità basata sulla verifica dell'unità);

c) se per la valutazione si utilizzano il numero di Froude e il rapporto potenza/dislocamento, uno dei seguenti moduli:

1) modulo A (controllo interno della produzione);



2) modulo G (conformità basata sulla verifica dell'unità);

3) modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale).

2. Per quanto riguarda le emissioni acustiche delle moto d'acqua, dei motori di propulsione fuoribordo e dei motori di propulsione entro bordo con comando a poppa con scarico integrato destinati all'installazione su imbarcazioni e natanti da diporto, il fabbricante della moto d'acqua o del motore applica le procedure relative ai pertinenti moduli di cui agli allegati del presente decreto:

a) se le prove sono effettuate applicando la norma armonizzata per la misurazione del rumore, uno dei seguenti moduli:

1) modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto);

2) modulo G (conformità basata sulla verifica dell'unità);

3) modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale);

b) se le prove sono effettuate senza applicare la norma armonizzata per la misurazione del rumore, il modulo G (conformità basata sulla verifica dell'unità).

3. Nella valutazione di conformità il fabbricante si attiene, altresì, a quanto previsto nell'allegato XIII del presente decreto.

ART. 22.

(Valutazione post costruzione)

1. La valutazione post-costruzione di cui all'articolo 18, commi 2, 3 e 4 è effettuata come indicato nell'allegato XII.

ART. 23

(Requisiti supplementari)

1. Quando si usa il modulo C dell'allegato VI del presente decreto, per quanto riguarda la valutazione della conformità ai requisiti relativi alle emissioni di gas di scarico del presente decreto e se il fabbricante non opera a norma di un adeguato sistema qualità quale descritto nel modulo H dell'allegato XI del presente decreto, un organismo notificato scelto dal fabbricante esegue o fa eseguire controlli sui prodotti a intervalli casuali determinati da tale organismo, al fine di verificare la qualità dei controlli interni sul prodotto. Se il livello qualitativo risulta insoddisfacente o se appare necessario verificare la validità dei dati presentati dal fabbricante, si applica la procedura supplementare di cui all'allegato VI, punto 5 del presente decreto.



ART. 24.
(Documentazione tecnica)

1. La documentazione tecnica di cui all'articolo 6, comma 2, contiene tutti i dati e dettagli pertinenti relativi ai mezzi utilizzati dal fabbricante per garantire la conformità del prodotto ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, e all'Allegato 1. Essa contiene, in particolare, i documenti pertinenti elencati all'Allegato XVI.
2. La documentazione tecnica assicura che la progettazione, la costruzione, il funzionamento e la valutazione della conformità possano essere compresi chiaramente.

ART. 25.
(Attività di notifica alla Commissione europea)

1. Gli organismi autorizzati a svolgere in qualità di terzi compiti di valutazione della conformità ai sensi del presente decreto sono notificati alla Commissione europea ed agli altri Stati membri dal Ministero dello sviluppo economico.

ART. 26.
(Autorità di notifica degli organismi di valutazione della conformità)

1. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è responsabile dell'istituzione ed esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità ai fini del presente decreto e per il controllo degli organismi notificati, incluso il rispetto delle disposizioni dell'articolo 30.
2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può delegare o affidare le attività di valutazione e controllo sugli organismi di valutazione della conformità all'Organismo nazionale di accreditamento, ai sensi e conformemente al regolamento CE n. 765/2008.

ART. 27.
(Obbligo di informazione a carico delle autorità notificanti)

1. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione europea delle procedure per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e il controllo degli organismi notificati, nonché di eventuali relative modifiche.



ART. 28.

(Prescrizioni relative agli Organismi notificati)

1. Possono essere autorizzati ad espletare le procedure di valutazione di conformità di cui agli articoli da 18 a 23 gli organismi per la valutazione della conformità che soddisfano le seguenti prescrizioni:

- a) hanno personalità giuridica di diritto privato;
- b) sono organismi terzi e indipendenti dall'organizzazione o dal prodotto che valuta.

2. Un organismo appartenente a un'associazione di imprese o a una federazione professionale che rappresenti le imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione dei prodotti che esso valuta può essere considerato un organismo di tale tipo, a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse.

3. L'organismo, i suoi alti dirigenti e il personale incaricato di svolgere le funzioni di valutazione della conformità, non sono né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l'installatore, né l'acquirente, né il proprietario, né l'utilizzatore o il responsabile della manutenzione dei prodotti che essi valutano né il rappresentante di uno di tali soggetti. Ciò non preclude l'uso dei prodotti valutati che sono necessari per il funzionamento dell'organismo di valutazione della conformità o l'uso di tali prodotti per scopi privati.

4. L'organismo, i suoi alti dirigenti e il personale incaricato di svolgere le funzioni di conformità non intervengono direttamente nella progettazione o fabbricazione, nella commercializzazione, nella installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione di tali prodotti, né rappresentano i soggetti impegnati in tali attività. Essi non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le loro attività di valutazione della conformità per cui sono notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza.

5. L'organismo garantisce che le attività delle affiliate o dei propri subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull'obiettività e sull'imparzialità delle proprie attività di valutazione della conformità.

6. L'organismo ed il proprio personale svolge le attività di valutazione della conformità con il massimo grado di integrità professionale e competenza tecnica richiesta nel campo specifico ed è libero da qualsiasi pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il proprio giudizio o i risultati della propria attività di valutazione della conformità, in particolare da parte di persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.

7. L'organismo è in grado di svolgere le funzioni di valutazione della conformità a esso conferite dalle disposizioni degli articoli da 18 a 23, e per i quali è stato notificato, indipendentemente dal fatto che tali funzioni siano svolte dall'organismo di valutazione della conformità stesso oppure per suo conto e sotto la sua responsabilità.



8. L'organismo di valutazione della conformità, per ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni tipo o categoria di prodotti per i quali è stato notificato, dispone di:
- a) personale necessario con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente ed appropriata per svolgere le funzioni di valutazione della conformità;
 - b) descrizioni adeguate delle procedure secondo le quali avviene la valutazione della conformità, garantendo la trasparenza e la riproducibilità di tali procedure;
 - c) di una politica e procedure appropriate che distinguono le funzioni svolte in qualità di organismo notificato dalle altre attività;
 - d) procedure interne per svolgere le attività che tengano debitamente conto delle dimensioni dell'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura seriale o di massa del processo produttivo;
 - e) mezzi necessari per svolgere le funzioni tecniche ed amministrative connesse alle attività di valutazione della conformità in modo appropriato ed accesso a tutti gli strumenti o impianti necessari.
9. Il personale responsabile dell'esecuzione delle attività di valutazione della conformità risponde ai seguenti requisiti:
- a) solida formazione tecnica e professionale per tutte le attività di valutazione della conformità in relazione alle quali l'organismo di valutazione della conformità è stato notificato;
 - b) soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e un'adeguata autorità per eseguire tali valutazioni;
 - c) conoscenza e comprensione adeguate dei requisiti essenziali, delle norme armonizzate applicabili, della pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione europea e della normativa nazionale applicabile;
 - d) capacità di redigere certificati, verbali e relazioni atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.
10. E' garantita l'imparzialità degli organismi di valutazione della conformità, dei suoi alti dirigenti e del personale addetto alle valutazioni.
11. La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alle valutazioni dell'organismo non può dipendere dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.
12. L'organismo sottoscrive un contratto di assicurazione di responsabilità civile, a meno che non sia un Ente pubblico.
13. Il personale dell'organismo è tenuto al segreto professionale su tutte le informazioni di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni a norma degli articoli da 18 a 23, o di qualsiasi disposizione di diritto interno che vi dà effetto, tranne nei confronti delle Amministrazioni dello Stato in cui esercita le sue attività, fermo restando le vigenti disposizioni in materia di tutela della proprietà intellettuale.



14. L'organismo partecipa alle attività di normalizzazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati istituito a norma dell'articolo 38 o garantisce che il proprio personale addetto alle valutazioni ne sia informato, e applica come orientamenti generali le decisioni ed i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.

15. Gli organismi di valutazione di conformità in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo rispettano quanto disposto dagli articoli da 31 a 38.

ART. 29.

(Presunzione di conformità)

1. Qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, un organismo di valutazione della conformità è considerato conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 28, nella misura in cui le norme applicabili armonizzate coprono tali prescrizioni.

ART. 30.

(Affiliate e subappaltatori degli Organismi notificati)

1. Un organismo notificato, qualora subappalti funzioni specifiche connesse alla valutazione della conformità, oppure ricorra a un'affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 28 e ne informa il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilità delle funzioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti.

3. Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un'affiliata solo con il consenso del cliente.

4. Gli organismi notificati mantengono a disposizione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi a norma degli articoli da 18 a 23.

ART. 31.

(Domanda di autorizzazione e notifica)

1. L'organismo di valutazione della conformità presenta una domanda di autorizzazione e notifica al Ministero dello sviluppo economico.



2. La domanda di cui al comma 1 è accompagnata da una descrizione delle attività di valutazione della conformità, del modulo o dei moduli di valutazione della conformità e del prodotto o dei prodotti per i quali tale organismo dichiara di essere competente, nonché di tutte le prove documentali necessarie per la verifica, il riconoscimento e il controllo periodico della sua conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 28.
3. Il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabiliscono le modalità ed i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, di cui all'articolo 32, per la presentazione delle prove documentali, di cui al comma 2, e per gli obblighi di cui all'articolo 37.
4. Qualora le Amministrazioni competenti decidano che la valutazione e il controllo, di cui all'articolo 26, comma 1, siano eseguiti dall' organismo unico di accreditamento, in sostituzione delle prove documentali di cui al comma 2, l'organismo allega alla domanda di cui al comma 1, un certificato di accreditamento rilasciato dallo stesso che attesti che l'organismo è conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 28.
5. Gli oneri relativi alle attività di autorizzazione, rinnovo e vigilanza degli organismi di valutazione della conformità, eseguite dalle amministrazioni di vigilanza, sono a carico dei medesimi organismi. Gli oneri concernenti le attività di valutazione del prodotto eseguite dalle amministrazioni di vigilanza, ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 8, sono a carico degli operatori economici.
6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 5 si provvede mediante tariffe da determinarsi con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le tariffe sono calcolate sulla base del criterio di copertura del costo effettivo del servizio e sono aggiornate almeno ogni tre anni.
7. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 6, si applicano le tariffe di cui al decreto del Ministero delle attività produttive e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 marzo 2006 recante "Determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero delle attività produttive e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e relative modalità di pagamento ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni".



ART. 32.

(Autorizzazione alla valutazione della conformità dei prodotti)

1. L'autorizzazione agli organismi che presentano domanda ai sensi dell'articolo 31, comma 2, è rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed è subordinata all'esito positivo delle valutazioni di cui al comma 2 del presente articolo ed ha la durata di quattro anni. L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dalla data di presentazione della relativa domanda. Nel periodo di validità dell'autorizzazione, le Amministrazioni competenti esercitano le funzioni di vigilanza di cui al comma 3 del presente articolo, sugli organismi autorizzati e notificati.

2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvia l'attività istruttoria sulla documentazione che accompagna la domanda e pianifica gli audit da effettuarsi presso le sedi dell'organismo richiedente e di eventuali altri soggetti di cui all'articolo 30, per l'accertamento dei requisiti prescritti e di ogni altro elemento ritenuto necessario.

3. Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quali amministrazioni vigilanti:

a) svolgono le visite di sorveglianza periodica;

b) decidono sull'opportunità di procedere, in ogni momento, congiuntamente o disgiuntamente, di propria iniziativa o a seguito di segnalazioni esterne, al controllo degli organismi per verificare le condizioni in base alle quali gli stessi hanno ottenuto l'autorizzazione, il mantenimento dei requisiti, il regolare svolgimento delle procedure e l'adempimento dei propri obblighi;

c) adottano i provvedimenti sanzionatori di cui al comma 5.

4. L'autorizzazione agli organismi che presentano domanda ai sensi dell'articolo 31, comma 4, è rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con durata pari a quella del certificato di accreditamento.

5. Nel caso siano poste in essere da parte dell'organismo notificato violazioni in merito al possesso dei requisiti di cui all'articolo 28, al regolare svolgimento delle procedure o all'adempimento delle proprie responsabilità, le amministrazioni vigilanti applicano una sanzione modulata in relazione alla gravità della violazione commessa. La sanzione può consistere in:

a) richiamo scritto;



- b) sospensione parziale o totale dell'autorizzazione per un periodo variabile da tre mesi ad un anno in relazione alla gravità dell'irregolarità rilevata;
- c) revoca dell'autorizzazione.

6. In caso di sospensione o di revoca, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adotta un motivato provvedimento, e ne informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri. Le Amministrazioni competenti adottano le appropriate misure affinché le pratiche dell'organismo sospeso o revocato siano evase da un altro organismo notificato o siano messe a loro disposizione.

ART. 33. (Procedura di notifica)

1. Il Ministero dello sviluppo economico notifica solo gli organismi di valutazione della conformità che rispettano le prescrizioni di cui all'articolo 28.
2. Il Ministero dello sviluppo economico notifica gli organismi di cui al comma 1 alla Commissione europea e agli altri Stati membri utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione europea.
3. La notifica include tutti i dettagli delle attività di valutazione della conformità, il modulo o i moduli di valutazione della conformità, il prodotto o i prodotti interessati e la relativa attestazione di competenza.
4. Qualora una notifica non sia basata su un certificato di accreditamento di cui all'articolo 31, comma 4, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fornisce alla Commissione europea e agli altri Stati membri le prove documentali che attestino la competenza dell'organismo di valutazione della conformità nonché le disposizioni predisposte per fare in modo che tale organismo sarà controllato periodicamente e continuerà a soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 28.
5. L'organismo interessato può eseguire le attività di organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione europea o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica, qualora sia usato un certificato di accreditamento, o entro i due mesi successivi a una notifica, qualora non sia usato un accreditamento. Solo tale organismo è considerato un organismo notificato ai fini del presente decreto.



6. Eventuali modifiche pertinenti successive riguardanti la notifica sono comunicate alla Commissione europea e agli altri Stati membri.

ART. 34.

(Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati)

1. Ciascun organismo notificato è identificato da un numero assegnato dalla Commissione europea. Il numero assegnato è unico anche se l'organismo è notificato a norma di diversi atti dell'Unione europea.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assegna un codice di identificazione all'organismo notificato che è stato autorizzato ad effettuare le valutazioni della conformità post-costruzione.

ART. 35.

(Contestazione della competenza degli organismi notificati)

1. Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti forniscono alla Commissione europea, su richiesta della stessa, tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo in questione.

2. Su richiesta della Commissione europea, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adottano le necessarie misure correttive nei confronti dell'organismo notificato, incluso, se necessario, il ritiro della notifica.

ART. 36

(Obblighi operativi degli organismi notificati)

1. Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformità secondo le procedure di valutazione della conformità di cui agli articoli da 18 a 23.

2. Le valutazioni della conformità sono eseguite in modo proporzionale, evitando oneri superflui per gli operatori economici e gli importatori privati. Gli organismi di valutazione della conformità svolgono le loro attività tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura di massa o seriale del processo produttivo. Nel far ciò essi rispettano tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione necessari per la conformità del prodotto al presente decreto.



3. Qualora un organismo notificato riscontri che i requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, e all'allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto o alle norme armonizzate corrispondenti non sono stati rispettati da un fabbricante o da un importatore privato, chiede a tale fabbricante o importatore privato di adottare le misure correttive appropriate e non rilascia un certificato di conformità.

4. Un organismo notificato che nel corso del monitoraggio della conformità successivo al rilascio di un certificato riscontri che un prodotto non è più conforme chiede al fabbricante di adottare le misure correttive opportune e, se necessario, sospende o ritira il certificato.

5. Qualora non siano adottate misure correttive o queste non producano il risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o ritira i certificati, a seconda dei casi.

6. Avverso i provvedimenti degli organismi notificati, i soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla comunicazione, presentare reclamo alle Autorità di vigilanza di cui all'articolo 32 che, previa istruttoria, decidono congiuntamente nel termine di 90 giorni dalla ricezione del reclamo stesso. Decorso tale termine senza che sia stata adottata alcuna decisione, il reclamo si intende respinto.

ART. 37.

(Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati)

1. Gli organismi notificati informano il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

- a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato;
- b) di qualunque circostanza che possa influire sull'ambito e sulle condizioni della notifica;
- c) di eventuali richieste pervenute da altre autorità in relazione all'attività di valutazione della conformità;
- d) delle attività di valutazione della conformità eseguite nell'ambito della loro notifica e di qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.

2. Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma del presente decreto che esercitano attività di valutazione della conformità simili che coprono gli stessi prodotti, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, ai risultati positivi delle valutazioni della conformità.



ART. 38.

(Coordinamento degli organismi notificati)

1. Gli organismi notificati partecipano direttamente o con rappresentanti designati ai lavori del Gruppo settoriale o del Gruppo di organismi notificati istituito dalla Commissione europea, per il coordinamento e la cooperazione tra organismi notificati, direttamente o mediante rappresentanti designati.
2. Il mancato rispetto di cui alle disposizioni di cui al comma 1, può comportare l'adozione di una delle sanzioni di cui all'articolo 32, comma 5.

ART. 39.

(Vigilanza del mercato, controllo e valutazione dei prodotti)

1. L'articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento CE n. 765/2008 si applicano ai prodotti oggetto del presente decreto.
2. La vigilanza sul mercato e il controllo dei prodotti è demandata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si stabiliscono le modalità ed i criteri di svolgimento della vigilanza sul mercato ed il controllo sui prodotti.
3. Al fine di garantire che i prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, siano conformi ai requisiti applicabili stabiliti nell'allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto, le amministrazioni vigilanti di cui al comma 2 hanno facoltà di disporre, qualora abbiano sufficienti ragioni per ritenere che un prodotto oggetto del presente decreto rappresenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, per le cose o per l'ambiente, verifiche e controlli mediante i propri uffici centrali o periferici.
4. Gli accertamenti possono essere effettuati, anche con metodo a campione, presso l'operatore economico, i depositi sussidiari dell'operatore economico, gli importatori privati o presso gli utilizzatori. A tale fine è consentito:
 - a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento dei prodotti;
 - b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento;



c) qualora necessario e giustificato, il prelievo temporaneo e a titolo gratuito di un singolo campione per l'esecuzione di esami e prove;

d) effettuare esami e prove presso strutture tecniche specializzate, pubbliche o private.

5. Al fine di agevolare l'attività di vigilanza e di verifica, i soggetti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 11, in funzione dei rispettivi obblighi, rendono disponibili agli organi di vigilanza, per dieci anni, la documentazione indicata nell'allegato XVI del presente decreto.

6. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 43, le amministrazioni vigilanti, quando, a seguito delle valutazioni di cui al comma 3, accertano la non conformità dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, alle disposizioni del presente decreto, dispongono agli operatori economici, in funzione dei rispettivi obblighi, di adottare tutte le misure idonee a far venire meno la situazione di non conformità, fissando un termine proporzionato alla natura del rischio.

7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, le amministrazioni vigilanti adottano le misure atte a limitare o vietare l'immissione del prodotto sul mercato o a garantire il ritiro dal commercio, a cura e spese del soggetto destinatario della disposizione.

8. Le autorità di vigilanza di cui comma 2, qualora abbiano sufficienti ragioni per ritenere che un prodotto oggetto del presente decreto rappresenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, per le cose o per l'ambiente, effettuano una valutazione del prodotto interessato che investa i requisiti pertinenti di cui al presente decreto. Gli operatori economici interessati o l'importatore privato cooperano, ove necessario, con le autorità di vigilanza del mercato. Nel caso di un operatore economico se, attraverso tale valutazione, le autorità di vigilanza del mercato concludono che il prodotto non rispetta i requisiti di cui al presente decreto, esse chiedono tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare le opportune misure correttive al fine di rendere il prodotto conforme ai suddetti requisiti, di ritirarlo dal mercato o di richiamarlo entro un termine proporzionato alla natura del rischio, da esse prescritto. Nel caso di un importatore privato, qualora nel corso di tale valutazione, le autorità di vigilanza del mercato accertano che il prodotto non rispetta i requisiti di cui al presente decreto, l'importatore privato è informato tempestivamente delle opportune misure correttive da adottare al fine di rendere il prodotto conforme a detti requisiti, sospenderne la messa in servizio o sospenderne l'uso, in proporzione alla natura del rischio. Le autorità di vigilanza del mercato ne informano l'organismo notificato competente qualora intervenuto.



9. Qualora ritengano che la non conformità non sia limitata al territorio nazionale, le autorità di vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno chiesto di adottare all'operatore economico interessato.

10. L'operatore economico assicura che siano adottate le opportune misure correttive nei confronti di tutti i prodotti interessati che esso ha messo a disposizione sul mercato in tutta l'Unione europea. L'importatore privato assicura che siano adottate le opportune misure correttive nei confronti del prodotto che ha importato nell'Unione europea per uso proprio.

11. Qualora l'operatore economico interessato non adotti le misure correttive adeguate entro il termine di cui al comma 6, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per proibire o limitare la messa a disposizione del prodotto, per ritirarlo o per richiamarlo dal mercato. Qualora l'importatore privato non adotti le misure correttive adeguate, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per proibire la messa in servizio del prodotto o vietarne o limitarne l'uso nel territorio nazionale. Le autorità di vigilanza del mercato informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure.

12. Le informazioni di cui al comma 11 includono tutti gli elementi disponibili, in particolare i dati necessari per identificare il prodotto non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato o dall'importatore privato. In particolare, le autorità di vigilanza del mercato indicano se la non conformità sia dovuta:

- a) alla mancata rispondenza del prodotto alle prescrizioni relative alla salute o alla sicurezza delle persone e alla tutela delle cose o dell'ambiente previste dal presente decreto, o
- b) a carenze delle norme armonizzate di cui all'articolo 13 che conferiscono la presunzione di conformità.

13. Le amministrazioni vigilanti che ricevono comunicazione di procedure avviate ai sensi del presente articolo, informano la Commissione europea e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di ogni informazione supplementare a loro disposizione sulla non conformità del prodotto interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, delle loro obiezioni.

14. Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al comma 11, uno Stato membro o la Commissione non sollevino obiezioni contro la misura provvisoria adottata dall'autorità di vigilanza del mercato, tale misura è ritenuta giustificata.



15. Le autorità di vigilanza adottano le opportune misure restrittive in relazione al prodotto in questione, quale il ritiro del prodotto dal mercato, a spese degli operatori economici in funzione dei rispettivi obblighi.

ART. 40.

(Procedura di salvaguardia dell'Unione europea)

1. Le obiezioni sollevate contro una misura adottata dall'autorità di vigilanza al termine della procedura di cui all'articolo 39, comma 10 e 11, sono soggette a valutazione della Commissione europea.

2. Se la misura adottata è ritenuta giustificata dalla Commissione europea, le autorità competenti di cui all'articolo 39 adottano le misure necessarie a garantire che il prodotto non conforme sia ritirato dal mercato, a spese degli operatori economici in funzione dei rispettivi obblighi e ne informano la Commissione europea. Se la misura adottata è ritenuta ingiustificata, l'autorità che l'ha adottata provvede a ritirarla.

3. Se la misura è ritenuta giustificata dalla Commissione europea e la non conformità del prodotto è attribuita a carenze delle norme armonizzate di cui all'articolo 39, comma 12, lettera b), del presente decreto, si applica la procedura di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012 da parte della Commissione europea.

ART. 41.

(Non conformità formale)

1. Fatto salvo l'articolo 39, l'Autorità di vigilanza sul mercato chiede all'operatore economico interessato o all'importatore privato di porre fine allo stato di non conformità in questione, nel termine preteritorio di giorni sessanta, qualora ricorrano una o più delle seguenti condizioni:

a) la marcatura CE è stata apposta in violazione degli articoli 15, 16 o 17;

b) la marcatura CE di cui all'articolo 16 non è stata apposta;

c) la dichiarazione di conformità UE o la dichiarazione di cui all'allegato XV non è stata redatta;

d) la dichiarazione di conformità UE o la dichiarazione di cui all'allegato XV non sono state redatte correttamente;

e) la documentazione tecnica non è disponibile o non è completa;

f) le informazioni di cui agli articoli 6, comma 6, o 8, comma 3, sono assenti, false o incomplete;



g) qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui agli articoli 6 o 8 non è rispettata.

2. Se la non conformità di cui al comma 1 permane, l'autorità di vigilanza sul mercato adotta tutte le opportune misure per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del prodotto o garantisce che sia richiamato o ritirato dal mercato, a spese degli operatori economici in funzione dei rispettivi obblighi, oppure, nel caso di un prodotto importato da un importatore privato per uso proprio, che il suo uso sia vietato o limitato.

ART. 42.
(Informazione)

1. Entro il 18 gennaio 2021, e successivamente ogni cinque anni, le autorità di vigilanza compilano e trasmettono il questionario appositamente predisposto dalla Commissione europea sull'applicazione del presente decreto.

ART. 43.
(Inosservanza di norme in materia di costruzione e progettazione di unità da diperto)

1. L'operatore economico o l'importatore privato stabilito nel territorio comunitario, che immette sul mercato o che mette in servizio i prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, non conformi alle disposizioni del presente decreto o di cui sia stata accertata la pericolosità ai sensi dell'articolo 39, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimilaseicentocinquantotto euro a centoventitremilanovecentoquarantanove euro.

2. L'operatore economico o l'importatore privato stabilito nel territorio comunitario, che non ottempera agli ordini dell'autorità di vigilanza di cui all'articolo 39, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da venticinquemilaottocentoventidue euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro.

3. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque apponga indebitamente la marcatura CE in violazione delle disposizioni dell'articolo 16, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimilaseicentocinquantotto euro a centoventitremilanovecentoquarantanove euro.



4. Chiunque venda prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, non conformi alle disposizioni del presente decreto o di cui sia stata accertata la pericolosità ai sensi dell'articolo 39, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimilaseicentocinquanta euro a centoventitremilanovecentoquarantatré euro.

5. Chiunque installi componenti o motori non conformi alle disposizioni dettate dal presente decreto, o di cui sia stata accertata la pericolosità ai sensi dell'articolo 39, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimilatrecentoventinove euro a sessantunomilanovecentosettantaquattro euro.

6. Chiunque violi gli obblighi di conservazione e di esibizione della documentazione tecnica di cui all'Allegato XVI del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duemilacinquecentottantadue euro a quindicimilaquattrocentonovantatré euro. Le autorità di vigilanza di cui all'articolo 39 possono disporre il temporaneo divieto di commercializzazione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, fino alla produzione della documentazione.

7. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 2, chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui all'articolo 41, comma 1, è soggetto al pagamento di una somma da venticinquemilaottocentoventidue euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro.

ART. 44.

(Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 in materia di rapporto delle violazioni)

1. L'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è sostituito dal seguente:

“ ART. 57 (Rapporto delle violazioni)

2. Per gli illeciti amministrativi in materia di costruzione e progettazione di unità da diporto, le autorità competenti a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono le Capitanerie di Porto ed emettono l'ordinanza di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sentito il parere delle competenti Direzioni generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dello sviluppo economico, le quali in qualità di Autorità di vigilanza, possono disporre attività



ispettive supplementari. Il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, anche in caso di pagamento in misura ridotta, trasmette copia dei verbali redatti alle predette Direzioni generali. ”.

ART. 45.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'esecuzione dei compiti affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 46.

(Disposizioni abrogative)

1. Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 56 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono abrogati.
2. Gli allegati I, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e XV del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono abrogati.
3. Gli allegati II e VIII del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono rispettivamente sostituiti dagli allegati I e XIV del presente decreto.
4. All'articolo 5 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, i richiami agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, si intendono riferiti, rispettivamente, agli articoli 18 e 28 del presente decreto.
5. Il decreto del Ministero delle attività produttive 30 aprile 2003, n. 175 è abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 31, comma 3.

ART. 47.

(Disposizioni transitorie)

1. Fino al 18 gennaio 2017 possono essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio i prodotti conformi alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Possono essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio i motori di propulsione ad accensione comandata (AC) fuoribordo con potenza pari o inferiore a 15 kW conformi ai limiti di emissione di gas di scarico della fase I di cui all'allegato II, parte B, punto 2.1, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto, fabbricati da piccole e medie imprese come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e immessi sul mercato prima del 18 gennaio 2020.



ART. 48.
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il 18 gennaio 2016.



Allegato I

(articoli 2, 6, 8, 9, 13, 14, 19, 24 e 47)

L'allegato II del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 è sostituito dal seguente:

“Allegato II



REQUISITI ESSENZIALI

A. Requisiti essenziali per la progettazione e la costruzione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1

1. CATEGORIE DI PROGETTAZIONE DELLE UNITÀ.

Categoria di progettazione	Forza del vento (Scala Beaufort)	Altezza d'onda significativa (H1/3, metri)
A	superiore a 8	superiore a 4
B	fino a 8 compreso	fino a 4 compreso
C	fino a 6 compreso	fino a 2 compreso
D	fino a 4 compreso	fino a 0,3 compreso

Note esplicative:

- A. Una imbarcazione o natante da diporto cui è attribuita la categoria di progettazione A è considerato progettato per venti che possono superare forza 8 (scala Beaufort) e un'altezza d'onda significativa superiore a 4 metri ad esclusione di circostanze anomale come tempeste, tempeste violente, uragani, tornado e condizioni estreme di navigabilità o onde anomale.
- B. Una imbarcazione o natante da diporto cui è attribuita la categoria di progettazione B è considerato progettato per una forza del vento fino a 8, compreso, e un'altezza d'onda significativa fino a 4 metri, compresi.
- C. Una unità da diporto cui è attribuita la categoria di progettazione C è considerata progettata per una forza del vento fino a 6, compreso, e un'altezza d'onda significativa fino a 2 metri, compresi.
- D. Una unità da diporto cui è attribuita la categoria di progettazione D è considerata progettata per una forza del vento fino a 4, compreso, e un'altezza d'onda significativa fino a 0,3 metri, compresi, con onde occasionali di altezza massima pari a 0,5 metri.



Le unità da diporto di ciascuna categoria di progettazione devono essere progettate e costruite per rispettare i parametri di stabilità, galleggiamento e altri pertinenti requisiti essenziali elencati nel presente allegato, nonché per essere dotate di buone caratteristiche di manovrabilità.

2. REQUISITI GENERALI

2.1. Identificazione dell'unità da diporto

Ogni unità da diporto è contrassegnata con un numero di identificazione, comprendente le seguenti informazioni:

- 1) codice del paese del fabbricante;
- 2) codice unico del fabbricante assegnato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o da altra Autorità da esso delegata;
- 3) numero di serie unico;
- 4) mese e anno di produzione;
- 5) anno del modello.

I requisiti dettagliati relativi al numero di identificazione di cui al primo comma sono stabiliti nella relativa norma armonizzata.

2.2. Targhetta del costruttore dell'unità da diporto

Ogni unità da diporto reca una targhetta fissata in modo inamovibile, separata dal numero d'identificazione dell'unità da diporto, contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato nonché il recapito del fabbricante;
- b) la marcatura CE di cui all'articolo 17;
- c) la categoria di progettazione dell'unità da diporto conformemente alla sezione 1;



d) la portata massima consigliata dal fabbricante desunta dal punto 3.6 escluso il peso del contenuto dei serbatoi fissi pieni;

e) il numero di persone raccomandato dal fabbricante per cui l'unità da diporto è stata progettata.

Nel caso di valutazione post-costruzione, i recapiti e i requisiti di cui alla lettera a) comprendono quelli dell'organismo notificato che ha effettuato la valutazione della conformità.

2.3. Protezione contro la caduta in mare e mezzi di rientro a bordo

Le unità da diporto sono progettate in modo da ridurre al minimo il rischio di caduta in mare e da facilitare il rientro a bordo. I mezzi di rientro a bordo sono accessibili o utilizzabili da una persona in acqua senza l'aiuto di altre persone.

2.4. Visibilità a partire dalla posizione principale di pilotaggio

In condizioni normali di uso (velocità e carico), la posizione principale di governo delle unità da diporto consente al timoniere una buona visibilità a 360°.

2.5. Manuale del proprietario

Ogni prodotto è dotato di un manuale del proprietario conformemente all'articolo 6, comma 7, e all'articolo 8, comma 4. Tale manuale fornisce tutte le informazioni necessarie per l'uso sicuro del prodotto attirando particolarmente l'attenzione su messa in opera, manutenzione, funzionamento regolare, prevenzione dei rischi e gestione dei rischi.

3. RESISTENZA E REQUISITI STRUTTURALI

3.1. Struttura



La scelta e la combinazione dei materiali e la costruzione dell'unità da diporto assicurano una resistenza adatta sotto tutti gli aspetti. Particolare attenzione è prestata alla categoria di progettazione conformemente alla sezione 1 e alla portata massima consigliata dal fabbricante di cui al punto 3.6.

3.2. Stabilità e bordo libero

L'unità da diporto ha una stabilità e un bordo libero adatti alla propria categoria di progettazione, conformemente alla sezione 1, nonché alla portata massima consigliata dal fabbricante conformemente al punto 3.6.

3.3. Galleggiabilità

L'unità da diporto è costruita in modo da garantire caratteristiche di galleggiabilità adeguate alla propria categoria di progettazione conformemente alla sezione 1 e alla portata massima consigliata dal fabbricante conformemente al punto 3.6. Tutte le unità da diporto multiscafo abitabili suscettibili di rovesciamento hanno una sufficiente galleggiabilità per restare a galla in posizione rovesciata.

Le unità da diporto inferiori a 6 metri hanno una riserva di galleggiabilità per consentire loro di galleggiare in caso di allagamento se usate secondo la loro categoria di progettazione.

3.4. Aperture nello scafo, nel ponte e nella sovrastruttura

Eventuali aperture nello scafo, nel ponte o nei ponti e nella sovrastruttura non pregiudicano la resistenza strutturale dell'unità da diporto e la sua resistenza agli agenti atmosferici quando si trovano in posizione chiusa.

Finestre, oblò, porte e portelli dei boccaporti resistono alla pressione dell'acqua prevedibile nella loro posizione specifica, nonché alle eventuali punte di carico applicate dalla massa delle persone che si muovono in coperta.

Le tubazioni che attraversano lo scafo, progettate per consentire il passaggio di acqua dentro o fuori dello scafo, al di sotto della linea di galleggiamento corrispondente alla portata massima consigliata dal fabbricante di cui al punto 3.6, sono munite di chiusure prontamente accessibili.

3.5. Allagamento



Tutte le unità da diporto sono progettate in modo da ridurre al minimo il rischio di affondamento.

Se del caso, particolare attenzione è riservata:

- a) ai pozzetti e gavoni, che dovrebbero essere autosvuotanti o disporre di altri mezzi efficaci per impedire all'acqua di penetrare all'interno dell'unità da diporto;
- b) agli impianti di ventilazione;
- c) all'evacuazione dell'acqua con apposite pompe o altri mezzi.

3.6. Portata massima consigliata dal fabbricante

La portata massima consigliata dal fabbricante [carburante, acqua, provviste, attrezzi vari e persone (in chilogrammi)] per la quale l'unità da diporto è stata progettata è determinata conformemente alla categoria di progettazione (sezione 1), alla stabilità e al bordo libero (punto 3.2) e alla galleggiabilità (punto 3.3).

3.7. Alloggiamento della zattera di salvataggio

Tutte le imbarcazioni e i natanti da diporto delle categorie di progettazione A e B, nonché quelli appartenenti alle categorie di progettazione C e D di lunghezza superiore ai 6 metri, sono muniti di uno o più alloggiamenti per una o più zattere di salvataggio sufficientemente capienti per contenere il numero di persone raccomandato dai fabbricanti per il trasporto delle quali l'imbarcazione o natante da diporto è progettato. L'alloggiamento o gli alloggiamenti per le zattere di salvataggio sono facilmente accessibili in qualsiasi momento.

3.8. Evacuazione

Tutte le imbarcazioni e i natanti da diporto multiscafo abitabili suscettibili di rovesciamento sono muniti di mezzi di evacuazione efficaci in caso di rovesciamento. Se è previsto un mezzo di evacuazione da usare in posizione rovesciata, esso non compromette la struttura (punto 3.1), la stabilità (punto 3.2) o la



galleggiabilità (punto 3.3), indipendentemente dal fatto che l'imbarcazione e il natante da diporto si trovi in posizione dritta o rovesciata.

Ogni imbarcazione e natante da diporto abitabile è munito di mezzi di evacuazione efficaci in caso di incendio.

3.9. Ancoraggio, ormeggio e rimorchio

A seconda della categoria di progettazione e delle caratteristiche, tutte le unità da diporto sono munite di uno o più attacchi per punti d'ancoraggio o di altro dispositivo atto a reggere in condizioni di sicurezza i carichi di ancoraggio, di ormeggio e di rimorchio.

4. CARATTERISTICHE DI MANOVRA

Il fabbricante provvede affinché le caratteristiche di manovra dell'unità da diporto, anche se munita del motore di propulsione più potente per il quale l'unità da diporto è progettata e costruita, siano soddisfacenti. Per tutti i motori di propulsione la potenza massima nominale del motore è specificata nel manuale del proprietario.

5. REQUISITI DI INSTALLAZIONE

5.1. Motori e compartimenti motore

5.1.1. Motore entro bordo

Tutti i motori entro bordo si trovano in un vano chiuso e isolato dai locali alloggio e sono installati in modo da ridurre al minimo il rischio di incendi o di propagazione di incendi nonché i pericoli derivanti da fumi tossici, calore, rumore o vibrazioni nei locali alloggio.

Le parti del motore e gli accessori che richiedono una frequente ispezione e/o manutenzione sono facilmente accessibili.

I materiali isolanti posti all'interno dei compartimenti motore non alimentano la combustione.

5.1.2. Ventilazione



Il compartimento motore è ventilato. Si deve ridurre al minimo l'ingresso di acqua nel compartimento motore attraverso le aperture.

5.1.3. *Parti esposte*

Le parti esposte del motore in movimento o calde, che potrebbero causare lesioni alle persone, sono efficacemente protette, a meno che il motore non sia protetto da una copertura o isolato nel proprio vano.

5.1.4. *Avviamento del motore di propulsione fuoribordo*

Ogni motore di propulsione fuoribordo montato su qualsiasi unità da diporto è dotato di un dispositivo atto a impedire che il motore sia avviato a marcia inserita, tranne il caso in cui:

- a) il motore fornisca meno di 500 Newton (N) di spinta statica;
- b) il motore disponga di un dispositivo di strozzamento che limiti la spinta a 500 N al momento dell'avviamento.

5.1.5. *Moto d'acqua funzionanti senza conducente*

Le moto d'acqua sono progettate o con un dispositivo automatico di arresto del motore di propulsione o con un dispositivo automatico che obbliga il veicolo a descrivere un movimento circolare in avanti a velocità ridotta quando il conducente scende deliberatamente dalla stessa o cade in acqua.

5.1.6. I motori di propulsione fuoribordo a timone sono dotati di un dispositivo di arresto d'emergenza che può essere collegato al timoniere.

5.2. **Sistema di alimentazione del carburante**

5.2.1. *In generale*



I dispositivi e le installazioni destinati a rabbocco, stivaggio, sfiato e alimentazione di carburante sono progettati ed installati in modo da ridurre al minimo il rischio d'incendio e di esplosione.

5.2.2. *Serbatoi di carburante*

I serbatoi, le tubazioni e le manichette per il carburante sono posti in una posizione sicura e separati o protetti da qualsiasi fonte significativa di calore. Il materiale dei serbatoi e i loro sistemi di costruzione sono adatti alla loro capacità e al tipo di carburante.

Gli spazi contenenti i serbatoi di benzina sono ventilati.

I serbatoi di benzina non fanno parte dello scafo e sono:

- a) protetti da incendi provenienti da qualsiasi motore e da ogni altra fonte di ignizione;
- b) isolati dai locali di alloggio.

I serbatoi di carburante diesel possono essere parte integrante dello scafo.

5.3. **Sistema elettrico**

Gli impianti elettrici sono progettati e installati in modo da garantire un funzionamento corretto dell'unità da diporto in condizioni di uso normale e ridurre al minimo il rischio d'incendio e di elettrocuzione.

Tutti i circuiti elettrici, ad eccezione dei circuiti di accensione del motore alimentati da batterie, rimangono sicuri se esposti al sovraccarico.

I circuiti di propulsione elettrica non interagiscono con altri circuiti in modo tale da renderli inadatti al funzionamento previsto.

È garantita una ventilazione per evitare l'accumulo di gas esplosivi, eventualmente emessi dalle batterie. Le batterie sono assicurate fermamente e protette da infiltrazioni d'acqua.

5.4. **Sistema di governo**

5.4.1. *In generale*



I sistemi di governo e controllo della propulsione sono progettati, costruiti e installati in modo da garantire la trasmissione delle forze di governo in condizioni di funzionamento prevedibili.

5.4.2. *Dispositivi di emergenza*

Ogni imbarcazione o natante da diporto a vela e ogni imbarcazione o natante da diporto non a vela con un solo motore di propulsione, dotato di sistemi di governo con comando a distanza, è munito di dispositivi di emergenza per il governo a velocità ridotta.

5.5. **Impianto del gas**

Gli impianti del gas per uso domestico sono del tipo a prelievo di vapore e sono progettati e installati in modo da evitare perdite e il rischio di esplosione e in modo da controllarne la tenuta. I materiali e i componenti sono adatti al tipo specifico di gas utilizzato per resistere alle sollecitazioni e agli agenti incontrati in ambiente marino.

Ogni apparecchio a gas destinato dal fabbricante all'impiego per il quale è utilizzato è installato secondo le istruzioni del fabbricante. Ogni apparecchio che consuma gas deve essere alimentato da un ramo distinto del sistema di distribuzione e ogni apparecchio deve essere controllato da un dispositivo di chiusura separato. Deve essere prevista una ventilazione adeguata per prevenire i rischi dovuti ad eventuali perdite e prodotti di combustione.

Tutte le unità da diporto aventi un impianto del gas fisso sono dotate di un compartimento isolato per contenere le bombole del gas. Il compartimento è isolato dai locali di alloggio, accessibile solo dall'esterno e ventilato verso l'esterno in modo che qualsiasi fuga di gas sia convogliata fuoribordo.

In particolare, gli impianti del gas fissi sono collaudati dopo l'installazione.

5.6. **Protezione antincendio**

5.6.1. *In generale*



Il tipo di equipaggiamento installato e l'allestimento dell'unità da diporto tengono conto del rischio d'incendio e di propagazione del fuoco. Particolare attenzione è riservata all'ambiente circostante degli apparecchi a fiamma libera, alle zone calde o ai motori e alle macchine ausiliarie, ai traboccamenti di olio e di carburante, alle condutture di olio e carburante non ricoperte nonché a mantenere il percorso dei fili elettrici lontano da fonti di calore e parti calde.

5.6.2. Attrezzatura antincendio

Le unità da diporto sono munite di attrezzature antincendio adeguate al tipo di rischio, oppure sono indicate la posizione e la capacità dell'attrezzatura antincendio adeguata al tipo di rischio. Le unità da diporto non sono messe in servizio fino all'installazione di un'adeguata attrezzatura antincendio. I compartimenti dei motori a benzina sono protetti con un sistema estintore che consente di evitare l'apertura del compartimento in caso di incendio. Gli estintori portatili sono fissati in punti facilmente accessibili e uno è collocato in modo da poter essere afferrato facilmente dalla posizione principale di governo delle imbarcazioni ed i natanti da diporto.

5.7. Fanali di navigazione, sagome e segnali acustici

Laddove siano installati fanali di navigazione, sagome e segnali acustici, essi sono conformi al COLREG 1972 (regolamento internazionale per prevenire le collisioni in mare) o al CEVNI (Codice europeo delle vie di navigazione interna), a seconda del caso.

5.8. Prevenzione degli scarichi e impianti che consentono di trasferire i rifiuti a terra

Le unità da diporto sono costruite in modo da evitare lo scarico accidentale di prodotti inquinanti (olio, carburante ecc.) in mare.

I servizi igienici installati in un'imbarcazione o natante da diporto sono unicamente collegati ad un sistema di serbatoi o ad un sistema di trattamento dell'acqua.

Le imbarcazioni e i natanti da diporto con serbatoi installati sono muniti di un collegamento di scarico standard per consentire di collegare i tubi degli impianti di raccolta alle tubazioni di scarico.

Inoltre, le tubazioni destinate all'evacuazione dei rifiuti umani che attraversano lo scafo sono dotate di valvole che ne consentono la chiusura.



B. Requisiti essenziali relativi alle emissioni di scarico dei motori di propulsione

I motori di propulsione sono conformi ai requisiti essenziali per le emissioni allo scarico stabiliti alla presente parte.

1. IDENTIFICAZIONE DEL MOTORE DI PROPULSIONE

1.1. Ogni motore riporta in modo chiaro le seguenti informazioni:

- a) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e il recapito del fabbricante del motore; e, se applicabile, il nome e il recapito della persona che adatta il motore;
- b) il tipo di motore, la famiglia di motori, se applicabile;
- c) il numero di serie unico del motore;
- d) la marcatura CE come previsto all'articolo 17.

1.2. Le indicazioni di cui al punto 1.1 devono avere una durata pari alla normale durata del motore e devono essere chiaramente leggibili e indelebili. Se si utilizzano etichette o targhette, esse devono essere apposte in maniera tale che il fissaggio abbia una durata pari alla normale durata del motore e che le etichette o targhette non possano essere rimosse senza essere distrutte o cancellate.

1.3. Le indicazioni devono essere apposte su una parte del motore necessaria per il normale funzionamento dello stesso e che non deve, in linea di massima, essere sostituita per tutta la vita del motore.

1.4. Le indicazioni devono trovarsi in una posizione facilmente visibile dopo che il motore è stato assemblato con tutti i componenti necessari al suo funzionamento.

2. REQUISITI RELATIVI ALL'EMISSIONE DI GAS DI SCARICO

I motori di propulsione sono progettati, costruiti e assemblati in modo che, se correttamente installati e in condizioni d'uso normale, le emissioni non superino i valori limite risultanti al punto 2.1, tabella 1, e al punto 2.2, tabelle 2 e 3:

2.1. Valori applicabili ai fini dell'articolo 45, comma 2, e della tabella 2, punto 2.2:



Tabella I

Tipo	Ossido di carbonio $CO = A + B / B / P_N^n$			Idrocarburi $HC = A + B / P_N^n$			Ossidi di Azoto NOx	Particolato PT
	A	B	n	A	B	n		
Accensione comandata a 2 tempi	150,0	600,0	1,0	30,0	100,0	0,75	10,0	Non applicabile
Accensione comandata a 4 tempi	150,0	600,0	1,0	6,0	50,0	0,75	15,0	Non applicabile
Accensione spontanea	5,0	0	0	1,5	2,0	0,5	9,8	1,0

Se A, B e n sono valori costanti secondo la tabella, P_N è la potenza nominale del motore in kW.

2.2. Valori applicabili a partire dal 18 gennaio 2016:

Tabella 2

Limiti di emissioni di gas di scarico per motori ad accensione spontanea (AS) (++)

Cilindrata SV (l/cil)	Potenza nominale del motore P_N (kW)	Particolato PT (g/kWh)	Idrocarburi + Ossidi di azoto HC + NOx (g/kWh)
SV < 0,9	$P_N < 37$	I valori di cui alla tabella 1	
	$37 \leq P_N < 75$ (+)	0,30	4,7
	$75 \leq P_N < 3\ 700$	0,15	5,8
$0,9 \leq SV < 1,2$	$P_N < 3\ 700$	0,14	5,8
$1,2 \leq SV < 2,5$		0,12	5,8
$2,5 \leq SV < 3,5$		0,12	5,8
$3,5 \leq SV < 7,0$		0,11	5,8

(+) In alternativa, i motori ad accensione spontanea con potenza nominale pari o superiore a 37 kW e inferiore a 75 kW e con una cilindrata inferiore a 0,9 l/cil non superano il limite di emissione PT di 0,20 g/kWh e il limite di emissione combinata HC + NO_x di 5,8 g/kWh.

(++) Ogni motore ad accensione spontanea non supera il limite di emissione di monossido di carbonio (CO) di 5,0 g/kWh.

Tabella 3



Limiti di emissioni di gas di scarico per motori ad accensione spontanea (AC)

Tipo di motore	Potenza nominale del motore P_N	Ossido di carbonio CO (g/kWh)	Idrocarburi + Ossidi di azoto HC + NOx
Entrobordo ed entrobordo con comando a poppa	$P_N \leq 373$	75	5
	$373 < P_N \leq 485$	350	16
	$P_N > 485$	350	22
Motori fuoribordo e PWC	$P_N \leq 4,3$	$500 - (5,0 \times P_N)$	30
	$4,3 < P_N \leq 40$	$500 - (5,0 \times P_N)$	$15,7 + (50/P_N^{0,9})$
	$P_N > 40$	300	$15,7 + (50/P_N^{0,9})$

2.3. Cicli di prova:

Cicli di prova e fattori di ponderazione da applicare:

Si applicano i seguenti requisiti della norma ISO 8178-4:2007, tenendo conto dei valori di cui alla tabella in appresso.

Per motori AS a velocità variabile si applica il ciclo di prova E1 o E5 o, in alternativa, al di sopra di 130 kW, può essere applicato il ciclo di prove E3. Per motori ad AC a velocità variabile si applica il ciclo di prova E4.

Ciclo E1, numero di modalità	1	2	3	4	5
Velocità	Velocità nominale		Velocità intermedia		Velocità minima
Coppia, %	100	75	75	50	0
Fattore di ponderazione	0,08	0,11	0,19	0,32	0,3
Velocità	Velocità nominale		Velocità intermedia		Velocità minima
Ciclo E3, numero di modalità	1	2	3	4	
Velocità, %	100	91	80	63	
Potenza, %	100	75	50	25	



Fattore di ponderazione	0,2	0,5	0,15	0,15	
Ciclo E4, numero di modalità	1	2	3	4	5
Velocità, %	100	80	60	40	Inattivo
Coppia, %	100	71,6	46,5	25,3	0
Fattore di ponderazione	0,06	0,14	0,15	0,25	0,40
Ciclo E5, numero di modalità	1	2	3	4	5
Velocità, %	100	91	80	63	Inattivo
Potenza, %	100	75	50	25	0
Fattore di ponderazione	0,08	0,13	0,17	0,32	0,3

Gli organismi notificati possono accettare prove effettuate sulla base di altri cicli di prova specificati in una norma armonizzata e applicabili al ciclo di funzionamento del motore.

2.4. Applicazione della famiglia di motori di propulsione e scelta del motore di propulsione capostipite

Il fabbricante del motore è responsabile di stabilire quali motori della sua gamma devono essere inclusi in una famiglia di motori.

Il motore capostipite è scelto da una famiglia di motori in modo tale che le sue caratteristiche di emissione siano rappresentative di tutti i motori di quella famiglia di motori. Di norma dovrebbe essere selezionato come motore capostipite della famiglia il motore che possiede le caratteristiche che dovrebbero risultare nel più alto quantitativo di emissioni specifiche (espresse in g/kWh), misurate nel ciclo di prova applicabile.

2.5. Carburanti di prova

Il carburante di prova utilizzato per le prove di emissione di scarico risponde alle seguenti caratteristiche:



Benzina				
Proprietà	RF-02-99		RF-02-03	
	Senza piombo		Senza piombo	
	min	max	min	max
Numero di ottano ricerca	95	—	95	—
Numero di ottano motore	85	—	85	—
Densità a 15 °C (kg/m ³)	748	762	740	754
Punto di ebollizione iniziale (°C)	24	40	24	40
Frazione di massa di zolfo (mg/kg)	—	100	—	10
Contenuto di piombo (mg/l)	—	5	—	5
Tensione di vapore Reid (kPa)	56	60	—	—
Tensione di vapore (DVPE) (kPa)	—	—	56	60

Diesel				
Proprietà	RF-06-99		RF-06-03	
	min	max	min	max
Numero di cetano	52	54	52	54
Densità a 15 °C (kg/m ³)	833	837	833	837
Punto di ebollizione finale (°C)	—	370	—	370
Punto di infiammabilità (°C)	55	—	55	—
Frazione di massa di zolfo (mg/kg)	Da	300 (50)	—	10
Frazione di massa delle ceneri (%)	Da	0,01	—	0,01

Gli organismi notificati possono accettare prove effettuate sulla base di altri carburanti di prova specificati in una norma armonizzata.

3. DURATA



Il fabbricante del motore fornisce istruzioni per l'installazione e la manutenzione del motore che, se applicate, dovrebbero consentire al motore in condizioni d'uso normale di continuare a rispettare i limiti di cui ai punti 2.1 e 2.2 per tutta la normale durata del motore e in condizioni normali di utilizzo.

Tali informazioni sono ottenute dal fabbricante del motore effettuando preliminarmente una prova di resistenza, basata su cicli di funzionamento normali, e calcolando l'usura dei componenti in modo che il fabbricante possa preparare le istruzioni di manutenzione necessarie e rilasciarle con tutti i nuovi motori alla loro prima immissione sul mercato.

La durata normale del motore è la seguente:

- a) per i motori AS: 480 ore di funzionamento o dieci anni, a seconda del caso che si verifica per primo;
- b) per motori AC entrobordo o entrobordo con o senza scarico integrato:
 - 1) per la categoria di motori $P_N \leq 373$ kW: 480 ore di funzionamento o dieci anni, a seconda del caso che si verifica per primo;
 - 2) per i motori nella categoria $373 < P_N \leq 485$ kW: 150 ore di funzionamento o tre anni, a seconda del caso che si verifica per primo;
 - 3) per i motori nella categoria $P_N > 485$ kW: 50 ore di funzionamento o un anno, a seconda del caso che si verifica per primo;
- c) motori di moto d'acqua: 350 ore di funzionamento o cinque anni, a seconda del caso che si verifica per primo,
- d) motori fuoribordo: 350 ore di funzionamento o dieci anni, a seconda del caso che si verifica per primo.

4. MANUALE DEL PROPRIETARIO

Ogni motore è dotato di un manuale del proprietario redatto in una o più lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro in cui il motore deve essere commercializzato.



Il manuale del proprietario:

- a) fornisce istruzioni per l'installazione, l'uso e la manutenzione necessarie per il corretto funzionamento del motore al fine di soddisfare i requisiti di cui alla sezione 3 (durata);
- b) specifica la potenza del motore misurata conformemente alla norma armonizzata.

C. Requisiti essenziali per le emissioni acustiche

Le imbarcazioni e i natanti da diporto con motori entro bordo o entro bordo con comando a poppa senza scarico integrato, le moto d'acqua, i motori fuoribordo e i motori entro bordo con comando a poppa con scarico integrato sono conformi ai requisiti essenziali per le emissioni acustiche stabiliti nella presente parte.

1. LIVELLI DI EMISSIONE ACUSTICA

1.1. Le imbarcazioni e i natanti da diporto con motori entro bordo o entro bordo con comando a poppa senza scarico integrato, le moto d'acqua, i motori fuoribordo e i motori entro bordo con comando a poppa con scarico integrato sono progettati, costruiti e assemblati così che le emissioni acustiche non superino i valori limite illustrati nella seguente tabella:

Potenza nominale del motore (un solo motore) in kW	Livello massimo di pressione sonora = L_{pASmax} in dB
$P_N \leq 10$	67
$10 < P_N \leq 40$	72
$P_N > 40$	75

in cui P_N = potenza nominale del motore in kW di un solo motore alla velocità nominale e L_{pASmax} = livello massimo di pressione sonora in dB.

Per le unità con due o più motori di tutti i tipi, si può applicare una tolleranza di 3 dB.

1.2. In alternativa al test di misurazione del suono, le imbarcazioni e i natanti da diporto con motore entro bordo o entro bordo con comando a poppa senza scarico integrato, sono ritenute conformi ai requisiti acustici di cui al punto 1.1 se il numero di Froudc è $\leq 1,1$ e se il rapporto potenza/dislocamento è ≤ 40 e se il motore e il sistema di scarico sono installati conformemente alle specifiche del fabbricante del motore.



1.3. Il «numero di Froude» F_n è calcolato dividendo la velocità massima dell'imbarcazione o natante da diporto V (m/s) per la radice quadrata della lunghezza al galleggiamento lwl (m) moltiplicata per una data costante di accelerazione gravitazionale, g , di 9,8 m/s².

$$F_n = \frac{V}{\sqrt{(g \cdot lwl)}}$$

Il «rapporto potenza/dislocamento» è calcolato dividendo la potenza nominale del motore P_N (in kW) per il dislocamento dell'imbarcazione o natante da diporto D (in tonnellate).

$$\text{Rapporto potenza / dislocamento} = \frac{P_N}{D}$$

2. MANUALE DEL PROPRIETARIO

Per le imbarcazioni e i natanti da diporto dotati di motore entro bordo o entro bordo con comando a poppa senza scarico integrato e per le moto d'acqua, il manuale del proprietario di cui alla parte A, punto 2.5, contiene le informazioni necessarie per mantenere l'unità e il sistema di scarico in condizioni che, per quanto possibile, garantiscano la conformità ai valori limite di rumore specificati per l'uso normale.

Per i motori fuoribordo ed entro bordo con comando a poppa con scarico integrato, il manuale del proprietario richiesto alla parte B, sezione 4, fornisce le informazioni necessarie a mantenere il motore in condizioni che, per quanto possibile, garantiranno la conformità ai valori limite di rumore specificati per l'uso normale.

3. DURATA

Le disposizioni sulla durata di cui alla parte B, sezione 3, si applicano, mutatis mutandis, al rispetto delle prescrizioni sulle emissioni acustiche di cui alla presente parte, sezione 1. ”

Allegato II

(articoli 2 e 17)



COMPONENTI DELLE UNITÀ DA DIPORTO

- 1) Protezione antincendio per motori entro bordo ed entro bordo con comando a poppa a benzina e per gli spazi contenenti serbatoi di benzina;
- 2) Dispositivo che impedisce l'avviamento dei motori fuoribordo con marcia innestata;
- 3) Timone a ruota, meccanismo di sterzo e cablaggi;
- 4) Serbatoi di carburante destinati a impianti fissi e tubazioni del carburante;
- 5) Boccaporti e oblò prefabbricati.



Modulo A

Controllo interno della produzione

1. Il controllo interno della produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi stabiliti ai punti 2, 3 e 4 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i prodotti interessati soddisfano le prescrizioni del presente decreto.

2. Documentazione tecnica

Il fabbricante compila la documentazione tecnica. La documentazione deve permettere di valutare la conformità del prodotto alle norme pertinenti e comprende un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica deve specificare le prescrizioni applicabili e illustrare, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto. La documentazione tecnica deve contenere, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

- una descrizione generale del prodotto,
- disegni relativi alla progettazione di massima e alla fabbricazione, schemi delle componenti, dei sottosistemi, dei circuiti, ecc.,
- descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento del prodotto,
- un elenco delle norme armonizzate e/o di altre pertinenti specificazioni tecniche, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, applicate completamente o in parte, e delle descrizioni delle soluzioni approvate per soddisfare le prescrizioni fondamentali dello strumento legislativo, se tali norme armonizzate non siano state applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate,
- risultati dei calcoli di progettazione effettuati, delle analisi svolte, ecc., e



— verbali delle prove.

3. Fabbricazione

Il fabbricante prende i provvedimenti necessari affinché i processi di fabbricazione e di controllo garantiscano la conformità dei prodotti alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e alle prescrizioni degli strumenti legislativi che ad essi si applicano.

4. Marcatura di conformità e dichiarazione di conformità

4.1. Il fabbricante appone la necessaria marcatura di conformità quale prevista nel presente decreto a ogni singolo prodotto che soddisfa le prescrizioni applicabili dal presente decreto .

4.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità per ogni prodotto che, insieme alla documentazione tecnica, mantiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità identifica il prodotto per il quale è stata compilata.

Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

5. Rappresentante autorizzato

Gli obblighi spettanti al fabbricante previsti al punto 4 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.



Modulo A1

Controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto

1. Il controllo interno della produzione, unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale, è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi stabiliti ai punti 2, 3, 4 e 5 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i prodotti interessati soddisfano le prescrizioni del presente decreto.

2. Documentazione tecnica

Il fabbricante compila la documentazione tecnica. La documentazione deve permettere di valutare la conformità del prodotto alle prescrizioni pertinenti e comprenderà un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi.

La documentazione tecnica deve specificare le prescrizioni applicabili e illustrare, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto. La documentazione tecnica deve contenere, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

- una descrizione generale del prodotto,
- disegni relativi alla progettazione di massima e alla fabbricazione, schemi delle componenti, dei sottosistemi, dei circuiti, ecc.,
- descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento del prodotto,
- un elenco delle norme armonizzate e/o di altre pertinenti specificazioni tecniche, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, applicate completamente o in parte, e delle descrizioni delle soluzioni approvate per soddisfare le prescrizioni fondamentali del presente decreto, se tali



norme armonizzate non siano state applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate,

- risultati dei calcoli di progettazione effettuati, delle analisi svolte, ecc., e
- verbali delle prove.

3. Fabbricazione

Il fabbricante prende i provvedimenti necessari affinché i processi di fabbricazione e di controllo garantiscano la conformità dei prodotti alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e alle prescrizioni degli strumenti legislativi che ad essi si applicano.

4. Controlli sul prodotto

4.1 Progettazione e costruzione

Su una o più unità da diporto rappresentanti la produzione del fabbricante sono eseguite una o più delle seguenti prove, calcoli equivalenti o controlli da parte del fabbricante o a suo nome:

a) prova di stabilità conformemente **all'allegato II, parte A, punto 3.2, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto;**

b) prova delle caratteristiche di galleggiabilità conformemente **all'allegato II, parte A, punto 3.3 del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto.**

Le prove sono effettuate da o sotto la responsabilità di un organismo notificato scelto dal produttore.

4.2 Emissioni acustiche

Per le imbarcazioni e i natanti da diporto dotati di motore entro bordo o entro bordo con comando a poppa senza scarico integrato e per le moto d'acqua, in una o più unità da diporto rappresentanti la produzione del fabbricante delle unità da diporto, le prove di emissione sonora definite nell'allegato II, parte C, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto.



sono effettuate dal fabbricante delle unità da diporto, o per suo conto, sotto la responsabilità di un organismo notificato scelto dal fabbricante.

Per i motori fuoribordo ed entro bordo con comando a poppa con scarico integrato, in uno o più motori di ciascuna famiglia di motori rappresentanti la produzione del fabbricante di motori, le prove di emissione sonora definite nell'allegato II, parte C del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto, sono effettuate dal fabbricante del motore, o per suo conto, sotto la responsabilità di un organismo notificato scelto dal fabbricante.

Qualora siano testati più motori di un'unica famiglia di motori, per assicurare la conformità del campione si applica il metodo statistico descritto nell'allegato XIII del presente decreto.)

5. Marcatura di conformità e dichiarazione di conformità

5.1. Il fabbricante appone la necessaria marcatura di conformità quale prevista dal presente decreto a ogni singolo prodotto che soddisfa le prescrizioni applicabili dello presente decreto.

5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità per ogni prodotto che, insieme alla documentazione tecnica, lascia a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità identifica il prodotto per il quale è stata compilata.

Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

6. Rappresentante autorizzato

Gli obblighi di cui al punto 5 spettanti al fabbricante possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.



Modulo B

Esame UE per tipo

1. L'esame UE per tipo è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui un organismo notificato esamina il progetto tecnico di un prodotto, nonché verifica e certifica che il progetto tecnico del prodotto rispetta le prescrizioni del presente decreto.

2. L'esame UE per tipo può essere effettuato nel modo seguente:

- valutazione dell'adeguatezza del progetto tecnico del prodotto, effettuata esaminando la documentazione tecnica e la documentazione di cui al punto 3, unita all'esame di campioni, rappresentativi della produzione prevista, di una o più parti critiche del prodotto (combinazione tra tipo di produzione e tipo di progetto),

3. Il fabbricante presenta la richiesta di esame UE per tipo a un organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

- nome e indirizzo del fabbricante e, se la richiesta è presentata dal rappresentante autorizzato, anche nome e indirizzo di quest'ultimo,

- una dichiarazione scritta da cui risulti che la stessa richiesta non è stata presentata ad alcun altro organismo notificato,

- la documentazione tecnica. La documentazione tecnica deve permettere di valutare la conformità del prodotto alle prescrizioni applicabili del presente decreto e deve comprendere un'analisi e una valutazione



adeguate dei rischi. La documentazione deve specificare le norme applicabili e illustrare, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto. La documentazione tecnica deve contenere, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

- una descrizione generale del prodotto,
- disegni relativi alla progettazione di massima e alla fabbricazione, schemi delle componenti, dei sottosistemi, dei circuiti, ecc.,
- descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento del prodotto,
- un elenco delle norme armonizzate e/o di altre pertinenti specificazioni tecniche, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, applicate completamente o in parte, e delle descrizioni delle soluzioni approvate per soddisfare le prescrizioni fondamentali del presente decreto, se tali norme armonizzate non siano state applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate,
- risultati dei calcoli di progettazione effettuati, delle analisi svolte, ecc., e
- verbali delle prove,
- i campioni, rappresentativi della produzione prevista. L'organismo notificato può chiedere altri campioni dello stesso tipo se necessari a effettuare il programma di prove,
- la documentazione che attesti l'adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico. Questi elementi di prova indicano ogni documento che sia stato utilizzato, soprattutto se le norme armonizzate pertinenti e/o le specificazioni tecniche non sono state applicate per intero. Gli elementi di prova devono comprendere, se necessario, i risultati di prove effettuate dall'apposito laboratorio del fabbricante, o da un altro laboratorio di prova, a proprio nome e sotto la sua responsabilità.

4. L'organismo notificato deve:

Per il prodotto:

- 4.1. esaminare la documentazione tecnica e gli elementi di prova per valutare l'adeguatezza del progetto tecnico del prodotto;

Per i campioni:



4.2. verificare che i campioni siano stati fabbricati in base alla documentazione tecnica, e individuare gli elementi progettati conformemente alle relative disposizioni delle norme armonizzate pertinenti e/o alle specificazioni tecniche nonché gli elementi progettati senza applicare le relative disposizioni di tali norme;

4.3. effettuare o far effettuare esami e prove appropriate per controllare se, laddove il fabbricante abbia scelto di applicare le soluzioni di cui alle relative norme armonizzate e/o specificazioni tecniche, tali soluzioni siano state correttamente applicate;

4.4. effettuare o far effettuare esami e prove appropriate, per controllare se, laddove non siano state applicate le soluzioni di cui alle relative norme armonizzate e/o caratteristiche tecniche, le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfino le corrispondenti prescrizioni fondamentali dello strumento legislativo;

4.5. concordare con il fabbricante un luogo in cui saranno effettuati gli esami e le prove.

5. L'organismo notificato redige una relazione di valutazione che elenca le iniziative intraprese in conformità al punto 4 e i relativi risultati. Senza pregiudicare i propri obblighi di fronte alle autorità di notifica, l'organismo notificato rende pubblico l'intero contenuto della relazione, o parte di esso, solo con l'accordo del fabbricante.

6. Se il tipo rispetta le prescrizioni del presente decreto che si applicano al prodotto interessato, l'organismo notificato rilascia al fabbricante un certificato d'esame UE per tipo. Il certificato deve indicare nome e indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame, le condizioni di validità e i dati necessari per identificare il tipo omologato. Il certificato può avere uno o più allegati.

Il certificato e i suoi allegati devono contenere ogni utile informazione che permetta di valutare la conformità dei prodotti fabbricati al tipo esaminato e consentire il controllo del prodotto in funzione.

Se il tipo non soddisfa le prescrizioni del presente decreto che ad esso si applicano, l'organismo notificato rifiuta di rilasciare un certificato di esame UE per tipo e informa di tale decisione il richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto.

7. L'organismo notificato segue l'evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il tipo omologato non è più conforme alle prescrizioni applicabili del presente decreto. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini. In tal caso, l'organismo notificato informa il fabbricante di conseguenza.



Il fabbricante informa l'organismo notificato, detentore della documentazione tecnica relativa al certificato dell'esame UE per tipo, di tutte le modifiche al tipo omologato che possano influire sulla conformità del prodotto alle prescrizioni fondamentali del presente decreto o sulle condizioni di validità del certificato. Tali modifiche richiedono un'ulteriore omologazione, nella forma del supplemento al certificato originario dell'esame UE per tipo.

8. Ogni organismo notificato informa le proprie autorità notificanti dei certificati d'esame UE per tipo e/o dei supplementi da esso rilasciati o ritirati e periodicamente, o a richiesta, rende disponibile alle autorità notificanti l'elenco dei certificati e/o dei supplementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni.

Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati dei certificati d'esame UE per tipo e/o dei supplementi da esso respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e, su richiesta, dei certificati e/o dei supplementi da esso rilasciati.

La Commissione europea, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, copia dei certificati d'esame UE per tipo e/o dei relativi supplementi. La Commissione europea e gli Stati membri possono ottenere, su richiesta, copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami effettuati dall'organismo notificato. L'organismo notificato conserva una copia del certificato dell'esame UE per tipo, degli allegati e dei supplementi, nonché l'archivio tecnico contenente la documentazione presentata dal fabbricante, fino alla scadenza della validità del certificato.

9. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali una copia del certificato dell'esame UE per tipo, degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato.

10. Il rappresentante autorizzato del fabbricante può presentare la richiesta di cui al punto 3 ed espletare gli obblighi di cui ai punti 7 e 9, purché siano specificati nel mandato.

11. Un tipo di produzione di cui al presente modulo può applicarsi a più varianti di prodotto, a condizione che:

- a) le differenze tra le varianti non influiscano sul livello di sicurezza e su altri requisiti riguardanti le prestazioni del prodotto; e
- b) le varianti del prodotto siano indicate nel corrispondente certificato UE per tipo, se necessario attraverso modifiche al certificato originale.



Modulo C

Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione

1. La conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione è la parte della procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 3 e garantisce e dichiara che i prodotti interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato dell'esame UE per tipo e rispondono alle prescrizioni del presente decreto.

2. Fabbricazione

Il fabbricante prende i provvedimenti necessari affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità dei prodotti al tipo omologato descritto nel certificato dell'esame UE per tipo e alle prescrizioni del presente decreto.

3. Marcatura di conformità e dichiarazione di conformità

3.1. Il fabbricante appone la necessaria marcatura di conformità quale prevista dal presente decreto a ogni singolo prodotto conforme al tipo descritto nel certificato dell'esame UE per tipo e alle prescrizioni del presente decreto.



3.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità per ogni prodotto e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di 10 anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità indica il modello del prodotto per cui è stata compilata. Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

4. Rappresentante autorizzato

Gli obblighi di cui al punto 3 spettanti al fabbricante possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

5. Emissioni gas di scarico - Procedura supplementare di controllo sui prodotti

Nei casi di cui all'articolo 23, comma 1, quando il livello qualitativo del prodotto appare insoddisfacente si applica la seguente procedura:

un motore è prelevato dalla serie e sottoposto alla prova descritta nell'allegato II, parte B, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto. I motori di prova sono rodati, parzialmente o completamente, conformemente alle specifiche del fabbricante. Se le emissioni di gas di scarico specifiche del motore prelevato dalla serie superano i valori limite di cui all'allegato II, parte B, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto, il fabbricante può chiedere che le misure siano effettuate su un campione di motori di serie comprendente il motore prelevato inizialmente. Per garantire la conformità del campione di motori con i requisiti del presente decreto, si applica il metodo statistico descritto nell'allegato XIII.



Modulo D

Conformità basata sulla garanzia della qualità nel processo di produzione

1. La dichiarazione di conformità basata sulla garanzia della qualità nel processo di produzione è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 5 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i prodotti interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato d'esame UE per tipo e rispondono alle prescrizioni del presente decreto.

2. Fabbricazione

Il fabbricante adotta un sistema riconosciuto di qualità per la produzione, l'ispezione del prodotto finale e la prova dei prodotti interessati, come specificato al punto 3, ed è soggetto a sorveglianza come specificato al punto 4.

3. Sistema qualità



3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualità per i prodotti interessati a un organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

- nome e indirizzo del fabbricante e, se la richiesta è presentata dal rappresentante autorizzato, anche nome e indirizzo di quest'ultimo,
- una dichiarazione scritta da cui risulti che la stessa richiesta non è stata presentata ad alcun altro organismo notificato,
- tutte le pertinenti informazioni sulla categoria di prodotti considerata,
- la documentazione relativa al sistema qualità,
- la documentazione tecnica relativa al tipo omologato e copia del certificato d'esame UE per tipo.

3.2. Il sistema qualità deve garantire la conformità dei prodotti al tipo descritto dal certificato d'esame UE per tipo e alle prescrizioni del presente decreto ad essi applicabili.

Tutti i criteri, le norme e le disposizioni adottate dal fabbricante vanno documentate in modo sistematico e ordinato sotto forma di note di politica aziendale, procedure e istruzioni scritte. La documentazione relativa al sistema qualità permette di interpretare in modo coerente programmi, schemi, manuali e memorie riguardanti la qualità.

Essa, in particolare, descrive esaurientemente:

- obiettivi di qualità, struttura organizzativa, responsabilità e poteri gestionali del personale direttivo in materia di qualità dei prodotti,
- tecniche, procedimenti e interventi sistematici applicati al relativo processo produttivo, di controllo e di garanzia della qualità,
- esami e prove effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione con indicazione della loro frequenza,
- documenti sulla qualità, come relazioni ispettive e dati di prova e di taratura, memorie sulla qualificazione del personale interessato, ecc., e
- mezzi impiegati per verificare il raggiungimento del livello di qualità richiesto da parte del prodotto e il funzionamento efficace del sistema qualità.

3.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualità per stabilire se soddisfa le prescrizioni di cui al punto 3.2.

Esso presume la conformità a tali prescrizioni in relazione agli elementi dei sistemi di qualità che soddisfano le specifiche corrispondenti della norma nazionale adottata per recepire le pertinenti norme armonizzate e/o specificazioni tecniche.



Oltre a esperienza nei sistemi di gestione della qualità, il gruppo di valutazione deve disporre di almeno un membro esperto nella valutazione del prodotto e della tecnologia che lo riguarda e delle prescrizioni dello strumento legislativo che a essi si riferiscono. Il controllo comprende una visita di valutazione agli impianti del fabbricante. Il gruppo di valutazione esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, quinto trattino, verifica la capacità del fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili del presente decreto ed effettua esami atti a garantire la conformità del prodotto a tali norme.

La decisione va notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato e a far sì che esso continui a essere adeguato ed efficiente.

3.5. Il fabbricante informa l'organismo notificato, che ha approvato il sistema qualità, di tutte le modifiche cui intende sottoporre il sistema qualità.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema qualità modificato possa soddisfare le prescrizioni di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova valutazione.

L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato

4.1. Scopo della sorveglianza è garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato.

4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato l'accesso a fini ispettivi ai siti di fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni utile informazione, in particolare:

- la documentazione relativa al sistema qualità,
- altri documenti come memorie e dati di prova, tarature, memorie sulla qualificazione del personale interessato, ecc.

4.3. L'organismo notificato effettua periodiche ispezioni per assicurarsi che il fabbricante mantenga e applichi il sistema qualità e gli invia una relazione su tali ispezioni.



4.4. L'organismo notificato può inoltre effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. In tali occasioni, l'organismo notificato può effettuare, o far effettuare, prove sul prodotto per verificare il corretto funzionamento del sistema qualità. L'organismo invia al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state effettuate prove, una relazione su di esse.

5. Marcatura di conformità e dichiarazione di conformità

5.1. A ogni singolo prodotto conforme al tipo descritto nel certificato dell'esame UE per tipo e rispondente alle prescrizioni del presente decreto ad esso applicabili, il fabbricante appone la necessaria marcatura di conformità quale prevista nel presente decreto e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo.

5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità per ogni prodotto e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità indica il modello del prodotto per cui è stata compilata.

Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

6. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali, per almeno dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato:

- la documentazione di cui al punto 3.1,
- le modifiche di cui al punto 3.5 e la relativa approvazione,
- le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 3.5, 4.3 e 4.4.

7. Ogni organismo notificato informa le proprie autorità di notifica delle omologazioni del sistema qualità rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, rende disponibile a tali autorità l'elenco delle omologazioni del sistema qualità respinte, sospese o altrimenti limitate.

Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle omologazioni del sistema qualità da esso rifiutate, sospese, ritirate o altrimenti limitate e, a richiesta, delle omologazioni del sistema qualità rilasciate.

8. Rappresentante autorizzato



Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 3.1, 3.5, 5 e 6 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

Allegato VIII
(articolo 14)

Modulo E

Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto

1. La conformità al tipo fondata sulla garanzia della qualità del prodotto è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 5 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i prodotti interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato d'esame UE per tipo e rispondono alle prescrizioni del presente decreto.

2. Fabbricazione

Il fabbricante adotta un sistema riconosciuto di qualità per l'ispezione del prodotto finale e la prova dei prodotti interessati, come specificato al punto 3, ed è soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4.

3. Sistema qualità

3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualità per i prodotti interessati all'organismo notificato di sua scelta.



La domanda deve contenere:

- nome e indirizzo del fabbricante e, se la richiesta è presentata dal rappresentante autorizzato, anche nome e indirizzo di quest'ultimo,
- una dichiarazione scritta da cui risulti che la stessa richiesta non è stata presentata ad alcun altro organismo notificato,
- tutte le pertinenti informazioni sulla categoria di prodotti considerata,
- la documentazione relativa al sistema qualità, e
- la documentazione tecnica relativa al tipo omologato e copia del certificato d'esame UE per tipo.

3.2. Il sistema qualità deve garantire la conformità dei prodotti al tipo descritto dal certificato d'esame UE per tipo e alle prescrizioni del presente decreto ad essi applicabili.

Tutti i criteri, le norme e le disposizioni adottate dal fabbricante vanno documentate in modo sistematico e ordinato sotto forma di note di politica aziendale, procedure e istruzioni scritte. La documentazione relativa al sistema qualità permette di interpretare in modo coerente programmi, schemi, manuali e memorie riguardanti la qualità.

Essa, in particolare, descrive esaurientemente:

- obiettivi di qualità, struttura organizzativa, responsabilità e poteri gestionali del personale direttivo in materia di qualità dei prodotti,
- esami e prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione,
- documenti sulla qualità, come relazioni ispettive e dati di prova e di taratura, memorie sulla qualificazione del personale interessato, ecc.,
- mezzi per controllare l'efficacia del funzionamento del sistema qualità.

3.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualità per stabilire se soddisfa le prescrizioni di cui al punto 3.2.

Esso presume la conformità a tali prescrizioni degli elementi dei sistemi di qualità che soddisfano le specifiche corrispondenti della norma nazionale adottata per recepire le pertinenti norme armonizzate e/o specificazioni tecniche.

Oltre a esperienza nei sistemi di gestione della qualità, il gruppo di valutazione deve disporre di almeno un membro esperto nella valutazione del prodotto e della tecnologia che lo riguarda e delle prescrizioni dello strumento legislativo che a essi si riferiscono. Il controllo comprende una visita di valutazione agli impianti del fabbricante. Il gruppo di valutazione esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, quinto



trattino, al fine di verificare la capacità del fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili del presente decreto e di effettuare esami atti a garantire la conformità del prodotto a tali norme.

La decisione va notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato e a far sì che esso continui a essere adeguato ed efficiente.

3.5. Il fabbricante informa l'organismo notificato, che ha approvato il sistema qualità, di tutte le modifiche cui intende sottoporre il sistema qualità.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema qualità modificato possa soddisfare le prescrizioni di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova valutazione.

L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato

4.1. Scopo della sorveglianza è garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato.

4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato l'accesso a fini ispettivi ai siti di fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni utile informazione, in particolare:

- la documentazione relativa al sistema qualità,
- altri documenti come memorie e dati di prova, tarature, memorie sulla qualificazione del personale interessato, ecc.

4.3. L'organismo notificato effettua periodiche ispezioni per assicurarsi che il fabbricante mantenga e applichi il sistema qualità e gli invia una relazione su tali ispezioni.

4.4. L'organismo notificato può inoltre effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. In tali occasioni, l'organismo notificato può effettuare, o far effettuare, prove sul prodotto per verificare il corretto



funzionamento del sistema qualità. L'organismo invia al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state effettuate prove, una relazione su di esse.

5. Marcatura di conformità e dichiarazione di conformità

5.1. A ogni singolo prodotto conforme al tipo descritto nel certificato dell'esame UE per tipo e rispondente alle prescrizioni del presente decreto ad esso applicabili, il fabbricante appone la necessaria marcatura di conformità quale prevista dal presente decreto e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo.

5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità per ogni prodotto e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità indica il modello del prodotto per cui è stata compilata. Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

6. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali, per almeno dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato:

- la documentazione di cui al punto 3.1,
- le modifiche di cui al punto 3.5 e la relativa approvazione,
- le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 3.5, 4.3 e 4.4.

7. Ogni organismo notificato informa le proprie autorità di notifica delle omologazioni del sistema qualità rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, rende disponibile a tali autorità l'elenco delle omologazioni del sistema qualità rifiutate, sospese o altrimenti limitate.

Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle omologazioni del sistema qualità da esso rifiutate, sospese o ritirate e, a richiesta, delle omologazioni del sistema qualità rilasciate.

8. Rappresentante autorizzato.

Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 3.1, 3.5, 5 e 6 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.



Modulo F

Conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto

1. La conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 5.1 e 6 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i prodotti interessati, al quale sono state applicate le disposizioni di cui al punto 3, sono conformi al tipo descritto nel certificato d'esame UE per tipo e rispondono alle prescrizioni del presente decreto.

2. Fabbricazione

Il fabbricante prende i provvedimenti necessari affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità dei prodotti al tipo omologato descritto nel certificato dell'esame UE per tipo e alle prescrizioni del presente decreto ad essi applicabili.



3. Verifica

L'organismo notificato prescelto dal fabbricante effettua esami e prove atti a controllare la conformità dei prodotti con il tipo omologato, descritto nel certificato d'esame UE per tipo e nelle prescrizioni applicabili del presente decreto.

Gli esami e le prove di controllo della conformità dei prodotti alle norme pertinenti sono effettuati, a scelta del fabbricante, o esaminando e provando ogni prodotto come precisato al punto 4, o esaminando e provando i prodotti su base statistica come precisato al punto 5.

4. Verifica della conformità mediante l'esame e la prova di ogni prodotto

4.1. Tutti i prodotti vanno esaminati singolarmente e sottoposti a prove adeguate, descritte dalle pertinenti norme armonizzate e/o dalle specificazioni tecniche, o a prove equivalenti, per verificarne la conformità al tipo omologato, descritto nel certificato d'esame UE per tipo e nelle relative norme del presente decreto. In mancanza di una norma armonizzata, l'organismo notificato interessato decide quali prove sono opportune.

4.2. L'organismo notificato rilascia un certificato di conformità riguardo agli esami e alle prove effettuate e appone, o fa apporre sotto la sua responsabilità, il proprio numero di identificazione a ogni prodotto omologato.

Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali i certificati di conformità a fini d'ispezione per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato.

5. Verifica statistica della conformità

5.1. Il fabbricante adotta i provvedimenti necessari affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano l'omogeneità di ciascun lotto prodotto e presenta alla verifica i propri prodotti in forma di lotti omogenei.

5.2. Da ciascun lotto è prelevato un campione a caso, come richiesto dalle prescrizioni del presente decreto. Tutti i prodotti di un campione vanno esaminati singolarmente e sottoposti a opportune prove, descritte dalle pertinenti norme armonizzate e/o dalle specificazioni tecniche, o a prove equivalenti, per verificarne la conformità alle pertinenti prescrizioni del presente decreto e per stabilire se il lotto vada accettato o



respinto. In mancanza di una norma armonizzata, l'organismo notificato interessato decide quali prove sono opportune.

5.3. Se un lotto è accettato, sono considerati omologati tutti i prodotti del lotto, esclusi i prodotti del campione risultati non conformi. L'organismo notificato rilascia un certificato di conformità riguardo agli esami e alle prove effettuate e appone, o fa apporre sotto la sua responsabilità, il proprio numero di identificazione a ogni prodotto omologato.

Il fabbricante tiene i certificati di conformità a disposizione delle autorità nazionali a fini d'ispezione per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato.

5.4. Se il lotto è respinto, l'organismo notificato o l'autorità competente provvede a impedire l'immissione sul mercato di tale lotto. Se i lotti sono respinti di frequente l'organismo notificato può sospendere la verifica statistica e prendere opportuni provvedimenti.

6. Marcatura di conformità e dichiarazione di conformità

6.1. Il fabbricante appone la necessaria marcatura di conformità quale prevista dal presente decreto e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di cui al punto 3, il numero d'identificazione di quest'ultimo a ogni singolo prodotto conforme al tipo omologato descritto nel certificato dell'esame UE per tipo e alle prescrizioni applicabili del presente decreto.

6.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità per ogni prodotto e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità indica il modello del prodotto per cui è stata compilata.

Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

Previo accordo dell'organismo notificato e sotto la responsabilità dello stesso, il fabbricante può apporre ai prodotti il numero d'identificazione di tale organismo.

7. Previo accordo dell'organismo notificato e sotto la responsabilità dello stesso, il fabbricante può apporre il numero d'identificazione di tale organismo nel corso del processo di fabbricazione.

8. Rappresentante autorizzato



Gli obblighi spettanti al fabbricante possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato. Un rappresentante autorizzato non può adempiere gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 2 e 5.1.

9. Emissioni di gas di scarico.

Nel caso dell'applicazione del presente modulo ai fini della conformità alle emissioni di gas di scarico, si applica la procedura descritta nell'Allegato XIII.

Allegato X
(articolo 14)

Modulo G

Conformità basata sulla verifica dell'unità

1. La conformità basata sulla verifica dell'unità è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante che ottempera agli obblighi stabiliti ai punti 2, 3 e 5, si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che il prodotto interessato, al quale sono state applicate le disposizioni di cui al punto 4, è conforme alle prescrizioni del presente decreto.

2. Documentazione tecnica

Il fabbricante compila la documentazione tecnica e la mette a disposizione dell'organismo notificato di cui al punto 4.

La documentazione permette la valutazione del prodotto per quanto riguarda la sua conformità alle prescrizioni pertinenti, e comprende un'adeguata analisi e valutazione di rischi. La documentazione tecnica



precisa le prescrizioni applicabili e include, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto. La documentazione tecnica deve contenere, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

- una descrizione generale del prodotto,
- disegni relativi alla progettazione di massima e alla fabbricazione, schemi delle componenti, dei sottosistemi, dei circuiti, ecc.,
- descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento del prodotto,
- un elenco delle norme armonizzate e/o di altre pertinenti specificazioni tecniche, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, applicate completamente o in parte, e delle descrizioni delle soluzioni approvate per soddisfare le prescrizioni fondamentali del presente decreto, se tali norme armonizzate non siano state applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate,
- risultati dei calcoli di progettazione effettuati, delle analisi svolte, ecc., e
- verbali delle prove.

Il fabbricante tiene la documentazione tecnica a disposizione delle pertinenti autorità nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato.

3. Fabbricazione

Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di produzione e il relativo controllo assicurino la conformità del prodotto fabbricato alle prescrizioni applicabili del presente decreto.

4. Verifica

L'organismo notificato prescelto dal fabbricante effettua o fa effettuare gli esami e le prove del caso, stabiliti dalle pertinenti norme armonizzate e/o dalle specificazioni tecniche, o prove equivalenti, per verificare la conformità del prodotto alle prescrizioni applicabili del presente decreto. In assenza di tali norme armonizzate e/o di specificazioni tecniche, l'organismo notificato decide quali prove sia opportuno effettuare.

L'organismo notificato rilascia un certificato di conformità relativo agli esami e alle prove effettuate e appone, o fa apporre sotto la propria responsabilità, il proprio numero di identificazione sul prodotto approvato.

Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali i certificati di conformità per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato.



5. Marcatura di conformità e dichiarazione di conformità

5.1. Il fabbricante appone a ciascun prodotto che risulti conforme alle prescrizioni applicabili del presente decreto la necessaria marcatura di conformità quale prevista dal presente decreto e, sotto la responsabilità dell'organismo notificante di cui al punto 4, il numero d'identificazione di quest'ultimo.

5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione di conformità e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'ultimo prodotto è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità identifica il prodotto per cui è stata compilata.

Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

6. Rappresentante autorizzato

Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 2 e 5 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

Allegato XI
(articoli 14 e 23)

Modulo H

Conformità basata sulla garanzia qualità totale

1. La conformità basata sulla garanzia qualità totale è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante che ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 5 si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i prodotti interessati sono conformi alle prescrizioni del presente decreto.

2. Fabbricazione

Il fabbricante applica un sistema qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, l'ispezione finale e il collaudo del prodotto interessato secondo quanto specificato al punto 3 ed è soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4.



3. Sistema qualità

3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualità per i prodotti interessati all'organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

- il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la richiesta sia presentata dal rappresentante autorizzato, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo,
- la documentazione tecnica, per un modello di ciascuna categoria di prodotti che intende fabbricare.

La documentazione tecnica deve contenere, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

- una descrizione generale del prodotto,
- disegni relativi alla progettazione di massima e alla fabbricazione, schemi delle componenti, dei sottosistemi, dei circuiti, ecc.,
- descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento del prodotto,
- un elenco delle norme armonizzate e/o di altre pertinenti specificazioni tecniche, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, applicate completamente o in parte, e delle descrizioni delle soluzioni approvate per soddisfare le prescrizioni fondamentali del presente decreto, se tali norme armonizzate non siano state applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate,
- risultati dei calcoli di progettazione effettuati, delle analisi svolte, ecc., e
- verbali delle prove,
- la documentazione relativa al sistema qualità, e
- una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato.

3.2. Il sistema qualità deve garantire la conformità dei prodotti alle prescrizioni del presente decreto ad essi applicabili.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di disposizioni, procedure e istruzioni scritte. Tale documentazione relativa al sistema qualità deve consentire un'interpretazione coerente di programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità.

Detta documentazione include, in particolare, un'adeguata descrizione:



- degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa e delle responsabilità di gestione relative alla qualità della progettazione e alla qualità dei prodotti,
- delle specifiche tecniche di progettazione, norme incluse, che si intende applicare e, qualora non vengano applicate pienamente le pertinenti norme armonizzate e/o le specifiche tecniche, degli strumenti che si intende utilizzare per garantire l'osservanza delle prescrizioni fondamentali del presente decreto che si applicano ai prodotti,
- delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici in materia di controllo e verifica della progettazione, che verranno applicati nella progettazione dei prodotti appartenenti alla categoria in questione,
- delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici di fabbricazione, di controllo della qualità e di garanzia qualità che si intende applicare,
- degli esami e delle prove che verranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli,
- della documentazione in materia di qualità, quali rapporti ispettivi e dati relativi alle prove, alle tarature, memorie sulla qualificazione del personale interessato, ecc.,
- dei mezzi di controllo delle modalità per ottenere la qualità di progettazione e la qualità del prodotto richieste e dell'efficace funzionamento del sistema qualità.

3.3: L'organismo notificato valuta il sistema qualità per determinare se soddisfa le prescrizioni di cui al punto 3.2.

L'organismo presume la conformità a tali prescrizioni degli elementi del sistema qualità conformi alle specifiche corrispondenti della norma nazionale che attua la norma armonizzata e/o la specifica tecnica pertinente.

Oltre a fornire consulenza sui sistemi di gestione qualità, il gruppo incaricato della valutazione deve disporre almeno di un esperto nel settore del prodotto interessato e nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione, e conoscere le prescrizioni applicabili del presente decreto. La valutazione comprende una visita valutativa agli impianti del fabbricante. Il gruppo incaricato della valutazione esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, secondo trattino, per verificare la capacità del fabbricante di identificare le prescrizioni applicabili del presente decreto e di effettuare gli esami necessari per garantire la conformità del prodotto a tali prescrizioni.

La decisione è notificata al fabbricante o al suo rappresentante autorizzato.

La comunicazione deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.



3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

3.5. Il fabbricante tiene informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualità di qualsiasi modifica prevista di tale sistema.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema qualità modificato continua a soddisfare le prescrizioni di cui al punto 3.2 o se è necessaria una nuova valutazione.

Esso comunica la sua decisione al fabbricante. La comunicazione deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato

4.1. La sorveglianza è intesa a garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato.

4.2. Ai fini della valutazione il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere ai siti di progettazione,

fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce tutte le necessarie informazioni, in particolare:

- la documentazione relativa al sistema qualità,

- i documenti sulla qualità previsti dalla sezione del sistema qualità relativa alla progettazione, ad esempio, risultati di analisi, calcoli, prove, ecc.,

- i documenti sulla qualità previsti dalla sezione del sistema qualità relativa alla fabbricazione, come rapporti ispettivi e dati sulle prove, le tarature, memorie sulla qualificazione del personale interessato, ecc.

4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga e applichi il sistema qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche effettuate.

4.4. L'organismo notificato può inoltre effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. Nel corso di tali visite, l'organismo notificato può, se necessario, svolgere o far svolgere prove sul prodotto, per verificare il corretto funzionamento del sistema qualità. L'organismo trasmette al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state effettuate prove, un rapporto sulle medesime.



5. Marcatura di conformità e dichiarazione di conformità

5.1. Il fabbricante appone a ciascun prodotto che risulti conforme alle prescrizioni applicabili del presente decreto la necessaria marcatura di conformità quale prevista dal presente decreto e, sotto la responsabilità dell'organismo notificante di cui al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo.

5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione di conformità per ogni prodotto e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità identifica il modello di prodotto per cui è stata compilata.

Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

6. Il fabbricante, per almeno dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato, tiene a disposizione delle autorità nazionali:

- la documentazione tecnica di cui al punto 3.1,
- la documentazione relativa al sistema qualità di cui al punto 3.1,
- le modifiche di cui al punto 3.5 e la relativa approvazione,
- le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 3.5, 4.3 e 4.4.

7. Ciascun organismo notificato informa le proprie autorità notificanti circa le approvazioni dei sistemi qualità rilasciate o ritirate, e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tali autorità l'elenco delle approvazioni del sistema qualità da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate.

Ciascun organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni del sistema qualità da esso rifiutate, sospese o ritirate e, su richiesta, delle approvazioni del sistema qualità da esso rilasciate.

8. Rappresentante autorizzato

Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 3.1, 3.5, 5 e 6 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.



Modulo APC

Conformità equivalente sulla base di una valutazione post-costruzione

1. La conformità basata su una valutazione post-costruzione è la procedura atta a valutare la conformità equivalente di un prodotto nel caso in cui il fabbricante non si sia assunto la responsabilità della conformità del prodotto con il presente decreto, e con cui la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 18, commi 2, 3 o 4, che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio sotto la propria responsabilità si assume la responsabilità della conformità equivalente del prodotto. Tale persona adempie agli obblighi di cui ai punti 2 e 4 e accerta e dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il prodotto in questione, soggetto alle disposizioni del punto 3, è conforme ai requisiti applicabili del presente decreto .



2. La persona che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio presenta una domanda di valutazione post-costruzione del prodotto a un organismo notificato e deve fornire all'organismo notificato i documenti e il fascicolo tecnico che consentano all'organismo notificato di valutare la conformità del prodotto ai requisiti del presente decreto e tutte le informazioni disponibili sull'uso del prodotto dopo la sua prima messa in servizio.

La persona che mette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio tiene tali documenti e informazioni a disposizione delle autorità nazionali per i dieci anni successivi alla valutazione del prodotto relativamente alla sua conformità equivalente, conformemente alla procedura di valutazione post-costruzione.

3. L'organismo notificato esamina il prodotto e procede agli opportuni calcoli, prove e altre verifiche, nella misura necessaria a garantire la dimostrazione della conformità equivalente del prodotto ai corrispondenti requisiti del presente decreto.

L'organismo notificato redige e rilascia un certificato e una relativa relazione di conformità concernente la valutazione eseguita e tiene una copia del certificato e della relativa relazione di conformità a disposizione delle autorità nazionali per i dieci anni successivi al loro rilascio.

L'organismo notificato appone il proprio numero di identificazione accanto alla marcatura CE sul prodotto approvato o lo fa apporre sotto la propria responsabilità.

Nel caso in cui il prodotto valutato sia un'unità da diporto, l'organismo notificato avrà apposto, sotto la propria responsabilità, il numero di identificazione dell'unità da diporto di cui all'allegato II, parte A, punto 2.1, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto, in cui il campo dedicato al codice del paese del fabbricante è utilizzato per indicare il paese in cui è stabilito l'organismo notificato e i campi dedicati al codice unico del fabbricante assegnato dall'autorità nazionale dello Stato membro sono utilizzati per indicare il codice di identificazione della valutazione post-costruzione assegnato all'organismo notificato, seguito dal numero di serie del certificato di valutazione post-costruzione. I campi nel numero di identificazione dell'unità da diporto per il mese e l'anno di produzione e per l'anno del modello sono utilizzati per indicare il mese e l'anno della valutazione post-costruzione.

4. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

4.1 La persona che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di cui alla sezione 3, il numero di identificazione di quest'ultimo per il prodotto per il quale l'organismo notificato ha effettuato la valutazione e certificato la conformità equivalente ai pertinenti requisiti del presente decreto.



4.2 La persona che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio stila una dichiarazione di conformità UE e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per i dieci anni successivi alla data in cui sia stato rilasciato il certificato di valutazione post-costruzione. La dichiarazione di conformità identifica il prodotto per il quale è stata redatta.

Su richiesta, una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti.

4.3 Nel caso in cui il prodotto valutato sia un'unità da diporto, la persona che immette l'unità da diporto sul mercato o la mette in servizio vi appone la targhetta del costruttore di cui all'allegato II, parte A, punto 2.2, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto, che comprende la menzione «valutazione post-costruzione», e il numero di identificazione dell'unità da diporto di cui all'allegato II, parte A, punto 2.1, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto, conformemente alle disposizioni di cui alla sezione 3.

5. L'organismo notificato informa la persona che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio in merito ai suoi obblighi a norma della presente procedura di valutazione post-costruzione.

Allegato XIII

(articoli 20 e 21)

Valutazione della conformità della produzione per quanto riguarda le emissioni di gas di scarico ed acustiche

1. La verifica della conformità di una famiglia di motori è effettuata su un campione di motori di serie. Il fabbricante decide la dimensione (n) del campione, d'intesa con l'organismo notificato.



2. La media aritmetica X dei risultati ottenuti dal campione è calcolata per ciascun componente regolamentato delle emissioni di gas di scarico e acustiche. La produzione della serie è considerata conforme ai requisiti («decisione d'autorizzazione») se la condizione seguente è soddisfatta:

$$X + k \cdot S \leq L$$

S è la deviazione standard, dove:

$$S^2 = \frac{\sum (x - X)^2}{(n - 1)}$$

X = media aritmetica dei risultati ottenuti dal campione

x = singoli risultati ottenuti dal campione

L = valore limite appropriato

n = numero di motori nel campione

k = fattore statistico dipendente da n (cfr. tabella in appresso)

n	2	3	4	5	6	7	8	9	10
k	0,973	0,613	0,489	0,421	0,376	0,342	0,317	0,296	0,279
n	11	12	13	14	15	16	17	18	19
k	0,265	0,253	0,242	0,233	0,224	0,216	0,210	0,203	0,198

Se $n \geq 20$ allora $k = 0,860/\sqrt{n}$.

Allegato XIV

(articolo 14)

L'allegato VIII del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 è sostituito dal seguente:

“Allegato VIII



Dichiarazione di conformità UE N. xxxxx ⁽¹⁾

1. N. xxxxx (Prodotto: prodotto, lotto, tipo o numero di serie):
2. Nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato [il rappresentante autorizzato deve indicare anche la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante] o dell'importatore privato.
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante o dell'importatore privato, o di chiunque immette sul mercato o metta in servizio un motore di propulsione o un'unità da diporto dopo una modifica o conversione rilevante dello stesso o della stessa, di chiunque modifichi la destinazione d'uso di un'unità da diporto non contemplata nel campo di applicazione della direttiva 2013/53/UE in modo da farla rientrare nel suo ambito di applicazione applicando le procedure previste prima dell'immissione sul mercato o della sua messa in servizio, o chiunque immetta sul mercato un'unità da diporto costruita per uso personale prima della scadenza del periodo di cinque anni decorrente dalla messa in servizio dell'unità da diporto.
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione del prodotto che ne consenta la rintracciabilità. Essa può comprendere una fotografia, se opportuno).
5. L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione.
6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità.
7. Se del caso, l'organismo notificato ... (nome, numero) ha effettuato ... (descrizione dell'intervento) e rilasciato il certificato.
8. Identificazione del firmatario abilitato a impegnare il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato



9. Indicazioni complementari:

La dichiarazione di conformità UE include una dichiarazione del fabbricante del motore di propulsione e della persona che adatta un motore conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, lettere b) e c), secondo cui:

a) se installato in un'unità da diporto secondo le istruzioni di installazione che accompagnano il motore, quest'ultimo soddisferà:

1) i requisiti relativi alle emissioni di scarico previsti dal presente decreto;

2) i valori limite di cui alla direttiva 97/68/CE per quanto riguarda i motori omologati conformemente alla direttiva 97/68/CE che sono conformi ai limiti di emissione della fase III A, della fase III B o della fase IV per i motori ad accensione spontanea utilizzati in applicazioni diverse dalla propulsione di navi della navigazione interna, di locomotive e di automotrici ferroviarie, come previsto all'allegato I, punto 4.1.2, di tale direttiva; o

3) i valori limite di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 per quanto riguarda i motori omologati conformemente a tale regolamento.

Il motore non deve essere messo in servizio finché l'unità da diporto in cui deve essere installato sia stata dichiarata conforme, se previsto, con la pertinente disposizione del presente decreto.

Se il motore è stato immesso sul mercato durante l'ulteriore periodo transitorio di cui all'articolo 46, comma 2, la dichiarazione di conformità UE ne fa menzione.

Firmato a nome e per conto di:

(Luogo e data di rilascio)

(nome, funzione) (firma)

(1) L'attribuzione di un numero alla dichiarazione di conformità è facoltativa. ”



Dichiarazione del fabbricante o dell'importatore di unità da diporto parzialmente completate

La dichiarazione del fabbricante o dell'importatore stabilito nell'Unione di cui all'articolo 5, comma 2 del presente decreto, contiene i seguenti elementi:

- a) il nome e l'indirizzo del fabbricante;
- b) il nome e l'indirizzo del rappresentante autorizzato del fabbricante stabilito nell'Unione o, se del caso, della persona responsabile dell'immissione sul mercato;

- c) una descrizione dell'unità da diporto parzialmente completata;

- d) una dichiarazione che l'unità da diporto parzialmente completata è conforme ai requisiti essenziali che si applicano in questa fase di costruzione; tale dichiarazione contiene riferimenti alle rilevanti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle specifiche in relazione alle quali si dichiara la conformità in questa fase di costruzione; inoltre, è destinata a essere completata da altre persone giuridiche o fisiche nel pieno rispetto del presente decreto.



Documentazione tecnica

Nella misura in cui siano rilevanti ai fini della valutazione, la documentazione tecnica di cui all'articolo 6, comma 2 e all'articolo 24 del presente decreto, contiene i seguenti elementi:

- a) una descrizione generale del tipo;
- b) i disegni di progettazione e fabbricazione, nonché schemi di componenti, sottoinsiemi, circuiti e altri dati pertinenti;
- c) le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere tali disegni e schemi e per comprendere il funzionamento del prodotto;
- d) un elenco delle norme di cui all'articolo 13, applicate interamente o parzialmente, nonché una descrizione delle soluzioni adottate per rispondere ai requisiti essenziali qualora non siano state applicate le norme di cui all'articolo 13;
- e) i risultati dei calcoli di progettazione, degli esami effettuati e altri dati rilevanti;



f) i risultati delle prove o i calcoli relativi alla stabilità di cui all'allegato II, parte A, punto 3.2, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto, e i calcoli relativi alla galleggiabilità di cui all'allegato II, parte A, punto 3.3, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto;

g) i rapporti di prova delle emissioni di gas di scarico che dimostrano la conformità all'allegato II, parte B, sezione 2, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto;

h) i rapporti di prova delle emissioni acustiche che dimostrino la conformità all'allegato II, parte C, sezione I, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto.

Allegato XVII
(articolo 20)

Modulo C1

Conformità al tipo basata sul controllo interno sulla produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale

1. La conformità al tipo basata sul controllo interno sulla produzione, unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale, è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante



ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 4, e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i prodotti interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato d'esame UE per tipo e rispondono alle prescrizioni del presente decreto.

2. Fabbricazione

Il fabbricante prende i provvedimenti necessari affinché i processi di fabbricazione e di controllo garantiscano la conformità dei prodotti al tipo omologato descritto nel certificato dell'esame UE per tipo e alle prescrizioni del presente decreto.

3. Controlli sul prodotto

Per ogni singolo prodotto fabbricato, il fabbricante effettua, o fa effettuare in sua vece, una o più prove su uno o più aspetti specifici del prodotto stesso per verificarne la conformità alle relative prescrizioni del presente decreto. Le prove sono effettuate sotto la responsabilità di un organismo notificato, scelto dal fabbricante. Se le prove sono effettuate durante il processo di fabbricazione il fabbricante appone, sotto la responsabilità di tale organismo, il numero d'identificazione di quest'ultimo.

4. Marcatura di conformità e dichiarazione di conformità

4.1. Il fabbricante appone la necessaria marcatura di conformità quale prevista nel presente decreto a ogni singolo prodotto conforme al tipo descritto nel certificato dell'esame UE per tipo e alle prescrizioni del presente decreto.

4.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità per un modello del prodotto e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità indica il modello del prodotto per cui è stata compilata. Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

5. Rappresentante autorizzato

Gli obblighi di cui al punto 4 spettanti al fabbricante possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

